



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 452

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 18 maggio 2011

I N D I C E

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 4 ^a (Difesa)	Pag. 5
2 ^a (Giustizia) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	» 15

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 27
2 ^a - Giustizia	» 31
4 ^a - Difesa	» 35
5 ^a - Bilancio	» 45
6 ^a - Finanze e tesoro	» 57
7 ^a - Istruzione	» 64
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 69
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 77
11 ^a - Lavoro	» 82
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 94

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani	Pag. 114
---	----------

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	Pag. 117
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	» 123
Vigilanza sull'anagrafe tributaria	» 129
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	» 131
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti	» 133
Per l'attuazione del federalismo fiscale	» 135

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud: CN-Io Sud; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Futuro e Libertà per l'Italia: Misto-FLI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito	Pag.	136
Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	»	145

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	147
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	148

ERRATA CORRIGE	Pag.	149
---------------------------------	-------------	------------

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

4^a (Difesa)

Mercoledì 18 maggio 2011

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione
CANTONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Gentile.*

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(2716) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CANTONI rende noto che, alla scadenza del termine (fissato per le ore 11 della giornata odierna), risultano presentati un solo ordine del giorno (a firma del senatore Saltamartini, *pubblicato in allegato*), e undici emendamenti, tutti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge (cinque da parte del Gruppo del Partito Democratico, 4 da parte del Gruppo Unione di Centro e 2 da parte del Gruppo dell'Italia dei Valori, *pubblicati in allegato*).

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) illustra l'ordine del giorno G/2716/1/1 e 4, che impegna il Governo a intraprendere ogni idonea iniziativa per il mantenimento in bilancio di eventuali somme residue del

fondo perequativo per gli anni 2011, 2012 e 2013 anche ad incremento delle dotazioni stabilite per i medesimi anni.

All'ordine del giorno G/2716/1/1 e 4 aggiungono quindi la propria firma i senatori BIANCO (*PD*), BOSCETTO (*PdL*), CAFORIO (*IdV*), CARRARA (*CN-Io Sud*) e TORRI (*LNP*), insieme agli altri commissari presenti ed appartenenti alle rispettive forze politiche.

Dopo che i relatori hanno espresso il proprio parere favorevole, il sottosegretario GENTILE, a nome del Governo, dichiara di accogliere l'ordine del giorno.

Si procede pertanto all'esame delle proposte emendative riferite al testo del decreto-legge.

Il senatore BIANCO (*PD*) dà per illustrati gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.0.1.

Interviene quindi il senatore CAFORIO (*IdV*), dando per illustrati gli emendamenti 1.8 e 1.10.

Il relatore per la Commissione affari costituzionali VIZZINI (*PdL*) invita i presentatori a ritirare gli emendamenti preannunciando, altrimenti, un parere contrario.

Interviene, in senso adesivo, il relatore per la Commissione difesa CANTONI (*PdL*).

Alle considerazioni poc'anzi svolte dai relatori si associa il sottosegretario GENTILE.

I senatori BIANCO (*PD*) e CAFORIO (*IdV*) insistono per la votazione degli emendamenti.

Previa verifica del numero legale, sono pertanto separatamente posti in votazione gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, che risultano respinti dalle Commissioni riunite, e vengono quindi dichiarate decadute, per assenza dei proponenti, le proposte 1.5, 1.6 e 1.7.

Successivamente, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 1.8, mentre la proposta 1.9 viene – del pari – dichiarata decaduta per assenza dei proponenti. Infine, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.10 e 1.0.1.

Esaurito l'esame degli emendamenti, si passa infine al conferimento del mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

Il senatore BIANCO (PD), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto di astensione, osservando che il provvedimento non affronta in modo organico le esigenze dei comparti della sicurezza, delle Forze armate e del soccorso pubblico, limitandosi a introdurre un beneficio economico simbolico.

Interviene quindi il senatore TORRI (LNP), preannunciando il voto favorevole della propria parte politica, invitando il Gruppo del Partito Democratico a considerare anche l'attuale e difficile congiuntura economica ed auspicando pertanto che il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno possa essere approvato con la più ampia condivisione possibile.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, le Commissioni riunite conferiscono infine ai relatori Cantoni e Vizzini il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del provvedimento in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione in forma orale e con la riserva di presentare le proposte di modifica che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di un eventuale parere della Commissione bilancio motivato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(2258) RAMPONI. – Disposizioni in materia di ricongiungimento familiare del personale militare legato da vincolo matrimoniale con altro appartenente alle Forze armate, al Corpo della Guardia di finanza, ovvero con appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 marzo scorso.

Il relatore per la Commissione affari costituzionali SALTAMARTINI (PdL) sottolinea l'esigenza di estendere al personale del comparto difesa e sicurezza il ricongiungimento familiare tra militari appartenenti alla stessa Forza armata o di polizia e tra militari appartenenti a diverse Forze armate o corpi, in caso di matrimonio. Si tratta di un principio che, sia pure in modo controverso, è stato già accolto in via interpretativa dalla giurisprudenza e corrisponde alle disposizioni costituzionali riguardanti il diritto all'unità della famiglia e il buon andamento dell'amministrazione nonché, più in generale, il diritto di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Conclude, osservando che se la specificità del personale del comparto può ammettere una certa compressione di alcune garanzie costituzionali, non può tuttavia comportare una penalizzazione del trattamento giuridico ed economico.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CANTONI dichiara chiusa la discussione generale, proponendo di fissare il termine per

la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti per martedì 7 giugno, alle ore 17.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2716**

(AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

G/2716/1/1 e 4

SALTAMARTINI

Il Senato,

premessi che:

– con il provvedimento in esame si prevede lo stanziamento, per gli anni 2011, 2012 e 2013, di somme destinate ad incrementare il fondo perequativo di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, destinato al personale del Comparto sicurezza e difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, interessato dal «blocco» retributivo previsto dal medesimo decreto-legge;

– le modalità per l'individuazione delle misure compensative e per la ripartizione degli stanziamenti per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013 sono rimesse a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

– occorre prevedere modalità attuative che consentano di utilizzare tutte le risorse stanziare, comprese quelle non impiegate o non impegnate nell'anno di riferimento;

impegna il Governo:

ad intraprendere ogni idonea iniziativa volta a prevedere il mantenimento in bilancio delle eventuali somme residue del fondo perequativo per gli anni 2011, 2012 e 2013, anche ad incremento delle dotazioni stabilite per i medesimi anni, nonché a consentire l'utilizzo delle stesse somme non impiegate o non impegnate nell'anno precedente, anche attraverso modalità attuative da definire con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione degli stanziamenti relativi a ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010.

Art. 1.**1.1**

BIANCO, SCANU, ADAMO, AMATI, INCOSTANTE, BASTICO, CECCANTI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, DE SENA, GASBARRI, Mauro Maria MARINO, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di 115 milioni di euro» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2011, di 140 milioni di euro».

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: «assegni una tantum» con le parole: «assegni perequativi individuali, aventi la stessa natura giuridica dell'emolumento corrispondente».

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

«4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

- a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri;
- b) Ministri e Vice ministri;
- c) Sottosegretari di Stato;
- d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
- e) Presidenti di Autorità indipendenti.

4-bis. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare

risparmi non inferiori a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

1.2

SCANU, BIANCO, ADAMO, AMATI, INCOSTANTE, BASTICO, CECCANTI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, DE SENA, GASBARRI, Mauro Maria MARINO, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «115 milioni di euro» con le seguenti: «140 milioni di euro».

Conseguentemente, sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente aumento, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, delle aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 140 milioni di euro all'anno per gli anni 2011, 2012 e 2013».

1.3

BIANCO, SCANU, ADAMO, AMATI, INCOSTANTE, BASTICO, CECCANTI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, DE SENA, GASBARRI, Mauro Maria MARINO, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SANNA, VITALI

Al comma 2, sostituire le parole da: «con quota parte delle risorse corrispondenti alle minori spese» sino a: «Fondo unico giustizia» con le seguenti: «con quota parte delle risorse derivanti dai risparmi di gestione realizzati sul bilancio ordinario del Ministero della difesa e con quota parte delle risorse derivanti dai risparmi di gestioni realizzati sui bilanci ordinari del Ministero dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali».

1.4

BIANCO, SCANU, ADAMO, AMATI, INCOSTANTE, BASTICO, CECCANTI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, DE SENA, GASBARRI, Mauro Maria MARINO, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il secondo periodo dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: "La misura e la ripartizione dei trattamenti di cui al presente articolo sono individuate mediante l'attuazione delle procedure di concertazione e contrattazione e recepite con separati decreti del Presidente della Repubblica, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195"».

1.5

D'ALIA, SERRA

*Al comma 3, sostituire le parole: «una tantum» con le seguenti: «pe-
requisiti individuali, aventi la stessa natura giuridica dell'emolumento
corrispondente».*

1.6

D'ALIA, SERRA

*Al comma 3, sostituire le parole: «, anche con riferimento al perso-
nale interessato alla corresponsione,» con le seguenti: «, con riferimento al
personale interessato alla corresponsione,».*

1.7

D'ALIA, SERRA

*Al comma 3, sostituire le parole: «nonché all'applicazione dell'arti-
colo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,» con
le seguenti: «in relazione all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,».*

1.8

CAFORIO, PARDI, CARLINO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'entità, la ripartizione e i tempi di erogazione dei trattamenti devono essere individuati attraverso le procedure di concertazione e contrattazione e recepite da appositi decreti del Presidente della Repubblica, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 195 del 12 maggio 1995».

1.9

D'ALIA, SERRA

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. All'onere derivante dal comma 3, pari a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4-*bis*.

4-*bis*. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'I-STAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

- a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
- b) Ministri e Vice Ministri;
- c) Sottosegretari di Stato;
- d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
- e) Presidenti di Autorità indipendenti.

4-*ter*. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 di-

cembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

1.10

CAFORIO, PARDI, MASCITELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede mediante aumento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative a sigari, sigaretti, sigarette, tabacco da fumo, tabacco trinciato, tabacco da fiuto, tabacco da masticare, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 115 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013».

1.0.1

SCANU, BIANCO, ADAMO, AMATI, INCOSTANTE, BASTICO, CECCANTI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, DE SENA, GASBARRI, Mauro Maria MARINO, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, dell'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppressi.

2. I risparmi di spesa di cui al comma 1, sono destinati all'incremento della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1».

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Mercoledì 18 maggio 2011

2^a Seduta*Presidenza del Presidente della 2^a Commissione***BERSELLI**

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (n. 357)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 19 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore per la 2^a Commissione, senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), riferisce dapprima sul provvedimento in titolo, il quale è volto al recepimento delle direttive n. 2008/99/CE e 2009/123/CE in materia di inquinamento provocato dalle navi ed introduzione di sanzioni per violazioni. Si sofferma dapprima sull'articolo 1 il quale reca modifiche al codice penale, introducendo due nuove fattispecie: il reato di uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, di cui al nuovo articolo 727-*bis*; e il reato di danneggiamento di *habitat* di cui al nuovo articolo 733-*bis*. Dà conto poi dell'articolo 2 del provvedimento, il quale introduce in seno al decreto legislativo n. 231 del 2001 un articolo 25-*decies* rubricato «reati ambientali». Riferisce infine sull'articolo 3, il quale reca la clausola di invarianza finanziaria.

Con riguardo all'atto del Governo in esame invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di responsabilità quali quelle di cui agli articoli illustrati configurabili anche in assenza dei requisiti del dolo e della colpa. Relativamente all'articolo 25-*decies* ritiene necessaria una più attenta valutazione sotto il profilo del principio di tassatività nella parte in cui la definizione delle fattispecie penali è rimessa ad atti amministrativi. L'estensione poi degli illeciti ambientali anche alle persone giuridiche impone a suo parere una riflessione sul piano della certezza del diritto. Conclude rilevando l'esigenza di valutare l'incompatibilità delle norme del provvedimento in esame con le disposizioni già vigenti di carattere settoriale quali quelle ad esempio operanti in materia venatoria.

Il senatore ALICATA(PdL), relatore per la 13^a Commissione, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, che introduce nuove fattispecie di reato nel codice penale e integra la disciplina sulla responsabilità amministrativa per reati inserendo i reati ambientali e prevedendo le relative sanzioni. In particolare, l'articolo 1 introduce l'articolo 727-*bis*, che prevede sanzioni nei confronti di chi uccide o cattura specie animali protette, ovvero distrugge o detiene esemplari di specie vegetali, parimenti protette, e l'articolo 733-*bis*, che dispone l'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda non inferiore a 3.000 euro nei confronti di chi distrugge o deteriora significativamente un *habitat* all'interno di un sito protetto. L'articolo 2 introduce – con la previsione dell'articolo 25-*decies* – una serie di sanzioni applicabili alle persone giuridiche in conseguenza della loro responsabilità amministrativa connessa ai reati ambientali. Con riferimento alla previsione relativa alle sanzioni interdittive di cui al comma 7 dell'articolo 2 e limitatamente al traffico illecito di rifiuti, appare utile evidenziare come questa fattispecie appaia di maggiore gravità rispetto alle altre considerate nell'articolo in esame, costituite per lo più da reati di carattere contravvenzionale. Ciò giustifica la previsione di una sanzione pecuniaria più elevata di quelle stabilite per gli altri reati considerati. Occorrerebbe quindi valutare l'opportunità di calibrare le sanzioni previste per tale fattispecie incriminatrice anche in considerazione della minore gravità delle altre fattispecie, graduando coerentemente le sanzioni interdittive. L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Si sofferma poi nel merito del provvedimento, rilevando che l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009) pone come principio da osservare, nell'esercizio della delega per l'attuazione delle direttive indicate nella stessa legge comunitaria, quello secondo il quale le sanzioni penali devono essere fissate nei limiti dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni. Conseguentemente, l'eventuale previsione di delitti nello schema di decreto in esame realizzerebbe una violazione della legge di delega, sulla base dell'articolo 76 della Costituzione, poiché la distinzione tra delitti e contravvenzioni nell'ordinamento nazionale si fonda sul criterio formale risultante dal combinato disposto degli articoli 17 e 39 del codice penale. Sulla base di tali considerazioni, la necessità di prevedere adeguate sanzioni a carico

degli autori di gravi fattispecie criminose contro l'ambiente non può pertanto essere soddisfatta in questa sede, rendendosi necessaria la predisposizione a tal fine di un apposito provvedimento legislativo.

Il presidente BERSELLI dichiara aperta la discussione.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) ritiene che lo schema di decreto legislativo in esame tradisca lo spirito e gli obiettivi della direttiva comunitaria n. 99 del 2008, che mira alla definizione di un sistema penale ambientale nell'ambito del quale siano previsti specifici delitti contro l'ambiente. Tale esigenza è ancor più sentita, in Italia, dove più radicati sono i fenomeni di criminalità ambientale, spesso organizzata. Le risposte fornite a tale esigenza dall'Atto di Governo n. 357 sono però insufficienti ad avviare un'azione di contrasto effettivo alle cosiddette ecomafie. Dopo aver ricordato che più volte il Parlamento si è espresso in maniera trasversale sull'esigenza di una migliore tutela penale ed ambientale, conclude ribadendo il parere contrario del suo Gruppo in considerazione dei limiti e delle modalità di intervento con cui il Governo intende dare attuazione alla delega contenuta nella legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009).

Presenta quindi uno schema di parere del Gruppo Democratico (pubblicato in allegato)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) manifesta la propria disponibilità a valutare l'opportunità di integrare la proposta di parere anche attraverso il recepimento di osservazioni formulate dai senatori dell'opposizione.

Il senatore ORSI (*PdL*) interviene sul tema delle sanzioni connesse al bracconaggio ricordando che la legge n. 157 del 1992 già prevede un sistema sanzionatorio abbastanza articolato e coerente. Il recepimento della direttiva n. 99 del 2008 rischia invece di determinare un'assimilazione tra gli abbattimenti delle specie protette senza considerare il numero degli esemplari abbattuti, né il pregio della specie, e soprattutto senza distinguere, a livello sanzionatorio, tra chi abbatte un esemplare di una specie assolutamente non confondibile con altre, pertanto presumibilmente ponendo in essere una condotta dolosa, e chi invece abbatte un esemplare di una specie simile a specie diversa e cacciabile. Auspica pertanto che il recepimento della citata direttiva n. 99 rappresenti l'occasione per apportare correttivi alla legge n. 157 del 1992 rispettosi della coerenza del sistema sanzionatorio. Rileva infine la necessità di un riferimento più puntuale alla direttiva 92/43/CEE (cosiddetta «Direttiva *habitat*») allorché lo schema di decreto legislativo in esame intende definire le responsabilità e le sanzioni connesse alla fattispecie prevista dal nuovo articolo 733-bis del codice penale.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) presenta uno schema di parere (pubblicato in allegato) che si riserva di illustrare nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
LI GOTTI E DI NARDO SULL'ATTO
DEL GOVERNO N. 357**

Le Commissioni permanenti 2^a e 13^a riunite del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo n. 357, preso atto che della direttiva comunitaria in materia di tutela penale dell'ambiente il Governo ha ritenuto di poter recepire, di fatto, alcuni limitati aspetti non valutando di cogliere l'occasione per introdurre nel codice penale, seppur nei limiti concessi dalla delega (peraltro inserita in un provvedimento non assegnato in sede referente alle Commissioni ambiente e giustizia) un apposito titolo sui delitti contro l'ambiente. L'atto di Governo, rispetto all'incriminazione delle persone fisiche, si limita, infatti, a prevedere l'introduzione, nel codice penale, di due soli nuovi reati (uccisione o possesso di specie animali selvatiche o vegetali protette, articolo 727-*bis*; danneggiamento di *habitat*, articolo 733-*bis*). Allo stesso modo, non si registra, nello schema di decreto in oggetto, un rafforzamento delle sanzioni tale da rendere la relativa disciplina efficace, proporzionale e dissuasiva, come la normativa comunitaria di riferimento imporrebbe (articolo 5 della citata direttiva 2008/99/CE). Ne consegue che, a differenza di quanto avviene in altri paesi europei, i reati ambientali continuano ad essere perseguiti in Italia alla stregua di illeciti minori, per lo più contravvenzionali;

considerato che lo schema di decreto in titolo risulta essere stato emanato nell'imminenza dello scadere del termine previsto dalla legge, ma il notevole lasso di tempo intercorso tra la delega di cui alla legge comunitaria 2009 e l'atto in esame non sembra aver giovato ad un approfondimento dei temi oggetto della delega medesima. Non si è dunque avviato l'auspicato processo di sistematica riorganizzazione dell'impianto sanzionatorio penale ambientale, essendo il Governo partito dall'assunto che tutte le condotte individuate nella direttiva (diverse da quelle di cui ai nuovi articoli 727-*bis* e 733-*bis*) siano già sanzionate dall'ordinamento nazionale. La normativa in materia resta dunque ancora frammentata tra codice penale, codice ambientale e numerose altre leggi speciali e non si procede all'atteso salto di qualità tra delitti e reati contravvenzionali;

le uniche novità di rilievo, pur apprezzabili, riguardano l'auspicata introduzione della responsabilità delle persone giuridiche nei reati ambientali commessi a loro vantaggio o interesse, che già in passato si era cercato invano di introdurre nell'ordinamento;

i limiti posti dalla legge delega, le modalità di recepimento fatte proprie dal Governo e la perdurante mancata introduzione dell'auspicato

«Titolo VI-bis – Dei delitti contro l’ambiente» nel codice penale, sono tutte condizioni che contribuiscono al mancato coordinamento della normativa penale ambientale ed alla stessa mancanza di sistematicità dell’intervento proposto dallo schema di decreto in esame;

la necessità di un intervento sistematico e coerente in materia di tutela penale dell’ambiente, in assenza di una iniziativa di più ampia portata del Governo, postula – anche successivamente all’approvazione del presente schema di decreto legislativo – l’indifferibilità di un celere esame delle numerose proposte di legge presentate in materia e tuttora giacenti in Parlamento, assicurando necessariamente un paritario coinvolgimento delle Commissioni ambiente e giustizia in un settore tanto delicato ed importante, anche al fine di prevenire ulteriori problemi quali quelli derivanti dalla formulazione della legge delega n. 96 del 2010;

tenuto conto dei principi contenuti nella mozione n. 1-00344 nonché dell’ordine del giorno G103 (testo 2) accolto dal Governo nella seduta n. 489 del 19 gennaio 2011 in cui si evidenzia l’insufficienza di un presidio sanzionatorio in materia di tutela dell’ambiente imperniato quasi esclusivamente su fattispecie contravvenzionali;

esprimono parere favorevole con le seguenti condizioni:

nel rispetto di una tipizzazione di illeciti conforme ai principi fondamentali del diritto penale e alla luce del fatto che la direttiva 2008/99/CE propone membri uno *standard* minimale di tutela penale, consentendo espressamente a ciascuno Stato di mantenere in vigore o adottare misure più stringenti finalizzate ad una efficace tutela penale dell’ambiente (considerando n. 12 della direttiva), siano mantenuti i criteri del pericolo astratto per individuare il momento della punibilità e della colpa per l’individuazione della responsabilità, risultando di minor efficacia rispetto alla normativa vigente – e quindi contraria alla direttiva – una impostazione volta ad introdurre reati strutturati nella sola forma di reati di danno o di pericolo concreto, per i quali risulterebbe inoltre arduo provare il nesso di offesa con singole condotte ;

sia valutato, per le fattispecie di cui allo schema di decreto legislativo in esame, un rafforzamento del regime sanzionatorio in armonia col sistema penale vigente, alla luce delle disposizioni di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/99/CE e tenuto conto del fatto che la scelta della pena comporta conseguenze di natura processuale o sostanziale che contribuiscono ad una minor o maggior efficacia ed afflittività del regime sanzionatorio, anche in considerazione della pendenza in Senato di altri disegni di legge che inciderebbero sul regime prescrizionale in modo particolarmente penalizzante per il contrasto ai reati ambientali e alle violazioni in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica;

sia valutata, nella medesima ottica di assicurare compatibilità e coerenza con l’ordinamento, l’opportunità di recepire altresì quanto previsto specificamente dagli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE, in termini tali da evitare qualunque sovrapposizione disfunzionale con il sistema penale vigente e di assicurare in ogni caso una maggior effettività

e dissuasività del regime sanzionatorio, sempre nel rispetto del considerando n. 12 della direttiva medesima;

con riferimento al nuovo articolo 727-*bis* del codice penale – valutata la imprescindibilità di una clausola di riserva che faccia salva l'eventualità che il fatto costituisca più grave reato, in assenza della quale si avrebbe un regime sanzionatorio persino più blando dell'attuale – sia mantenuta la scelta operata nello schema relativamente alla punibilità di ogni condotta di distruzione di una quantità di esemplari di flora o fauna anche tale da non incidere sullo stato di conservazione della specie e quindi senza necessariamente far riferimento (nel rispetto del Considerando 12) alla possibile scriminante della trascurabilità dell'impatto, il cui apprezzamento viene correttamente rimesso al giudice ed alle norme generali sulla punibilità;

con riferimento al nuovo articolo 733-*bis* del codice penale si valuti l'opportunità di chiarire la nozione di «*habitat*», al fine di evitare che la maggior tutela sia riservata solo alle aree rientranti nella rete europea «Natura 2000» ed in termini tali da evitare comunque ogni interferenza della fattispecie, in senso meno dissuasivo e deterrente, rispetto a quanto attualmente previsto per le altre aree protette dal diritto interno;

con riferimento all'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ai reati ambientali ed alle conseguenti sanzioni interdittive e sanzioni pecuniarie, sia favorito il processo di adeguamento dei modelli organizzativi aziendali al fine di consentire alle imprese di ricorrere, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, alla causa esimente qualora ne abbiano titolo. Sia, inoltre, assicurato il coordinamento tra le sanzioni amministrative pecuniarie previste per gli enti e le ammende previste per le persone fisiche autori dei reati presupposto, in modo da assumere a riferimento il sistema sanzionatorio più deterrente ed efficace e di assicurare comunque che le ammende non siano inferiori ai costi di bonifica;

siano rafforzate le sanzioni previste per le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, con particolare riferimento ai rifiuti radioattivi e per la prevenzione dei fenomeni di inquinamento derivante dalle navi, anche in termini di una maggior attività di prevenzione e monitoraggio, compresa una celere ed efficace entrata in funzione del SISTRI;

il Governo favorisca attivamente, per quanto di competenza, l'esame, presso le Commissioni 2^a e 13^a riunite, dei disegni di legge finalizzati all'introduzione nel codice penale dei delitti contro l'ambiente, in modo da assicurare un più efficace contrasto a reati di grave allarme sociale quali l'inquinamento ambientale, la frode, il disastro e le attività delle *ecomafie*, con particolare riferimento ai disegni di legge nn. 2656 e 2620, in quanto incidenti anche sulla responsabilità delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, ed agli altri disegni di legge in materia, presentati da diversi Gruppi parlamentari.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
DELLA SETA, DELLA MONICA, CAROFIGLIO,
CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE LUCA, DI
GIOVAN PAOLO, FERRANTE, GALPERTI, MARITATI,
MAZZUCONI, PERDUCA SULL'ATTO DI GOVERNO
N. 357**

Le Commissioni permanenti 2^a e 13^a riunite esaminato lo schema di decreto legislativo n. 357

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame recepisce nel nostro ordinamento, in attuazione della delega contenuta all'articolo 19 della legge n. 96 del 2010, i contenuti della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

la delega indicava, quali principi e criteri direttivi specifici, la introduzione tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminali indicate nelle direttive, nonché la previsione, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati ambientali, adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive;

per il pieno recepimento delle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, e per evitare di incorrere in infrazioni comunitarie, l'adeguamento del nostro ordinamento alle previsioni delle direttive avrebbe richiesto un ampio e coordinato intervento, prendendo spunto dai migliori esempi esistenti a livello europeo;

considerato che:

la direttiva 2008/99/CE ha come obiettivo positivo quello di ottenere che gli Stati membri introducano, nel proprio diritto penale interno, sanzioni penali che garantiscano una più efficace tutela dell'ambiente, con un grado di deterrenza maggiore rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori del diritto civile;

la direttiva rappresenta, pertanto, un importante cambiamento nel sistema delle fonti normative del diritto penale ambientale, in quanto istituisce un livello minimo di armonizzazione in relazione alle attività contro l'ambiente che devono essere considerate reati, e un sistema di responsabilità penale anche per le persone giuridiche, in grado di garantire una più efficace tutela dell'ambiente stesso;

lo schema di decreto legislativo in esame non prevede neppure un delitto ambientale. Le due tipologie di reato previste riguardano esclusivamente la fauna e gli habitat protetti, mentre per il resto si conferma quanto già esistente oggi in Italia per gli altri reati ambientali;

in particolare, nel caso dell'inquinamento ambientale, l'Unione europea dettaglia con precisione all'articolo 3 della direttiva, relativo alle infrazioni, quali attività, illecite o poste in essere intenzionalmente o per grave negligenza, debbano essere considerati reati; il decreto legislativo di recepimento, invece, trascura tale specificazione, e in conseguenza di ciò in Italia, ancora oggi, chi inquina gravemente l'ambiente in maniera dolosa o per grave negligenza, non commette un delitto, e non va incontro a nessuna sanzione efficace, proporzionata e tanto meno dissuasiva;

sarebbe dunque necessaria l'introduzione nel codice penale dei delitti contro l'ambiente, quali l'inquinamento ambientale; la frode; il disastro ambientale; il delitto di ecomafia – con pene reclusive graduate in base alla gravità degli illeciti e il «ravvedimento operoso», con riduzioni di pena per chi collabora con la giustizia o, addirittura, la «non punibilità», per chi volontariamente rimuove il pericolo o il danno prima che sia iniziata l'azione penale;

in merito alla suddetta previsione di delitti contro l'ambiente nel codice penale sono stati presentati, sia in questa che nelle precedenti legislature, diversi disegni di legge d'iniziativa sia del governo che del Parlamento, sottoscritti da numerosi parlamentari di diverso orientamento politico, e sono state formulate proposte specifiche, approvate con voto unanime, dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti;

esprime parere favorevole condizionato alle seguenti modifiche e integrazioni:

1. che venga dato pieno e fedele recepimento alle direttive europee 2008/99 e 2009/123;

2. che si provveda ad inserire dopo il Titolo VI del Libro II del codice penale, il seguente:

«TITOLO VI-BIS DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

«Art. 452-bis. – (*Violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale*) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni aventi forza di legge in materia di tutela dell'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo, nonché del patrimonio artistico, architettonico, archeologico o storico, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata se dal fatto deriva pericolo per l'aria, le acque, il suolo e il sottosuolo; se ne deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a sei anni se dal fatto deriva un danno per l'aria, le acque, il suolo e il sottosuolo; se ne deriva un danno per un'area naturale protetta, la pena è della reclusione da tre a sette anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applica la reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione grave, la reclusione da quattro a undici anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni

Se dal fatto deriva un disastro ambientale, si applicano le pene della reclusione da tre a dodici anni e della multa da euro 25.000 a euro 150.000.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti previste dal presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena vengono operate sulla quantità di pena risultante dall'aumento delle predette aggravanti.

Art. 452-ter. – (Associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale) – Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 452-bis ovvero dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Chi partecipa all'associazione di cui al primo comma è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è dieci o più o se tra i partecipanti vi sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se taluno degli associati ha riportato condanne per il delitto di associazione di tipo mafioso, previsto dall'articolo 416-bis, ovvero per un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Art. 452-quater. – (Inosservanza colposa delle disposizioni in materia ambientale) – Chiunque, nello svolgimento anche di fatto di attività di impresa, in violazione delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 452-bis, cagiona per colpa un danno per l'aria, le acque, il suolo e il sottosuolo, nonché per il patrimonio artistico, architettonico, archeologico o storico, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se dal fatto di cui al primo comma deriva un danno per un'area naturale protetta, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 452-quinquies. – (Frode in materia ambientale) – Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale vigente ovvero fa uso

di documentazione falsa ovvero illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da due a otto anni.

Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo frutto di falsificazione, ovvero di corruzione ovvero rilasciato a seguito dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

In riferimento ai reati previsti dal presente titolo, l'autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illecitamente ai sensi del secondo comma, è equiparata alla situazione di mancanza di autorizzazione.

Art. 452-*sexies*. – (*Ravvedimento operoso*) – Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori, nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 452-*bis*, commi primo, secondo e terzo, e all'articolo 452-*quater* sono diminuite della metà se l'autore, prima dell'apertura del dibattimento, provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Il giudice dispone la sospensione del procedimento per un tempo congruo a consentire all'imputato di eseguire la bonifica.

Art. 452-*septies*. – (*Pene accessorie*) – La condanna per alcuno dei delitti previsti dal presente titolo comporta:

- a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per un periodo non inferiore a cinque anni;
- b) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per un periodo non inferiore a cinque anni;
- c) l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

Per i delitti previsti dal presente titolo, il giudice con la sentenza di condanna e con quella a richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale ordina la bonifica e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, condizionando all'adempimento di tali obblighi l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena.

Art. 452-*octies*. – (*Confisca*) – Per i delitti previsti dal presente titolo, il giudice, con la sentenza di condanna o con quella a richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale ordina sempre la confisca, ai sensi dell'articolo 240, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dagli articoli 452-*bis* e 452-*ter*, il giudice, fatti salvi i diritti di terzi in buona fede, ordina sempre la confisca del prezzo e del profitto

del reato, ovvero, quando non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo abbia la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».

3. che al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, siano apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 25-*sexies* è inserito il seguente:

«Art. 25-*sexies*.1. – (*Delitti in materia ambientale*). – 1. In relazione ai delitti previsti dal titolo VI-*bis* del libro II del codice penale commessi nell'interesse della persona giuridica o a suo vantaggio ai sensi dell'articolo 5, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1 l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno»;

b) dopo l'articolo 26, è inserito il seguente:

«Art. 26-*bis*. – (*Collaborazione della persona giuridica in materia ambientale*). – 1. In riferimento ai delitti in materia ambientale indicati all'articolo 25-*sexies*.1, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta dalla metà a due terzi se l'ente, immediatamente dopo il fatto, porta a conoscenza della pubblica autorità l'avvenuta commissione del reato.

2. Nel caso previsto dal comma 1 non può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 18».

4. che all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, al comma 1, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,» siano inserite le seguenti:

«nonché per taluno dei delitti previsti dal titolo VI-*bis* del libro II del codice penale,».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 18 maggio 2011

287^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(2) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive

(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori

(17) Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive

(27) PETERLINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

(28) PETERLINI e PINZGER. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino-Alto Adige

(29) PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime

(93) Vittoria FRANCO. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione

(104) Helga THALER AUSSERHOFER. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento

(110) CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(111) *CUTRUFO*. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza

(257) *Silvana AMATI ed altri*. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive

(696) *SARO*. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

(708) *CECCANTI ed altri*. – Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità

(748) *MOLINARI ed altri*. – Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza

(871) *CUFFARO*. – Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1105) *PERDUCA ed altri*. – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1549) *CECCANTI ed altri*. – Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1550) *CABRAS ed altri*. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(1566) *CHITI ed altri*. – Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1807) *ESPOSITO ed altri*. – Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci

(2098) *CECCANTI ed altri*. – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali

(2293) *RUTELLI ed altri*. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali

(2294) *RUTELLI ed altri*. – Norme per l'elezione del Senato della Repubblica

(2312) *CECCANTI ed altri*. – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(2327) *CECCANTI ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale*

(2357) *MUSSO. – Nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la conseguente modifica dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(2387) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – Indizione di un Referendum deliberativo sulle leggi elettorali per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica*

(2421) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica degli articoli 56 e 58 della Costituzione in materia di mandato parlamentare*

(2634) *SANNA ed altri. – Modifiche alla disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato*

(2650) *BIANCO. – Revisione delle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato, nonché per la revisione dei testi unici in materia elettorale*

– e petizioni (nn. 4, 12, 247, 329, 367, 417, 533, 614, 729, 813, 847, 883, 938, 1042, 1073, 1077, 1128, 1152 e 1201 ad essi attinenti)

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2, 3, 17, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 696, 708, 748, 871, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807, 2098, 2293, 2294, 2312, 2327, 2357, 2387, 2421 e 2650, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2634 e rinvio; esame del disegno di legge n. 2634, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2, 3, 17, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 696, 708, 748, 871, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807, 2098, 2293, 2294, 2312, 2327, 2357, 2387, 2421 e 2650 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il relatore MALAN (*PdL*) propone di esaminare il disegno di legge n. 2634, d'iniziativa del senatore Sanna e di altri senatori, congiuntamente alle altre iniziative in titolo.

La Commissione conviene.

Il relatore MALAN (*PdL*) rileva che il disegno di legge n. 2634 prevede una disciplina analoga per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, basata sulla istituzione, presso ciascuna Regione per il Senato e presso le circoscrizioni per la Camera dei deputati, di un numero di collegi uninominali pari a due terzi dei seggi.

Le liste sono formate da gruppi di candidati collegati in numero non inferiore al cinquanta per cento e non superiore ai collegi uninominali. In ciascun collegio uninominale viene eletto al primo turno il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, se il risultato è superiore al quaranta per cento dei voti. In caso contrario, si procede a un secondo turno tra i due candidati che hanno ottenuto il risultato migliore. Il rimanente

terzo dei seggi è attribuito con metodo proporzionale (d'Hondt), previo scorporo dei voti attribuiti ai candidati eletti al primo turno. Si utilizza una soglia di sbarramento pari al 5 per cento dei voti espressi o al 3 per cento dei voti attribuiti a gruppi di candidati collegati tra loro. Le liste devono essere composte in modo da non contenere un numero di candidati dello stesso sesso superiore a due terzi.

Conclude, sottolineando che il disegno di legge non prevede l'assegnazione di un premio di maggioranza e stabilisce il divieto di candidature multiple, nonché di candidature contestuali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DI ATTI COMUNITARI

Il senatore BIANCO (*PD*), considerati i rilevanti profili costituzionali, sottolinea la necessità di esaminare con particolare attenzione, ai fini della formulazione delle osservazioni alla Commissione giustizia, l'atto comunitario COM (2011) 126 definitivo, riguardante le decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, e l'atto comunitario COM (2011) 127 definitivo, relativo alle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Il PRESIDENTE condivide le considerazioni svolte dal senatore Bianco e assicura che in Commissione sarà svolto un esame particolarmente accurato, in sede di formulazione delle osservazioni alla Commissione di merito.

La seduta termina alle ore 16,15.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 18 maggio 2011

238^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERSELLI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) fa presente di aver predisposto una nota scritta contenente i rilievi critici svolti nel corso del proprio intervento in discussione generale sul disegno di legge n. 1880-B. Chiede quindi alla Presidenza che tale documento sia acquisito agli atti e allegato al resoconto dei lavori della Commissione.

Il presidente BERSELLI ritiene non accoglibile la richiesta testé formulata dal senatore Li Gotti, in quanto l'unica forma di pubblicità consentita dei lavori parlamentari in sede referente è rappresentata dal resoconto sommario. Assicura comunque all'oratore che il documento depositato sarà acquisito agli atti della Commissione e posto a disposizione di ogni senatore che ne faccia richiesta.

Il senatore CASSON (*PD*) pur ritenendo apprezzabili i resoconti sommari predisposti dagli Uffici, ritiene che il carattere tecnico delle considerazioni dovrebbe imporre una completa pubblicità. Per tale ragioni invita la Presidenza a rivedere la prassi finora maturata, autorizzando l'allegazione al resoconto anche di note scritte.

Il presidente BERSELLI, pur ritenendo che la questione sollevata sia meritevole di approfondimento, osserva che una singola Commissione non può innovare autonomamente la prassi che regola la pubblicità dei lavori,

che ha anche un fondamento regolamentare. Si riserva perciò di sottoporre la questione all'attenzione del Presidente del Senato.

Il senatore SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*) invita la Presidenza a valutare l'opportunità di rinviare il seguito della discussione generale congiunta alla conclusione delle operazioni elettorali di ballottaggio, i cui risultati sono destinati ad influire anche sui tempi d'esame dei provvedimenti in titolo.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) intervenendo sull'ordine dei lavori chiede alla Presidenza di consentire ai senatori, laddove ne facciano richiesta, di poter integrare gli interventi già svolti in sede di discussione generale una volta assegnato anche il disegno di legge del senatore Casson.

Il senatore PERDUCA (*PD*) interviene brevemente sui lavori delle Commissioni 1ª e 2ª riunite chiedendo quale sia l'intendimento del Comitato ristretto in ordine alle misure di cui al disegno di legge n. 2494 in materia di sicurezza ed in particolare alla norma che riconosce ai comuni il potere di rilasciare i permessi di soggiorno.

Sui lavori delle Commissioni 1ª e 2ª riunite prende la parola anche la senatrice DELLA MONICA (*PD*), la quale chiede al Presidente delucidazioni sui tempi di svolgimento delle audizioni deliberate per l'istruttoria legislativa. Invita inoltre la Presidenza a valutare, nella predisposizione del calendario dei lavori delle Commissioni riunite stesse, anche le attività della Commissione bicamerale antimafia.

Il presidente BERSELLI (*PdL*), nell'assicurare alla senatrice Della Monica che concederà spazi per l'integrazione dei primi interventi svolti in discussione generale, fa presente che le ulteriori questioni sollevate da lei e dal senatore Perduca saranno sottoposte all'attenzione delle Commissioni 1ª e 2ª riunite.

IN SEDE REFERENTE

(1880-B) GASPARRI ed altri. – *Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno erariale, prescrizione e durata del processo*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(2696) LI GOTTI ed altri. – *Disposizioni in materia di circostanze, recidiva e prescrizione del reato*

(2705) DELLA MONICA ed altri. – *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore VALENTINO (*PdL*) avverte che non è stato ancora assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 2718, preannunciato nella seduta di ieri dal senatore Casson.

Interviene quindi in discussione generale il senatore PERDUCA (*PD*) il quale esprime preliminarmente il proprio rammarico per il mancato accoglimento della proposta di rinvio formulata dal senatore Serra.

Al riguardo osserva come i recenti risultati elettorali avrebbero dovuto indurre la maggioranza ed il Governo ad accantonare discutibili iniziative in materia di giustizia come quella in esame, che non hanno mostrato di assicurare quel ritorno propagandistico elettorale che si attribuiva loro. In realtà di ben altri interventi avrebbe bisogno la gravissima crisi della giustizia, testimoniata in primo luogo dalla situazione carceraria; sottolinea come il Governo abbia reiteratamente riconosciuto le criticità del sistema penitenziario senza avere però a tutt'oggi predisposto alcuna soluzione reale.

Le inefficienze della giustizia italiana, in particolare quella civile, nonché i pesanti ostacoli al libero esercizio dell'arte forense contribuiscono poi ulteriormente a penalizzare l'economia italiana, inficiando gli investimenti esteri.

Dopo aver svolto talune considerazioni sui dati relativi ai procedimenti penali estinti per prescrizione, si sofferma sulla questione relativa alla custodia cautelare in carcere. Tutta la politica giudiziaria della maggioranza è stata inficiata, fin dall'inizio della legislatura, da un pregiudizio ideologico e populistico, per il quale l'unico pericolo per la sicurezza al Paese è rappresentato dalla popolazione extra comunitaria ed in particolare di etnia *rom*.

Le inefficienze della giustizia italiana inoltre sono da attribuirsi anche ad un dilagante fenomeno di panpenalizzazione, sul quale sta incisivamente e provvidenzialmente intervenendo la Corte costituzionale. Al riguardo ricorda le recenti pronunce della Consulta con le quali è stato di fatto smantellato l'impianto dei vari pacchetti sicurezza. La drammatica situazione giudiziaria dovrebbe indurre il Governo e la maggioranza a porre mano urgentemente ad una riforma complessiva del codice penale e non già a dar seguito a riforme di natura costituzionale della giustizia, le quali considerando l'attuale situazione politica, sembrano destinate all'insabbiamento. Per quanto concerne la riduzione dei tempi di prescrizione osserva come siano del tutto infondati i rilievi di coloro che ritengono che tale misura possa rappresentare uno stimolo per i pubblici ministeri per concludere entro tempi ragionevoli i giudizi.

Il senatore GALPERTI (*PD*), dopo aver ricordato le principali tappe del lungo *iter* d'esame del disegno di legge n. 1880-B, esprime il proprio disorientamento per il sostanziale ridimensionamento dell'oggetto del provvedimento. Dopo aver espresso il proprio apprezzamento per le analisi svolte sotto il profilo del diritto comparato dal senatore Carofiglio, sottolinea come non vi sia alcuna contrarietà in linea generale all'istituto

della prescrizione. I rilievi critici formulati infatti debbono considerarsi riferiti unicamente alla disciplina che di tale istituto si vuole introdurre. A ben vedere l'ordinamento italiano, in seguito all'approvazione della cosiddetta legge Cirielli, già contempla una «prescrizione breve», con il provvedimento in esame non si comprende quindi l'utilità di introdurre una nuova tipologia di prescrizione ancor più breve. L'elevato numero di processi che ogni anno sono dichiarati estinti per effetto della prescrizione dovrebbe indurre la maggioranza ed il Governo a rivedere la legge n. 251 del 2005 e non già ad insistere per un'ulteriore riduzione dei termini di prescrizione.

I recenti interventi governativi sembrano tutti ispirati ad una *ratio* di accanimento giudiziario nei confronti dell'istituto processuale, senza il ben che minimo tentativo di risolvere gli elementi di maggiore criticità quali il fenomeno del panpenalismo e l'elevato aumento di riti processuali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 18 maggio 2011

204^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

CANTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.

La seduta inizia alle ore 8,55.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario COSSIGA risponde all'interrogazione n. 3-02061 della senatrice Pinotti, su comportamenti discriminatori nei confronti delle donne in servizio nelle Forze armate, osservando che la componente femminile – in progressiva crescita sotto il profilo numerico, sia sotto l'aspetto del livello gerarchico conseguito – rappresenta circa il 3,5 per cento delle Forze armate ed assolve, al pari dei colleghi di sesso maschile, i compiti istituzionalmente previsti, senza alcuna limitazione per l'accesso e senza discriminazioni in termini funzionali e di possibilità di carriera. Anche nei teatri operativi, la presenza si attesta su una percentuale pari a circa il 3,3 per cento, e per taluni specifici incarichi, risulta essenziale per il conseguimento degli obiettivi della missione, come ad esempio, nelle attività che comportano la necessità di avvicinare il mondo femminile nei territori islamici.

Ricorda quindi che l'ingresso delle donne nelle Forze armate è stato, inizialmente, calibrato attraverso le cosiddette aliquote massime, per consentire all'amministrazione militare di avviare ogni possibile iniziativa – soprattutto sotto l'aspetto logistico-infrastrutturale – che potesse contribuire alla loro ottimale integrazione, mentre a partire dal 2006 è stato garantito l'ingresso del personale femminile senza alcun vincolo. Sulla base delle esperienze già maturate dai principali paesi *partners*, l'immissione delle donne nelle Forze armate è pertanto avvenuta nel pieno rispetto dei principi di pari opportunità e di equità di trattamento.

Il rappresentante del governo rileva inoltre che sebbene non si rilevino particolari problematiche connesse al reclutamento del personale femminile, si continua ad oggi nell'impegno per favorire e monitorare l'integrazione del citato personale. A tale scopo, la legge ha previsto il Comitato consultivo per l'inserimento del personale volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, che coadiuva il Capo di Stato maggiore delle Difesa e il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza all'azione di indirizzo, coordinamento e valutazione da proporre ai responsabili dei dicasteri interessati, ritenute necessarie per promuovere la presenza delle donne nelle Forze armate e il loro ruolo nelle missioni internazionali alle quali il Paese parteciperà. Per dare concretezza a tale previsione normativa era peraltro stato emanato, il 19 giugno 2000, uno specifico decreto del ministro della Difesa, di concerto con quello delle Finanze e delle Pari opportunità.

L'Italia è poi costantemente impegnata sul versante internazionale, essendo presente, con propri rappresentanti, nel *Committee on gender perspectives*, organo consultivo del Comitato militare della NATO, con il compito di individuare e di adottare misure tese a favorire l'impiego del personale femminile, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite n. 1325 del 2000.

Con particolare riferimento a quanto rappresentato nell'interrogazione, precisa che le condotte di natura persecutoria non sono assolutamente tollerate in ambito militare, in quanto, minando lo spirito di corpo e il senso di appartenenza all'Istituzione, costituiscono un elemento destabilizzante per le Unità nelle quali si opera. In nessun caso, tali fenomeni trovano pertanto accondiscendenza all'interno della compagine militare, ma, al contrario, nei loro confronti sono state avviate con determinazione campagne colte alla cosiddetta tolleranza zero. La condanna di ciascun evento di natura lesiva dell'integrità fisica e morale della persona è sostanziata da azioni di continuo monitoraggio, con periodici richiami nei confronti di tutto il personale, ai differenti livelli ordinativi, relativamente alla necessità di non sottovalutare gli episodi denunciati. Infatti, anche le segnalazioni informali vengono attentamente vagliate e verificate, al fine di far emergere l'eventuale sussistenza delle citate fenomenologie.

Tutte le componenti dello strumento militare hanno poi elaborato proprie direttive sulla tematica e svolgono attività di prevenzione, comunicazione e indottrinamento sia in forma diretta, attraverso colloqui, seminari, incontri periodici, sia tramite la realizzazione di opuscoli dedicati, ed in proposito, lo Stato maggiore della Difesa, già nel 2002, ha emanato una direttiva sull'etica militare che fornisce indicazioni alla linea di comando per prevenire e contrastare eventuali comportamenti critici di interrelazione tra il personale, sollecitando l'azione dei comandanti nelle fasi di prevenzione, di accertamento e di adozione dei provvedimenti ritenuti necessari.

Si può, dunque, sostenere che le Forze armate e l'Arma dei carabinieri sono fortemente impegnate, a tutti i livelli di comando, nel contrasto di ogni forma di prevaricazione fisica e morale, nell'ottica di prevenire o,

quantomeno, far emergere i fenomeni devianti, laddove sussistenti, sia per poterli adeguatamente e prontamente gestire, sia per salvaguardare il personale dipendente e preservare la disciplina e l'armonia negli ambienti di lavoro.

Per quanto concerne episodi discriminatori nei confronti delle donne, i fenomeni del nonnismo, come pure quelli relativi al *mobbing* o alle molestie sessuali, essi sono oggetto di attento e costante monitoraggio da parte delle Forze armate e sono, peraltro, riportati nelle relazioni sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze armate, resa annualmente dal ministro della Difesa al Parlamento, in base all'articolo 10 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Da tale attività di osservazione è emerso che le fattispecie riconducibili ad atti di nonnismo sono pressoché scomparse (1 caso dal 2006 al 2009), mentre i fenomeni del *mobbing* e della molestia sessuale – rilevati dal 2008 – sono estremamente circoscritti, come affermato anche dal Presidente della Corte militare d'appello, nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario del 25 febbraio 2011.

In particolare, con riferimento agli atti di molestia sessuale, sono stati registrati 6 casi nel 2008, 11 casi nel 2009 e 5 casi nel 2010. Sebbene in presenza di una contrazione del fenomeno, il livello di attenzione rimane comunque sempre elevato, così da individuare tempestivamente eventuali sintomi di malessere del personale ed evitare l'insorgenza di fattori di rischio. Inoltre, l'attuazione della normativa in materia di pari opportunità, la problematica di genere e quelle relative alla violazione dei diritti delle donne, hanno carattere di priorità nei piani di studio degli istituti di formazione delle Forze armate e nei programmi addestrativi destinati al personale che partecipa a missioni militari di pace, nei quali è previsto l'inserimento di moduli formativi su tali tematiche.

Dopo aver ricordato, altresì, quanto affermato dal ministro della Difesa, nel corso della riunione del Comitato per l'inserimento delle donne nelle Forze armate, tenutasi il 12 febbraio 2010, sull'effettiva parità tra i due sessi e sulla necessità di mantenere un'adeguata attenzione a questo particolare tema, sottolinea il personale impegno assunto dallo stesso per l'immediata attivazione ed il più proficuo utilizzo del fondo di tre milioni di euro per il triennio 2008-10, di cui all'articolo 2, commi 458-460, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, destinato alla realizzazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia presso enti e reparti del ministero della Difesa.

Replica la senatrice PINOTTI (PD), rilevando che il quadro rappresentato dal sottosegretario appare sostanzialmente veritiero, dando conto di un positivo inserimento della componente femminile all'interno delle Forze armate. Tuttavia, considerata la particolare attenzione data dai *mass media* agli episodi discriminatori contro le donne, invita altresì a mantenere un costante ed elevato livello di attenzione sul tema.

Dopo aver salutato positivamente la marcata diminuzione dei fenomeni di nonnismo, conclude dichiarandosi soddisfatta delle delucidazioni ricevute.

IN SEDE REFERENTE

(1100) COSTA ed altri. – Innalzamento dei limiti d'età per l'ammissione alla partecipazione ai concorsi per il transito nei ruoli normali da parte degli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli speciali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile scorso.

Il presidente CANTONI, dopo aver brevemente riepilogato l'*iter* del provvedimento, constata che non risultano ulteriori iscritti a parlare in sede di discussione generale, dichiarando contestualmente conclusa tale fase procedurale.

Replica quindi agli intervenuti il sottosegretario COSSIGA, rilevando che il provvedimento in esame presenta numerosi rilievi di criticità. Premesso, infatti, che il limite di età per l'accesso al ruolo normale da parte degli ufficiali appartenenti ai ruoli speciali era già stato elevato da passati interventi legislativi, i requisiti richiesti sarebbero posseduti da pochissimi ufficiali aventi il grado di capitano. Infine, gli ufficiali transitati nel ruolo normale a seguito delle modifiche introdotte dal disegno di legge si troverebbero nell'impossibilità di raggiungere un grado superiore a quello che avrebbero conseguito rimanendo nel ruolo speciale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1282) NEGRI. – Estensione al personale militare delle norme a sostegno della maternità e della paternità previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile scorso.

Intervengono brevemente i senatori PINOTTI (PD) e GASBARRI (PD), aggiungendo la propria firma all'emendamento 1.2 (*pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 20 aprile*).

Il sottosegretario COSSIGA invita quindi i presentatori a valutare l'opportunità di procedere al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, in ordine alle quali l'esecutivo non può che assumere una posizione contraria.

La senatrice NEGRI (PD), prima firmataria dell'emendamento 1.2, domanda delucidazioni in ordine agli elementi di natura tecnica che osterebbero all'adozione dell'istituto dell'aggregazione, che appare, al contrario, una valida soluzione per sostenere la maternità e la paternità del personale delle Forze armate.

Il senatore DEL VECCHIO (PD) precisa, altresì, che il numero dei beneficiari di quanto previsto dalla proposta emendativa in questione sarebbe decisamente esiguo.

Il sottosegretario COSSIGA si riserva di fornire ulteriori elementi conoscitivi sul punto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(162) RAMPONI. – Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale militare allo scadere del periodo di ausiliaria

(168) RAMPONI. – Disposizioni per la determinazione del trattamento di quiescenza del personale militare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 23 marzo scorso.

Il presidente CANTONI, dopo aver ricordato che il relatore Torri aveva dichiarato chiusi i lavori del Comitato ristretto, osserva che sarebbe possibile deliberare di assumere il disegno di legge n. 168 (recante l'opportuna copertura finanziaria), quale testo-base per il prosieguo dei lavori, e fissare, conseguentemente, il termine per la presentazione allo stesso di eventuali emendamenti.

La Commissione delibera quindi di assumere il disegno di legge n. 168 quale base per il prosieguo dei lavori, cui andranno riferiti eventuali ordini del giorno ed emendamenti da presentarsi entro venerdì 27 maggio, alle ore 17.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PEGORER (PD) sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 2158, recante la sanatoria per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia cessato dal servizio a domanda e collocato in quiescenza nella posizione di riserva nel periodo compreso tra il 28 settembre 1996 ed il 31 dicembre 1997.

Il presidente CANTONI osserva che la calendarizzazione del predetto provvedimento non era prevista nella presente settimana in quanto era ancora pendente il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, che scadrà nella giornata odierna alle ore 19. L'iscrizione all'ordine del giorno potrà pertanto aver luogo a partire dalla prossima settimana.

In relazione, quindi, al disegno di legge n. 988, in materia di restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra, ricorda che nella seduta antimeridiana del 23 marzo il relatore Esposito aveva illustrato gli emendamenti a sua firma, in ordine ai quali il rappresentante del Governo si era riservato di compiere degli approfondimenti concernenti la copertura finanziaria. L'esame potrà pertanto proseguire quando l'Esecutivo sarà pronto a riferire al riguardo.

Infine, per quanto attiene al disegno di legge n. 2489 (d'iniziativa del senatore Ramponi), relativo all'istituzione dei vicari dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate, dà conto della recente assegnazione di un disegno di legge vertente su analoga materia (n. 2598, d'iniziativa dei senatori Caforio ed altri e recante l'abrogazione delle norme istitutive dei Vice Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza), ricordando che la Commissione sarà chiamata a deliberare, al riguardo, sia in ordine all'audizione dei tre Capi di Stato maggiore delle Forze armate e dei due Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, sia relativamente all'eventuale congiungimento dell'esame dei due provvedimenti.

Il senatore PEGORER (*PD*) ribadisce l'opportunità di udire anche le rappresentanze militari, stante la particolarità della tematica affrontata.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) osserva che i due disegni di legge appaiono sostanzialmente diversi. La proposta a sua firma, infatti, muove da considerazioni di carattere funzionale e prescindono dalle valutazioni in ordine all'effettiva utilità delle figure vicarie già presenti all'interno dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Replica il senatore CAFORIO (*IdV*), esprimendo forti perplessità sui contenuti del disegno di legge n. 2489, anche in ragione dei rilevanti oneri economici da esso comportati.

Il sottosegretario COSSIGA osserva, incidentalmente, che le tematiche affrontate dai due disegni di legge, pur essendo attinenti alla stessa problematica generale, non appaiono del tutto sovrapponibili.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) ribadisce la necessità di affrontare in maniera unitaria gli argomenti trattati dai due provvedimenti, ponendo l'accento sull'inopportunità di prevedere ulteriori benefici economici a favore degli organismi di vertice a fronte della marcata insufficienza di quelli previsti, per il restante personale, dal decreto-legge n. 27 del 2011.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) ribadisce che lo scopo del disegno di legge recante la sua firma prescinde da ogni considerazione relativa alla ragione istitutiva delle cariche vicarie presenti nell'Arma dei carabinieri e nella Guardia di finanza. Per quanto attiene, poi, agli oneri finanziari, essi potrebbero essere differiti prevedendo, tramite un apposita proposta emendativa, l'applicazione della normativa prevista dalla manovra del 2010 agli emolumenti corrisposti ai titolari della nuova carica.

La Commissione delibera infine di iscrivere all'ordine del giorno delle sedute della prossima settimana i disegni di legge nn. 2489 e 2598, nonché di procedere all'audizione dei Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente CANTONI, apprezzate le circostanze, propone di sconvocare la seduta già prevista per domani, giovedì 19 maggio, alle ore 8,45.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,30.

205^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CANTONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente della Federazione italiana per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza (AIAD), ingegner Remo Pertica, accompagnato dal segretario generale, dottor Carlo Festucci.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CANTONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato aveva fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

In assenza di osservazioni contrarie, tale forma di pubblicità sarà dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Così resta stabilito.

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi congrui.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui criteri per la pianificazione dell'ammodernamento degli armamenti e sullo stato della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto Difesa: audizione del Presidente della Federazione italiana per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza (AIAD)

L'ingegner PERTICA rileva innanzitutto che la Federazione delle industrie dell'aerospazio, della difesa e della sicurezza raggruppa, attualmente, più di 120 società con oltre 52.000 dipendenti, rappresentando un fatturato complessivo di oltre 13 miliardi di euro, di cui 7 in esportazione. Nel dettaglio, il settore concentra la maggior parte nell'ambito della ricerca e sviluppo (circa il 12 per cento della spesa complessiva del Paese), ma poco nella ricerca tecnologica, dove gli ultimi grandi investimenti risalgono agli anni ottanta del secolo scorso con l'apparecchio EH-101 (che posizionò l'industria elicotteristica nazionale ai vertici del settore), il velivolo AMX (che ha qualificato la politica industriale nel settore aeronautico negli anni a venire), ed il progetto terrestre Catrin, che già anticipava l'attuale dottrina net-centrica.

L'industria della Difesa ha poi sempre avuto negli anni un forte effetto trainante sull'economia del Paese, e genera utili risorse anche per realizzare importanti acquisizioni all'estero, che permettono di esportare la tecnologia italiana nel mondo e di conquistare mercati importanti. Inoltre, l'industria della difesa contribuisce al bilancio dello Stato con 4,3 miliardi di euro, a fronte dei 4,6 dedicati dai ministeri della Difesa e dello Sviluppo economico al *procurement* ed alla ricerca e sviluppo. Tuttavia, per continuare a seguire questo percorso virtuoso, appare necessario non solo continuare ad innovare i prodotti ma anche difendere il mercato nazionale dalla concorrenza, sempre più forte e proveniente anche da società ubicate nei paesi emergenti.

L'Italia, infatti, è stata in grado di sviluppare ed esportare in tutto il mondo le proprie realizzazioni anche grazie a finanziamenti più elevati di quelli odierni (negli anni '80, infatti, il *budget* corrispondeva a circa 8 miliardi di euro attuali, a fronte dei 4,7 messi a disposizione nel 2011), che, al contrario, non consentono di sostenere adeguatamente i vari programmi e prendere parte alle collaborazioni internazionali in ruoli rappresentativi, e sotto questo aspetto si rendono necessari, per il futuro, degli interventi significativi. Le predette istanze, peraltro, sono particolarmente sentite an-

che in sede europea, come testimoniato dall'approvazione di due importanti direttive sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza ed in ordine alla semplificazione dei trasferimenti, all'interno dell'Unione, dei prodotti destinati alla difesa. Sempre in tale ambito, non vanno poi passate sotto silenzio le iniziative tese a sostenere la politica europea di sicurezza e difesa a sostegno dell'*European Defence Technological & Industrial Base* e dell'*European Defence Equipment Market*.

Nonostante questa forte spinta verso il rilancio dell'industria europea, anche attraverso il varo di programmi cooperativi internazionali, è stato recentemente siglato un accordo bilaterale franco-inglese, che prevede collaborazioni sul piano operativo tra le Forze armate dei due paesi e lo sviluppo di programmi industriali su base esclusiva, soprattutto per quanto attiene allo sviluppo degli aeromobili senza pilota, sia da ricognizione strategica (UAV), che da combattimento (UCAV), che potrebbero sostituire, nel futuro, gli attuali caccia *Eurofighter*. L'esclusione, da parte del predetto accordo, di tutte le altre nazioni dell'Unione rappresenta una grave minaccia per l'industria nazionale (che ad oggi impiega, nel settore aeronautico, 17.000 addetti di cui 11.000 presso la sola Finmeccanica), per la quale la possibilità di collaborare allo sviluppo di tali apparecchi potrebbe salvaguardare eccellenze e posti di lavoro. Sotto tale aspetto, l'AIAD si è fatta parte attiva nella difesa degli interessi nazionali, prendendo contatti con le associazioni industriali degli altri tre paesi firmatari della *Letter of Intent* (Germania, Spagna e Svezia), allo scopo di verificare il loro stato di allerta nei confronti dell'accordo franco-britannico, la possibilità di creare iniziative parallele tramite accordi bi e multilaterali e lanciare nuovi programmi cooperativi tra tutte le nazioni interessate (tra cui spiccano i mini satelliti lanciabili da piattaforme aeronautiche ed il cosiddetto elicottero aereo). Tali proposte, giudicate molto positivamente anche da parte francese ed inglese, ed al riguardo sono in corso azioni e discussioni (l'ultima avrà luogo proprio il 19 maggio, a Londra), per verificare possibili punti di intesa.

Dopo essersi soffermato sull'importanza del carattere duale rivestito da molti programmi di ricerca, che consente delle positive ricadute delle risorse in essi investite anche nel mondo civile, l'oratore compie una panoramica dei settori che vedono coinvolta l'industria italiana della difesa. Nel dettaglio, essi sono il settore aeronautico ed elettronico (dove ampio è lo spettro di prodotti offerti e dove spiccano importanti *partnership* commerciali che hanno portato alla realizzazione di prodotti di eccellenza), quello navale (dove l'azienda Fincantieri concentra le proprie risorse sulla semplificazione costruttiva delle navi militari, la riduzione degli equipaggi di bordo, la bassa osservabilità della nave, il rispetto dell'ambiente e la riduzione dei costi di esercizio), il settore missilistico (dove le maggiori sfide sono rappresentate dall'omogenizzazione dei requisiti interforze, dall'approntamento di efficaci pianificazioni finanziarie a medio e lungo termine e dalla risposta industriale in ordine a soluzioni modulari in grado di ridurre costi, rischi e tempi), il settore spaziale (che necessita di maggiori

investimenti e dove l'esperienza italiana si concretizza in numerose applicazioni *dual use*), ed infine quello terrestre (particolarmente importante in quanto le forze di terra sono quelle, ad oggi, maggiormente sollecitate, anche in relazione agli impegni internazionali assunti dal Paese).

Conclude ponendo l'accento sulle maggiori priorità per l'industria della difesa italiana, ossia la certezza nella copertura finanziaria dei programmi, la valorizzazione delle eccellenze ed il sostegno al cosiddetto sistema-paese.

Interviene, sull'ordine dei lavori, il senatore PEGORER (PD), invitando la Commissione a valutare l'opportunità di non esaurire la procedura informativa nell'odierna seduta, stanti i numerosi e particolari elementi di dettaglio emersi dall'illustrazione dell'ingegner Pertica che richiedono, per contro, un'analisi particolarmente ponderata.

Alle considerazioni svolte dal senatore Pegorer si associa il senatore DEL VECCHIO (PD).

Il senatore ESPOSITO (PdL), relatore sull'indagine conoscitiva in titolo, osserva che la presente procedura informativa potrebbe concludersi anche successivamente allo svolgimento delle ulteriori audizioni previste dal programma dell'indagine. Ciò al fine di offrire alla Commissione uno spettro il più possibile completo di elementi di valutazione, anche in chiave comparativa.

Nell'associarsi a quanto rilevato dal relatore Esposito, il senatore TORRI (LNP) domanda chiarimenti in ordine ai programmi *dual use*.

Replica brevemente l'ingegner PERTICA, osservando che i programmi a carattere duale (ossia utilizzabili anche in ambito civile), investono tanto il campo aeronautico (gli UAV, infatti, ben potrebbero essere utilizzati anche per finalità di protezione civile), quanto quello navale (dove l'azienda Fincanteri si sta specializzando anche nella realizzazione di *yacht* di lusso), quanto ancora in quello informatico (come attestato dal programma di controllo del traffico approntato dalle regioni Liguria e Piemonte, che condivide alcune metodologie derivate da quelli di natura net-centrica).

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente CANTONI ringrazia infine l'ingegner Pertica per la sua disponibilità, rinviando a prossima seduta il seguito della procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 18 maggio 2011

523^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (n. 328)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 maggio scorso.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, allegata al resoconto, avvertendo che nella seduta pomeridiana avrà luogo il dibattito e la successiva votazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2716) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 4^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che è a disposizione dei senatori una nota trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, in cui vengono forniti chiarimenti circa alcuni profili problematici sollevati nella nota del Servizio del bilancio.

Il senatore MORANDO (*PD*) evidenzia come il documento governativo non fornisca risposta alla questione fondamentale, consistente nel fatto che eventuali risparmi di spesa connessi alle missioni internazionali di pace, anziché andare in economia, vengono reimpiegati per l'eventuale erogazione di indennità *una tantum*, eludendo così un principio generale di contabilità pubblica.

Il senatore FERRARA (*PdL*) manifesta perplessità per il fatto che, secondo il documento governativo, soltanto alcune previsioni contenute nell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 vengono scontate ai fini della quantificazione dei tendenziali.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) rileva una forte criticità della copertura, laddove si fa riferimento ad eventuali minori spese connesse alle missioni di pace.

Altresì esprime scetticismo sul ricorso al Fondo unico per la giustizia, considerato che le modalità di utilizzo del medesimo risultano legislativamente vincolate.

Il PRESIDENTE sottolinea come le criticità delineate dai colleghi Ferrara e Massimo Garavaglia possano trovare risposta, considerando che l'articolo 1, comma 2, prevede soltanto la mera possibilità di un ulteriore incremento del fondo per l'erogazione dell'indennità *una tantum*, per cui l'eventuale maggiore spesa risulta senz'altro condizionata dall'individuazione di adeguate risorse.

Ritiene poi necessario che il Governo fornisca adeguati chiarimenti ai rilievi sollevati dal senatore Morando sul rispetto dei principi generali della contabilità pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2715) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26, recante misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BONFRISCO (*PdL*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono rilievi da formulare.

La Commissione approva un parere non ostativo sulle proposte emendative.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 328

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, considerato che:

il provvedimento prefigura un nuovo quadro di strumenti procedurali e di assetti organizzativi volti a superare le criticità che finora hanno ostacolato il raggiungimento di risultati soddisfacenti nell'utilizzo delle risorse destinate alla promozione delle aree sottoutilizzate;

la nuova disciplina appare idonea rendere più efficace la politica di coesione ed a promuovere le innovazioni utili, sia sul piano dei contenuti che delle regole di programmazione ed attuazione, a conseguire risultati più tempestivi ed incisivi;

in tale finalità, l'introduzione del Documento di indirizzo strategico individua criteri e requisiti secondo cui destinare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che consentiranno, attraverso una attenta selezione dei progetti ammissibili, di concentrare le risorse medesime in interventi di forte significatività;

nell'ambito di tali criteri appare di rilievo la espressa previsione di indicatori che soddisfino requisiti di affidabilità statistica, prossimità all'intervento tempestività di rilevazione, nonché il riferimento a meccanismi sanzionatori;

risulta altresì importante lo strumento del Contratto istituzionale di sviluppo, che definendo in forma vincolante tempi, obiettivi e compiti di ciascuno dei contraenti che operano l'intervento, sostanzia in maniera efficace la responsabilità di ciascuno di essi;

in tal senso operano anche le disposizioni introdotte nel provvedimento in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;

esprime, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) gli interventi individuati ai sensi del presente decreto siano finalizzati a perseguire anche la perequazione infrastrutturale;

b) la clausola di invarianza di cui all'articolo 6, comma 5, sia riferita alla finanza pubblica e non solo al bilancio dello Stato;

c) nella relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, siano forniti elementi informativi in merito all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto;

d) fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21 della legge n. 42 del 2009, il Governo riferisca alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sulla realizzazione degli interventi previsti dal presente decreto.

524^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (n. 328)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore MORANDO (*PD*) interviene sulla proposta di parere illustrata nella seduta antimeridiana dal presidente Azzollini, formulando preliminarmente una valutazione di dissenso sulle premesse. Per quanto riguarda, invece, la parte dispositiva, reputa innanzitutto opportuno convertire le osservazioni in condizioni.

Nel dettaglio, dopo aver valutato positivamente le osservazioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, propone di riformulare l'osservazione di cui alla lettera *a)*, al fine di esplicitare il nesso tra le norme contenute nel decreto legislativo e la preventiva ricognizione delle dotazioni infrastrutturali delle singoli regioni, così che gli interventi previsti dal provvedimento in esame vengano prioritariamente finalizzati al perseguimento della perequazione infrastrutturale.

Propone poi di inserire nella parte dispositiva due ulteriori rilievi: il primo relativo alla necessità che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione siano vincolate, per l'intero periodo di programmazione, al conseguimento di obiettivi di riequilibrio. Tale finalità dovrebbe essere perseguita non certo modificando la natura di «spesa rimodulabile» delle risorse del Fondo, bensì prevedendo un vincolo politico volto ad evitare che si utilizzino le dotazioni del Fondo per la copertura finanziaria di provvedimenti ultronei rispetto agli obiettivi di riequilibrio.

Il secondo rilievo concerne invece la necessità di definire, nel testo del decreto legislativo, la natura delle risorse del Fondo, chiarendo se esse siano tutte di parte capitale oppure se una quota delle medesime sia di natura corrente, anche al fine di evitare una dequalificazione di bilancio.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) concorda con le proposte formulate dal senatore Morando, rilevando, peraltro, che l'utilizzo delle dotazioni del Fondo per operazioni di riequilibrio rappresenta un argomento volto a confermarne la natura di risorse in conto capitale.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, nel reputare condivisibili i rilievi sollevati dal senatore Morando, dichiara la disponibilità a correggere il parere, riformulando la lettera *a*) e recependo le due ulteriori questioni nelle nuove lettere *e*) ed *f*), fermo restando, tuttavia, il carattere di osservazioni, e non condizioni, della parte dispositiva.

Il senatore LUSI (*PD*) apprezza per le correzioni apportate dal presidente Azzollini rispetto all'iniziale proposta di parere, esprimendo tuttavia il rammarico del proprio Gruppo per la mancata conversione delle osservazioni in condizioni.

Pertanto, nel chiedere la votazione per parti separate, annuncia il voto contrario sulle motivazioni e il voto di astensione sulla parte dispositiva del parere.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*), nel ricordare che il Gruppo dell'Italia dei Valori ha presentato, presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, una proposta di parere alternativa a quello di maggioranza, annuncia il voto contrario sulla nuova proposta di parere avanzata dal Presidente Azzollini, ritenendo che le correzioni sollecitate dal Gruppo del partito democratico, pur rappresentando un passo in avanti, non siano tali da superare una valutazione di ferma contrarietà sul provvedimento in esame.

La senatrice CARLONI (*PD*), nell'associarsi alle dichiarazioni del collega Lusi, ribadisce una valutazione nettamente negativa sulle politiche intraprese dal Governo per il Sud Italia, soffermandosi, in particolare, sulla mancanza di un adeguato coordinamento tra i trasferimenti ordinari e gli stanziamenti straordinari in favore del Mezzogiorno.

In conclusione, ritiene che il provvedimento in esame dovrebbe trovare la forte contrarietà di tutti i parlamentari delle regioni dell'Italia meridionale.

Il presidente AZZOLLINI avverte che metterà ai voti, per parti separate, la proposta di parere favorevole, con osservazioni, allegata al resoconto di seduta.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con distinte votazioni, la Commissione approva le premesse della proposta di parere e, successivamente, la parte dispositiva recante le osservazioni.

IN SEDE CONSULTIVA

(2716) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 4^a riunite su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni e presupposti. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente AZZOLLINI rende noto che il Ministero dell'economia e delle finanze ha prodotto note volte a fornire risposta ai rilievi critici formulati dai Gruppi di minoranza.

Il senatore MORANDO (PD) si dichiara del tutto insoddisfatto dei chiarimenti forniti dal Governo, con particolare riferimento al ricorso a risparmi di spesa per finanziare l'erogazione di indennità *una tantum*, rilevando, peraltro, il rischio che il ricorso alle minori spese conseguenti alle missioni internazionali di pace non rappresenti neppure una copertura basata su minori oneri a legislazione vigente, considerata la cadenza semestrale dei rifinanziamenti di tali missioni.

Evidenzia, inoltre, che nella nota fornita dalla Ragioneria generale dello Stato nella giornata di ieri si ammette come gli emolumenti *una tantum* possano avere effetti ai fini dei trattamenti pensionistici.

Altresì si sofferma sull'articolo 1, comma 4, del decreto-legge, sottolineando come la riduzione, ai fini di copertura, dell'autorizzazione di spesa prevista per il riordino delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, pur accettabile sul piano contabile, sia tuttavia sintomatica di un'incongruenza dal punto di vista della programmazione politica, in quanto si definanzia un intervento su cui c'era stato l'impegno del Governo ad intervenire attraverso la legislazione delegata.

In merito, invece, al possibile ricorso al Fondo unico per la giustizia, ricorda che l'ISTAT ha classificato gli importi recuperati attraverso le confische effettuate dalle pubbliche autorità come operazioni prive di impatto sull'indebitamento: ne consegue che le relative risorse del Fondo unico per la giustizia, non costituendo indebitamento, non possono neppure essere utilizzate per finanziare oneri. In conclusione, ritiene che sul testo del provvedimento sia necessario approvare, a suo personale avviso, un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché non vi sono ulteriori interventi sul testo, il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, rilevando, con riferimento all'emendamento 1.1, che oltre alla valutazione della maxicopertura, risulta altresì necessario acquisire la relazione tecnica, ai fini della corretta quantificazione dell'onere che, per effetto della proposta emendativa, opererebbe «a regime» e non più *una tantum*. Occorre poi valutare l'emendamento 1.2, che propone una copertura alternativa a quella del testo del provvedimento, innalzandone peraltro l'onere. L'emendamento 1.3 va valutato in relazione al testo, nonché per quanto riguarda il rispetto dei principi di contabilità. L'emendamento 1.5 comporta maggiori oneri. Con riguardo all'emendamento 1.7, è necessario valutarne la portata normativa, in ordine ai profili finanziari. Occorre valutare la maxicopertura degli emendamenti 1.9 e 1.10. È necessario verificare la correttezza del meccanismo di copertura dell'emendamento 1.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, in relazione ai rilievi formulati dal relatore, propone l'espressione di un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.3 e 1.5 mentre, data la non particolare chiarezza del testo propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.7.

Il sottosegretario GENTILE si dichiara favorevole alla proposta avanzata dal Presidente.

Il senatore MORANDO (*PD*), dopo aver messo in rilievo la difficile interpretazione del testo cui è riferito l'emendamento 1.7 si dichiara favorevole alla proposta di semplice contrarietà avanzata dal Presidente in quanto anche il testo suscita dubbi sui quali tuttavia non sembrano esservi censure ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, il relatore LATRONICO (*PdL*) propone alla Commissione un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto della non rilevante entità degli effetti finanziari del provvedimento sul piano previdenziale ed osservando, in relazione all'articolo 1, comma 2, che le risorse volte ad incrementare in via eventuale il fondo dovrebbero essere destinate ad andare in economia ove non utilizzate, secondo un principio generale di contabilità pubblica.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3 e 1.5, di semplice contrarietà sulla proposta 1.7 e di nulla osta sulle restanti proposte.»

Il presidente AZZOLLINI, verificata la presenza del prescritto numero legale, mette in votazione la proposta di parere avanzata dal relatore.

La Commissione approva.

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI rileva preliminarmente la necessità di rivedere il parere non ostativo sul testo approvato nella seduta n. 431 del 4 novembre 2010, tenuto conto che gli articoli 7 e 8 – intervenendo sulla contabilità degli enti locali – si sovrappongono sia con le previsioni recate dal disegno di legge n. 2243 (cosiddetta «Carta delle autonomie»), sia con gli atti del Governo nn. 339 e 359, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, su cui, peraltro, questa Commissione dovrà pronunciarsi a partire dalla seduta di domani.

Il senatore MORANDO (PD) evidenzia come i richiamati articoli 7 e 8 del disegno di legge n. 2156 abbiano un impatto diretto con la disciplina contabilistica degli enti locali. Nell'auspicarne lo stralcio, propone che la Commissione riveda il proprio parere sul testo, formulando un'osservazione di carattere generale volta ad evitare sovrapposizioni tra il disegno di legge n. 2156, il disegno di legge n. 2259 e i decreti attuativi della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale.

Il PRESIDENTE aggiorna l'esame del provvedimento, preannunciando che nella seduta di domani verrà discusso un parere sul testo del disegno di legge in titolo di tenore analogo a quello auspicato dal senatore Morando.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta della Commissione già convocata per domani, alle ore 9, è integrato, in sede consultiva su atti del Governo, con l'esame degli schemi di decreto legislativo n. 339, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, e n. 359, recante disposizioni in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 328

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, considerato che:

– il provvedimento prefigura un nuovo quadro di strumenti procedurali e di assetti organizzativi volti a superare le criticità che, finora, hanno ostacolato il raggiungimento di risultati soddisfacenti nell'utilizzo delle risorse destinate alla promozione delle aree sottoutilizzate;

– la nuova disciplina appare idonea rendere più efficace la politica di coesione ed a promuovere le innovazioni utili, sia sul piano dei contenuti che delle regole di programmazione ed attuazione, a conseguire risultati più tempestivi ed incisivi;

– in tale finalità, l'introduzione del Documento di indirizzo strategico individua criteri e requisiti secondo cui destinare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che consentiranno, attraverso una attenta selezione dei progetti ammissibili, di concentrare le risorse medesime in interventi di forte significatività;

– nell'ambito di tali criteri appare di rilievo l'espressa previsione di indicatori che soddisfino requisiti di affidabilità statistica, prossimità all'intervento, tempestività di rilevazione, nonché il riferimento a meccanismi sanzionatori;

– risulta altresì importante lo strumento del Contratto istituzionale di sviluppo che, definendo in forma vincolante tempi, obiettivi e compiti di ciascuno dei contraenti che operano l'intervento, sostanzia in maniera efficace la responsabilità di ciascuno di essi;

– in tal senso operano anche le disposizioni introdotte nel provvedimento in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) sia esplicitato il nesso tra le norme contenute nel decreto legislativo in esame e la preventiva ricognizione delle dotazioni infrastrutturali delle singole Regioni, così che gli interventi previsti dal presente decreto legislativo siano finalizzati prioritariamente al perseguimento della perequazione infrastrutturale;

b) la clausola di invarianza di cui all'articolo 6, comma 5, sia riferita alla finanza pubblica e non solo al bilancio dello Stato;

c) nella relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, di cui all'articolo 10, comma 7, della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, siano forniti elementi informativi in merito all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto;

d) fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21 della legge n. 42 del 2009, il Governo riferisca alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sulla realizzazione degli interventi previsti dal presente decreto;

e) le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione siano vincolate – per tutto il periodo di programmazione – al conseguimento di obiettivi di riequilibrio, non nel senso di modificarne la natura di spesa rimodulabile, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, ma nel senso di un vincolo politico, coerente con la vitale esigenza di allungare il periodo di riferimento per l'attività di programmazione. Per questo, va in ogni caso evitato di fare ricorso alle risorse del Fondo per la copertura finanziaria di provvedimenti che non hanno nulla a che fare con le finalità di riequilibrio;

f) sia definita, nel testo del decreto legislativo, la natura delle risorse del Fondo, chiarendo se esse siano tutte di parte capitale o se una quota delle stesse sia di natura corrente, anche al fine di evitare una dequalificazione del bilancio.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 18 maggio 2011

258^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLO SVOLGIMENTO DI AUDIZIONI SVOLTE IN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente BALDASSARRI dà conto dell'audizione svolta, in sede di Ufficio di presidenza, nella giornata di ieri dalle ore 14,30 alle 15,30 del dottor Giovanni Kessler, direttore generale dell'Ufficio per la lotta antifrode, nell'ambito dell'esame dell'atto comunitario COM(2011)135 definitivo, relativo al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1074/1999. Comunica altresì che è iniziato il ciclo di audizioni per l'esame dell'atto comunitario COM(2011)121 definitivo riferito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, con l'audizione testé svoltesi del dottor Giovanni Sabatini per l'Associazione Bancaria Italiana.

IN SEDE REFERENTE

(2715) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26, recante misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario GENTILE replica agli intervenuti, commentando i principali elementi di riflessione emersi nel corso della discussione. In primo luogo sottolinea che la proposta di estendere, in via generale, la possibilità di tenere l'assemblea annuale delle società quotate entro centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, rischia di introdurre un elemento in eccessiva rigidità nell'ordinamento, incidendo negativamente sulla programmazione temporale dell'attività di gestione delle società. Inoltre, l'innovazione potrebbe essere superflua rispetto alla legislazione in vigore, dal momento che l'articolo 2364 del codice civile già conferisce all'organo amministrativo la facoltà di differire la convocazione dell'assemblea nel più lungo termine di centotanta giorni, a condizione che ciò sia previsto dallo statuto societario e ricorrano determinate esigenze legate alla struttura o all'oggetto sociale.

In secondo luogo, l'introduzione di limiti all'acquisizione da parte di soggetti esteri di partecipazioni in aziende di rilevante interesse nazionale potrebbe presentare profili di incompatibilità con i principi generali dell'ordinamento e con la normativa europea di settore.

Il relatore MURA (*LNP*), replicando agli intervenuti, sottolinea che il decreto-legge trae origine dall'esigenza di individuare risposte adeguate nei confronti delle aziende di rilevanza nazionale oggetto di tentativi di acquisizione da parte di soggetti stranieri. Rimarca la delicatezza del tema, che richiederebbe a suo parere il rispetto di un criterio di reciprocità nei confronti delle imprese straniere che intendono acquisire partecipazioni al capitale delle aziende di interesse nazionale. Si tratta di individuare una soluzione di equo bilanciamento degli interessi dei soggetti coinvolti, al fine di definire la posizione che lo Stato italiano dovrebbe assumere di volta in volta in presenza di tentativi di scalata. In tale contesto deve quindi essere collocata anche la valutazione dell'operato di Lactalis, considerato che la decisione di acquistare partecipazioni potenzialmente di controllo nel capitale della Parmalat rispondeva a una strategia di tipo aziendale, proprio in vista del successivo svolgimento dell'assemblea per la nomina degli organi sociali.

In termini generali sottolinea che il Governo ha introdotto misure per ampliare le fonti di finanziamento e di ricapitalizzazione delle piccole e medie imprese e rimarca quindi il carattere generale e non particolaristico del decreto-legge in esame. Infine ritiene pienamente condivisibile la tutela dell'italianità del settore agro-alimentare, rilevando come al suo interno siano presenti e operino realtà produttive di primo piano.

Il presidente BALDASSARRI avverte quindi che si procederà all'illustrazione degli emendamenti presentati e pubblicati in allegato al resoconto dell'odierna seduta.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) illustra congiuntamente gli emendamenti 1.1 e 1.3, ribadendo come non si può che prendere atto del sostanziale superamento del decreto-legge, vista l'evoluzione degli assetti pro-

prietari del gruppo Parmalat, pur comprendendo l'esigenza del Governo e della maggioranza di perfezionarne l'*iter* di conversione. Tuttavia, proprio la constatazione che il provvedimento è ormai privo di contenuto e significato dal punto di vista normativo sorregge e motiva l'orientamento di astensione della propria parte politica su di esso. Pertanto l'emendamento 1.1 intende restituire significato al provvedimento, con una modifica condivisa da più parti. Non risulta perciò comprensibile l'atteggiamento di contrarietà del rappresentante del Governo all'ipotesi di introdurre, in via generale e non solo per i bilanci 2010, l'ampliamento del termine di svolgimento delle assemblee annuali delle società di capitali. Inoltre esso è in stridente contrasto con la difforme valutazione offerta dal ministro Tremonti alla Camera dei deputati, secondo la quale il Governo si riserva di consentire alle società l'utilizzo del più ampio termine di centotanta giorni con una disposizione legislativa di carattere annuale da inserire nel provvedimento di proroga dei termini. Sottolinea quindi la contraddittorietà tra tali prese di posizione.

Rimarca in termini critici come il Governo stia trascurando l'esigenza di individuare strumenti e soluzioni adeguate per una politica di attrazione degli investimenti esteri, sottolineando viceversa la delicatezza e la strategicità di tale tema.

Infine ribadisce l'importanza di predisporre un piano di politica industriale, facendo presente al Governo e alla maggioranza che non è più possibile proseguire nell'adozione di misure di carattere propagandistico e dagli effetti economici limitati.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), nell'illustrare il proprio emendamento 1.2, ritiene opportuno richiamare le recenti dichiarazioni del presidente della Consob Giuseppe Vegas, il quale ha difeso il decreto-legge in esame negandone la natura di provvedimento sostanzialmente contrario alle logiche e ai meccanismi di un libero mercato.

Si passa quindi all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti illustrati.

Il relatore MURA (*LNP*) osserva che, in relazione alla questione oggetto dell'emendamento 1.1, si deve tener conto non solo dell'orientamento espresso nel corso dell'odierna seduta dal rappresentante del Governo, ma soprattutto della posizione più generale assunta dal ministro Tremonti e comunicata alla Camera dei deputati.

Specifica anche che l'emendamento 1.2, ove accolto, sarebbe in palese contrasto con lo spirito e la *ratio* del provvedimento. Infine la proposta 1.3 risulta sostanzialmente superflua, dal momento che, già a legislazione vigente, è escluso che il rinvio dell'assemblea possa configurare una causa di responsabilità degli amministratori.

Pertanto, per le ragioni esposte, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario GENTILE esprime un parere conforme a quello del relatore.

Si passa quindi alle votazioni.

Il presidente BALDASSARRI (*Misto-FLI*), intervenendo nel merito, preannuncia il proprio voto favorevole all'emendamento 1.1, ribadendo come il decreto-legge sia ormai sostanzialmente privo di contenuti normativi, alla luce dei recenti sviluppi negli assetti proprietari della Parmalat. Rimarca quindi l'esigenza di recuperarne il significato come strumento di carattere normativo, attraverso la modifica che l'emendamento 1.1 intende apportare al codice civile per quanto riguarda la fissazione a centotanta giorni del termine di svolgimento dell'assemblea annuale delle società, conferendo in tal modo carattere di stabilità alla disposizione prevista, soltanto per l'esercizio del 2010, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge.

Evidenzia che il proprio orientamento di voto favorevole, preso atto della contrarietà del rappresentante del Governo rispetto alla possibilità di apportare in tale sede la predetta modifica, è ulteriormente rafforzato dall'affermazione resa alla Camera dei deputati dal Ministro dell'economia e delle finanze, secondo la quale l'allungamento del termine di svolgimento dell'assemblea potrà essere valutato dal Governo anno per anno, con l'introduzione di una specifica disposizione normativa all'interno del provvedimento di proroga dei termini. Rispetto all'ipotesi di convertire il decreto-legge senza alcuna modifica, sottolinea che tale soluzione desta maggiori perplessità, a causa dell'incertezza normativa che si verrebbe a creare ogni anno per lo svolgimento delle assemblee delle società quotate. In aggiunta, l'eventuale scelta di consentire o meno l'ampliamento del termine di svolgimento finirebbe con il rivestire un carattere eccessivamente discrezionale, se non arbitrario.

Nel merito del decreto-legge, ribadisce la propria contrarietà a un disegno di politica industriale con interventi di favore per specifici settori economici, che rinunci all'elaborazione di un progetto più complessivo, capace viceversa di rafforzare i fattori della produzione. Inoltre, anche l'individuazione dei settori oggetto di intervento presenta il rischio di spequazioni e trattamenti diversificati privi di giustificazione dal punto di vista economico.

Pur ritenendo condivisibile, in termini generali, il nuovo ruolo della Cassa depositi e prestiti come strumento di investimento nelle aziende di interesse nazionale e di rilevanza strategica, giudica erronea la scelta di attribuire poteri discrezionali al Ministro dell'economia e delle finanze nell'individuazione dei settori di intervento.

Alla luce delle considerazioni espresse e tenuto conto delle sollecitazioni da più parti rivolte al Governo, l'oratore ribadisce l'invito a modificare il decreto-legge, introducendovi quelle disposizioni – indicate in precedenza – capaci di migliorare la normativa applicabile alle società; in caso contrario, sottopone al Governo l'opportunità di ritirare il provvedi-

mento, stante ormai la sua sostanziale inutilità, alla luce degli ultimi sviluppi concernenti gli assetti proprietari della Parmalat.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente BALDASSARRI pone in votazione l'emendamento 1.1, che risulta respinto.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione respinge anche gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) preannuncia l'astensione della propria parte politica: tale scelta è motivata dalla sostanziale inutilità del decreto-legge, come ampiamente già motivato. Ribadisce con forza l'esigenza di una politica industriale che sia capace di sostenere e rafforzare le potenzialità e i settori di eccellenza dell'economia italiana e la necessità di una discussione politica in grado di determinare scelte e strategie non più rinviabili.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), dopo aver ribadito l'inutilità e il superamento del decreto-legge, di cui rimarca la contrarietà ai normali meccanismi di funzionamento del mercato, preannuncia il voto contrario della propria parte politica, motivato dal giudizio complessivamente negativo sui contenuti del provvedimento.

Sottolinea in termini critici l'operato del commissario Bondi, che non ha ritenuto congruo, sulla base di una stima di valutazione operata dall'agenzia Goldman Sachs, il valore d'acquisto delle azioni della Parmalat – pari a 2,6 euro – indicato nell'OPA promossa da Lactalis. Tuttavia tale valutazione non risulta assolutamente in linea con il corrispettivo – pari a 1,9 euro – al quale la stessa Goldman Sachs ha collocato sul mercato le proprie azioni della Parmalat. Rimarca quindi le contraddizioni e la scarsa trasparenza che stanno accompagnando il passaggio di proprietà del gruppo agro-alimentare italiano in mano francese. Al riguardo esprime anche la preoccupazione che la qualità dei prodotti possa subire ricadute negative, a danno dei consumatori.

Il presidente BALDASSARRI (*Misto-FLI*) dichiara il proprio voto di astensione per le ragioni esposte in precedenza.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) preannuncia il voto favorevole del Partito della Libertà rispetto a un provvedimento che è risultato ampiamente condiviso dai soggetti interessati e che si colloca all'interno di uno snodo cruciale della vita economica del Paese.

Registra quindi con soddisfazione l'ampio dibattito svolto sulla possibilità di rendere strutturale il più lungo termine di centottanta giorni per

lo svolgimento delle assemblee sociali, previsto dall'articolo 1 soltanto in via temporanea. Si tratta di un tema che meriterebbe un'ulteriore e specifica riflessione, anche per valutare l'opportunità e la praticabilità dell'ipotesi, avanzata dal Governo, di poter introdurre tale misura anno per anno all'interno del provvedimento di proroga dei termini, i cui contenuti potrebbero però risultare troppo eterogenei.

Giudica pertanto pienamente condivisibile l'atteggiamento di cautela assunto dal rappresentante del Governo nel corso dell'odierna seduta rispetto alla proposta di modifica dell'opposizione, ma ritiene anche auspicabile che lo stesso Esecutivo valuti nuovamente la questione sulla scorta degli esiti della tornata assembleare in corso e dei riscontri offerti dalle stesse società quotate rispetto alla possibilità di fruire del più lungo termine di centottanta giorni.

La Commissione conferisce infine al relatore, senatore Mura, il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2715, di conversione del decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26, nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BALDASSARRI preannuncia che nelle sedute di martedì e mercoledì della prossima settimana proseguiranno le audizioni informali per l'esame dell'Atto comunitario COM (2011) 121 definitivo.

Sarà inoltre avviato l'esame dell'Atto comunitario COM (2011) 135 definitivo relativo all'indagine svolta dall'Ufficio per la lotta antifrode.

Per quanto concerne invece i disegni di legge in materia di riforma delle banche popolari, invita i Gruppi a far pervenire l'indicazioni sui soggetti da convocare in audizione in modo da programmarne lo svolgimento nel mese di giugno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2715**(AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)****Art. 1.****1.1**

BARBOLINI, MONGIELLO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 2364, secondo comma, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni";

b) il secondo periodo è abrogato.

1-bis. All'articolo 154-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni"».

1.2

LANNUTTI

Al comma 1, in fine, sopprimere le parole: «anche qualora tale possibilità non sia prevista dallo statuto della società».

1.3

BARBOLINI, MONGIELLO

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il rinvio dell'assemblea ai sensi del presente comma non dà luogo ad azione di responsabilità ai sensi degli articoli 2392 e 2395 del codice civile.».

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 18 maggio 2011

300^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Guido Alpa, presidente del Consiglio nazionale forense (CNF).

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e del segnale audio per l'audizione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti connessi all'eventuale abolizione del valore legale del diploma di laurea: audizione del Consiglio nazionale forense (CNF)

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 5 maggio scorso.

Il professor Guido ALPA, presidente del Consiglio nazionale forense (CNF), dopo aver ringraziato la Commissione per l'opportunità offerta, consegna una documentazione scritta che è frutto tanto di un approfondimento dell'Ufficio studi quanto di una riflessione già avviata da parte del Consiglio, che coinvolge altresì i temi della formazione del giurista, del rapporto tra corsi di laurea e tirocinio e dell'esame di Stato. L'audizione

odierna si configura dunque come un'ulteriore tappa di questo percorso nei confronti del quale il CNF ha alcune perplessità, in primo luogo in ordine al profilo dell'avvocato. In proposito sottolinea che la formazione pratica non può più essere circoscritta ai confini nazionali tenuto conto dell'importanza del mercato europeo e dell'espansione del diritto comunitario, che richiedono un approccio più comparatistico. Rileva inoltre che il diritto e la lingua italiani sono diventati recessivi nei rapporti contrattuali.

Si sofferma indi sulle diverse tradizioni forensi esistenti in Europa, una di stampo continentale l'altra di *common law*, le quali rendono difficile il confronto tra i corsi di laurea in giurisprudenza.

Un altro motivo di preoccupazione concerne i controlli sull'accesso all'università, sull'esame di laurea e sull'esame di Stato. Al riguardo si rammarica del livello decrescente di qualità della preparazione degli studenti, osservando che il valore legale del titolo di studio rappresenta ad oggi l'unica certificazione in grado di rafforzare i controlli.

Dà poi conto dell'esistenza di scuole di specializzazioni legali e scuole degli ordini forensi, evidenziando che queste ultime offrono una formazione più professionalizzante e consentono l'accesso a coloro i quali non riescono a frequentare le prime. Coglie indi l'occasione per precisare che, nel disegno di legge di riforma della professione forense, il CNF aveva proposto il riconoscimento delle scuole forensi che per ora non sono equiparate a quelle di specializzazione.

Afferma altresì che il Consiglio è favorevole al numero programmato nelle facoltà di giurisprudenza al fine di risolvere parzialmente il problema del numero molto ampio di studenti. Rammenta peraltro che l'introduzione del cosiddetto «3+2» non ha dato i risultati sperati e dunque è stato necessario ripristinare un ciclo unico, di durata quinquennale.

Dopo aver sottolineato come per gli studenti le difficoltà delle materie di studio aumentano proporzionalmente all'abbassamento del livello culturale medio, ribadisce la preferenza per il mantenimento del valore legale del diploma che fornisce alcune garanzie di tipo pubblicistico. Sarebbe invece auspicabile selezionare l'accesso tanto alle scuole forensi attraverso prove informatiche quanto all'esame di Stato mediante filtri di ingresso, onde verificare prima il livello di preparazione degli aspiranti avvocati. Dopo aver lamentato che i dati relativi all'esame di Stato sono piuttosto deludenti, anche a causa dell'utilizzo del codice commentato, reputa alquanto complessa l'intera vicenda e rimarca infine l'esigenza di controlli accurati soprattutto in fase di accesso alla professione in virtù di una selezione.

Seguono quesiti da parte dei senatori.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) tiene a precisare che il tema della qualità è all'attenzione della Commissione e del Governo, come dimostra la recente riforma dell'università. Nel rilevare l'enorme numero di avvocati in Italia domanda chiarimenti circa le ragioni della contrarietà all'abolizione del valore legale tenuto conto che l'attuale sistema non garantisce

alcuna attestazione di qualità. Deplora peraltro l'eccessiva facilità con cui in alcune zone è possibile acquisire il titolo di avvocato, indipendentemente dall'accertamento delle conoscenze.

Chiede altresì una valutazione circa il processo di accreditamento delle università, interrogandosi fra l'altro sull'affermazione contenuta nel documento del CNF circa una presunta equiparazione tra laureati e non laureati nel caso di abolizione del valore legale del diploma di laurea. Dichiarò poi di condividere l'analisi esposta circa lo stato del sistema universitario, rilevando tuttavia alcune incongruenze con le affermazioni rese nella documentazione.

Il senatore RUSCONI (*PD*) ritiene che l'audizione abbia confermato le perplessità del suo Gruppo nei confronti dell'indagine conoscitiva, come dimostra peraltro il fatto che il CNF giudica problematico il tema. Invitando a non banalizzare la questione, si sofferma sugli aspetti costituzionali e su quelli relativi agli ordini professionali, ricordando che il Senato ha di recente approvato un provvedimento relativo alla professione forense che – disciplinando gli albi professionali – presuppone il riconoscimento del valore legale del titolo di studio.

Esprime indi apprezzamento per la posizione illustrata dal professor Alpa, sottolineando come l'elevato numero di avvocati ponga problemi agli stessi giovani in termini di avvio dell'attività lavorativa. Conclude rimarcando che l'eventuale abolizione del valore legale non consente un'automatica certificazione di qualità, tanto più che si affida tutto al mercato.

La senatrice SOLIANI (*PD*) afferma che le istituzioni pubbliche non possono rinunciare alla costruzione di percorsi di qualità. Mettere in discussione il valore legale del titolo significa pertanto a suo giudizio produrre un declassamento generale poiché si confida esclusivamente nel mercato. Occorre invece che il sistema universitario e gli ordini professionali diano risposte concrete ai bisogni e alle sfide della modernità.

Il senatore de ECCHER (*PdL*) concorda con la posizione della senatrice Soliani secondo cui il settore pubblico non può rinunciare a percorsi di qualità. Ritiene tuttavia che sia alquanto difficile difendere detti percorsi nel momento in cui si ravvisano carenze drammatiche, che testimoniano senz'altro un fallimento. Si pronuncia pertanto in senso favorevole al numero programmato e alla selezione, tenuto conto che il titolo di studio deve possedere un valore intrinseco corrispondente alla preparazione.

Chiede infine delucidazioni circa la possibilità di conseguire l'abilitazione alla professione attraverso corsi svolti all'estero e automaticamente riconosciuti in Italia.

Il presidente POSSA (*PdL*), riferendosi all'esigenza di inserire in un contesto internazionale la laurea in giurisprudenza, chiede chiarimenti circa le modalità con cui viene garantita la qualità nei sistemi di *common law*, nei quali il titolo di laurea non ha valore legale. A quanto gli consta,

ciò è il risultato di un accreditamento dei corsi di laurea verso cui dovrebbe tendere anche l'ordinamento italiano, posto che non è ipotizzabile un mero riconoscimento autonomo da parte del mercato. Segnala al riguardo che in Gran Bretagna la struttura di accreditamento è composta tanto da accademici quanto da professionisti e mira a certificare la qualità dell'aspirante avvocato.

Il professor ALPA ripercorre anzitutto l'andamento del numero dei laureati in giurisprudenza a partire dal primo dopoguerra, segnalando che il picco maggiore si è registrato alla fine degli anni Ottanta. Tiene comunque a precisare che l'Italia non ha il più alto numero di avvocati, anche perché le iscrizioni all'albo sono diversificate. Invita pertanto alla cautela allorquando si mettono in atto confronti con altri Paesi, i quali hanno una tradizione e dei percorsi selettivi diversi.

Rivendica poi il ruolo del CNF circa la necessità di assicurare la qualità dei percorsi formativi, affermando che l'abolizione del valore legale si pone necessariamente alla fine di ulteriori interventi richiesti dal sistema. Condivide peraltro l'opportunità di sviluppare procedimenti di accreditamento, a dimostrazione che gli obiettivi descritti possono essere raggiunti in una pluralità di modi.

Rispondendo inoltre al senatore Asciutti, precisa che, senza la garanzia pubblicistica che il valore legale assegna al diploma, potrebbe verificarsi una perdita del valore in sé, del titolo, in assenza di altri strumenti di controllo. Fa notare peraltro che la competizione fra atenei è già in corso ma non sempre essa produce buoni risultati sul piano della formazione. In conclusione ritiene che l'argomento in esame dovrebbe essere collocato in una scala di priorità fra i rimedi occorrenti al sistema. Si dichiara comunque disponibile ad integrare il materiale trasmesso anche con l'esperienza delle scuole forensi.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Alpa per il contributo reso, raccogliendo altresì l'invito ad una eventuale integrazione della memoria consegnata. Comunica indi che la documentazione del CNF sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione. Dichiarò infine conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo sport di base e dilettantistico: rinvio dell'esame del documento conclusivo

Il senatore RUSCONI (PD), relatore insieme al senatore Barelli, comunica che è in corso la stesura di uno schema di documento conclusivo, il cui esame propone dunque di rinviare.

Preso atto dell'orientamento generale, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad un'altra seduta.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione dell'Associazione *Herity* svolta oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è stata acquisita una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SULL'AUDIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), facendo proprio l'orientamento anche di altri senatori presenti all'audizione di *Herity* svolta oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, reputa necessario audire il dottor Resca, direttore generale per la valorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di conoscere i risultati dell'attività svolta e i rapporti instaurati dal Dicastero con le associazioni di settore, come appunto *Herity*. Ciò, nella prospettiva di assicurare maggiore fruibilità dei beni culturali nel quadro delle risorse assegnate.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) concorda con la richiesta, giudicando senz'altro rilevante acquisire un bilancio dell'attività svolta in questi anni.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 18 maggio 2011

285^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Giuseppe Brienza, presidente dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, Andrea Camanzi, componente del consiglio dell'Autorità, Tiziana Bianchi, dirigente dell'ufficio relazioni internazionali e comunitarie e Ettore Peretti, dirigente dell'ufficio rapporti con il Parlamento.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRILLO avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa all'ordine del giorno. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e, conseguentemente, viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul programma di modernizzazione della politica degli appalti pubblici, alla luce del Libro verde della Commissione europea del 27 gennaio 2011: audizione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente GRILLO, nel dare il benvenuto agli auditi, ringrazia il presidente Brienza per la nota che ha fatto pervenire alla Commissione.

Il presidente BRIENZA afferma che l'esame del Libro Verde rappresenta un'occasione per coordinare e formalizzare gli spunti e le riflessioni formulate da più parti nel corso del dibattito, attualmente in corso in Italia, sulla semplificazione del quadro normativo in materia di appalti pubblici, e ricorda che l'Autorità ha organizzato un seminario di approfondimento sui quesiti del Libro Verde al quale ha partecipato, tra gli altri, il responsabile della Direzione Generale Politica degli appalti pubblici della Commissione europea. L'iniziativa comunitaria relativa alla modernizzazione della politica europea in materia di appalti pubblici va considerata nel più ampio contesto della strategia «Europa 2020» per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. È proprio nella strategia «Europa 2020» che gli appalti pubblici assumono particolare rilievo quale importante strumento al servizio di politiche incentrate sulla domanda. Il settore presenta, attualmente, alcune criticità tra le quali ricorda lo scarso utilizzo dell'*e-procurement*; la mancata o non corretta trasposizione delle norme comunitarie; la diversità delle norme nazionali sugli appalti, che ostacolano la partecipazione di imprese estere nei mercati nazionali o impediscono la realizzazione di progetti transnazionali.

Si sofferma quindi sui rapporti tra normativa in materia di appalti pubblici ed economia globale, ricordando, in particolare, che in Italia, secondo l'articolo 47 del Codice degli appalti e la giurisprudenza interna, i paesi terzi possono accedere al mercato solo ove siano parte dell'Accordo Appalti Pubblici e ricorrano le condizioni previste nell'accordo stesso. In verità, però, tale norma viene spesso disattesa, alimentando anche problemi di carattere diplomatico, poiché le imprese dei paesi terzi che si sono aggiudicate i contratti a volte si vedono annullare l'aggiudicazione a seguito di ricorso ed altre volte vengono escluse direttamente dalla stazione appaltante.

Ricorda poi che la Commissione europea sta valutando una serie di importanti modifiche la cui adozione richiederebbe una rivisitazione del sistema: l'abbandono della tripartizione in lavori, servizi e forniture per l'adozione di un'impostazione atta a ricondurre i lavori nell'alveo dei «servizi di costruzione»; una generalizzazione dell'uso della procedura negoziata, previa pubblicazione di bando, accanto alle procedure aperte e ristrette per tutti gli appalti (inclusi quelli della direttiva classica e non solo, come è attualmente, dei settori speciali); l'introduzione di un nuovo criterio di aggiudicazione che attiene al fattore costo rapportato all'intero ciclo di vita del bene o dell'opera.

Evidenzia quindi la centralità, nel Libro Verde, del tema della qualificazione della struttura imprenditoriale, con l'obiettivo di migliorare il clima imprenditoriale, semplificando le norme, e di agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato degli appalti pubblici, anche in chiave transfrontaliera.

Dopo alcune considerazioni in merito al tema dell'oggetto dell'appalto, sottolinea l'importanza dell'utilizzo degli strumenti informatici e della lotta alla corruzione. Con riferimento a tale ultimo profilo, ricorda la tracciabilità dei flussi finanziari, recentemente introdotta dal Parlamento

all'unanimità, ed illustra l'attività dell'Autorità nell'emanazione delle relative direttive applicative.

Conclude affermando che l'eventuale migliore controllo dei fondi pubblici nel settore degli appalti costituisce un contributo al corretto impiego del denaro pubblico in un periodo di grave crisi economica.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) segnala le perplessità di alcuni settori del mondo delle imprese sull'estensione del ricorso alla trattativa privata da parte della pubblica amministrazione e richiede l'opinione dell'Autorità sul punto, nonché sulla possibile introduzione dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di dotarsi di una lista di imprese all'interno della quale operare sorteggi in caso di trattativa privata. Richiede inoltre una valutazione sulla applicazione della normativa sul *general contracting* a dieci anni dalla sua introduzione.

Il senatore RANUCCI (*PD*) domanda se l'incremento del ricorso alle procedure telematiche possa rappresentare la soluzione per assicurare una maggiore trasparenza e per risolvere il problema del massimo ribasso, che consente ad entità non sempre trasparenti di entrare nelle gare pubbliche.

Il presidente GRILLO (*PdL*), ricordato che la normativa sul *project financing* è stata affinata nel 2002 e viene ulteriormente incentivata dal decreto-legge n. 70 del 2011, che consente ai privati di fare proposte anche in assenza di pianificazione della pubblica amministrazione, chiede se l'Autorità possieda dati sul numero e le tipologie di opere pubbliche costruite con il contributo dei privati. Sollecita inoltre una riflessione sull'esigenza di evitare che le linee guida e le altre direttive emanate dall'Autorità possano avere l'effetto di rallentare ulteriormente le procedure.

Il presidente BRIENZA, per quanto riguarda l'aumento del ricorso alla trattativa privata, ritiene che il problema fondamentale sia quello di far sì che le procedure garantiscano sicurezza e trasparenza. L'elenco proposto dal senatore Cicolani potrebbe essere una soluzione, ma bisogna soprattutto assicurare la capacità delle pubbliche amministrazioni di supervisionare tutte le fasi della procedure e dell'esecuzione dell'opera.

Dopo aver segnalato l'importanza di introdurre criteri reputazionali, anche se non tutti i settori del mondo delle imprese si sono finora dimostrati favorevoli, rende noto che l'Autorità sta predisponendo bandi-tipo in alcuni settori specifici, con l'intenzione di estenderli poi ad altri settori e pone, quindi, l'accento sulla assenza di qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla assoluta necessità di incrementare la capacità di controllo da parte delle stesse.

Sicuramente auspicabile è un incremento del ricorso alle procedure telematiche che al momento hanno una diffusione estremamente limitata, per cui occorrerebbe un intervento legislativo sul punto.

Fa poi presente che l'Autorità ha inviato una nota al Ministro del lavoro sul problema di vigilanza in materia di sicurezza, rilevando che gli ispettori del lavoro sono concentrati nelle zone del Paese dove le imprese scarseggiano, mentre nel Nord il loro numero è estremamente limitato.

Con riferimento alla tematica del *general contractors*, lamenta un'errata applicazione della normativa che consente agli stessi di ritardare i lavori e sottolinea, infine, come il ricorso al *project financing* sia attualmente limitato, in quanto i privati dovrebbero essere aiutati nel reperimento di fondi e nel dialogo con le banche, preannunciando la disponibilità dell'Autorità a compiere un approfondimento sul tema.

Il presidente GRILLO, ringraziando il presidente Brienza per la disponibilità dimostrata, manifesta tuttavia la diversa impressione che il *project financing* si stia diffondendo, ma che sia necessario un cambiamento culturale, in quanto gli imprenditori devono comprendere che il recupero dell'economicità dell'intervento non viene offerto dalla costruzione dell'opera ma dalla sua gestione. Mentre le banche hanno colto l'importanza del *project financing*, gli imprenditori devono essere aiutati a capirne le potenzialità. Il cosiddetto decreto-legge sviluppo rappresenta un'ulteriore sfida nel mobilitare le risorse private per la realizzazione delle opere pubbliche. Sarebbe utile che l'Autorità raccogliesse elementi che consentano di comprendere questa evoluzione.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) lamenta l'incapacità delle pubbliche amministrazioni di ricorrere a strumenti, quali il *project financing*, che presentano qualche difficoltà ulteriore ed un più ampio margine di discrezionalità e dunque di rischio, anche a causa dell'assenza di una giurisprudenza consolidata che le possa guidare. L'Autorità potrebbe dunque svolgere un ruolo proattivo nella diffusione della conoscenza del *project financing* e nel sostegno alle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la predisposizione di bandi-tipo.

Il presidente GRILLO, nel ringraziare gli auditi ed i senatori intervenuti, comunica che la memoria consegnata dal presidente Brienza, nonché quella relativa all'audizione del Presidente della Cassa depositi e prestiti, saranno disponibili per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE dichiara indi conclusa l'audizione odierna rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 9,20.

286^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Castelli. Intervengono, altresì, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Massimo Schintu, direttore generale dell'AISCAT, la dottoressa Simonetta Giordani e la dottoressa Simona Ceccarini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(2201) PINZGER e THALER AUSSERHOFER. – *Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta*

(2697) Deputato ZELLER ed altri. – *Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore STIFFONI (*LNP*) ricorda che i disegni di legge in esame contengono misure di sostegno per i familiari delle vittime e i superstiti dell'incidente ferroviario avvenuto il 12 aprile 2010 in Val Venosta, quando una frana improvvisa, cadendo sul tracciato ferroviario della linea Merano – Malles, ha causato il deragliamento di un treno, con un bilancio di 9 morti e 28 feriti. Tali testi sostitutivi fanno seguito all'ordine del giorno adottato dalla Camera dei deputati il 3 giugno 2010, con il quale si impegnava il Governo ad estendere al disastro della Val Venosta le disposizioni adottate in occasione del disastro di Viareggio, nonché a stanziare 3 milioni di euro in favore dei superstiti e dei familiari delle vittime. Provvedimenti di carattere analogo sono stati adottati in relazione ai disastri di Linate del 2001, del Cermis del 1998 e di Verona del 2005.

In particolare, con riferimento all'Atto Senato n. 2697, manifesta perplessità in merito alla attribuzione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1 e dell'articolo 2, comma 1, al Presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta, seppur d'intesa con il Presidente della provincia autonoma di Bolzano, della gestione del procedimento di individuazione dei beneficiari e di determinazione della somma spettante a ciascuno di essi, ritenendo preferibile la soluzione individuata dalla legge n. 497 del 1999, relativa all'incidente della funivia del Cermis, che ha invece attribuito tali compiti a un Commissario straordinario del Governo.

Con riferimento all'articolo 2, comma 2, che individua l'ordine secondo il quale i familiari superstiti devono essere soddisfatti, osserva che il riferimento ai conviventi a carico potrebbe far sorgere contestazioni da parte degli eredi e ritiene, anche in questo caso, preferibile la soluzione adottata dalla suddetta legge n. 497 del 1999, il cui articolo 2, comma 1, prevede che siano beneficiari degli indennizzi esclusivamente i superstiti e gli eredi legittimi delle persone decedute.

Con riferimento all'articolo 2, comma 3, ai sensi del quale ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime è attribuita una somma determinata in proporzione alla gravità delle lesioni subite e allo stato di effettiva necessità, osserva che parrebbe iniquo non riconoscere il pieno diritto all'indennizzo di chi abbia subito un pregiudizio ma non versi anche in stato di effettiva necessità.

Illustrato il contenuto dell'articolo 3, relativo alla procedure per l'assegnazione delle elargizioni, dell'articolo 4 recante la copertura finanziaria e dell'articolo 5 sull'entrata in vigore, passa all'esame dell'Atto Senato n. 2201, ponendo in evidenza che esso ricalca essenzialmente la struttura dell'Atto Senato n. 2697, rispetto al quale presenta solo alcune differenze. In particolare, esso prevede lo stanziamento di una somma più elevata (4 milioni di euro invece dei 3 milioni complessivamente previsti dell'Atto Senato n. 2697), nonché l'attribuzione del potere di gestire tale stanziamento al Presidente della giunta provinciale di Bolzano, invece che al Presidente della comunità comprensoriale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRILLO avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa all'ordine del giorno. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e, conseguentemente, viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul programma di modernizzazione della politica degli appalti pubblici, alla luce del Libro verde della Commissione europea del 27 gennaio 2011: audizione dell'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori (AISCAT)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

L'ingegner SCHINTU afferma che il Libro verde della Commissione europea del 27 gennaio 2011 non costituisce una mera riflessione sul mondo degli appalti pubblici, ma una vera e propria inversione di tendenza e di pensiero all'insegna della semplificazione. Esso è originato da un attento esame delle dinamiche della globalizzazione e dell'impatto, sugli operatori europei, della concorrenza di imprese provenienti da Paesi terzi. Queste ultime, abituate ad operare in contesti molto flessibili, hanno una dinamicità che le imprese europee riescono a eguagliare con difficoltà. Si sofferma, poi, su due questioni che ritiene di fondamentale importanza.

La prima è l'iper-regolamentazione che affligge l'ordinamento italiano, osservando che il Codice degli appalti non si limita al semplice recepimento della normativa comunitaria di settore, ma contiene numerose disposizioni ulteriori.

Il secondo profilo affrontato è il ruolo delle piccole e medie imprese, in relazione al quale rileva con soddisfazione la profonda attenzione dedicata dal Libro verde a tale categoria di operatori economici, pur sottolineando la necessità di evitare che normative intese a favorirle possano paradossalmente condurre a distorsioni evidenti dal sistema.

Il senatore RANUCCI (PD) chiede una valutazione sulle eventuali criticità della normativa in materia di *project financing* e sui miglioramenti che potrebbero essere apportati. Richiede inoltre l'opinione di Aiscat sulla tematica del prezzo residuo.

L'ingegner SCHINTU con riferimento al tema del *project financing* dichiara che Aiscat sta conducendo un approfondimento, congiuntamente ad altri *stake-holders* quali, ad esempio, Agi e Ance. Approfondisce poi la questione del prezzo residuo o subentro, sottolineando la necessità di chiare indicazioni in merito alla copertura del piano finanziario, indipendentemente dalla durata.

Il presidente GRILLO sottolinea che è attualmente in corso un'importante discussione in merito alla copertura dei piani finanziari e che la costituzione di un fondo per reperire capitali di rischio è una soluzione che merita interesse. Chiede poi informazioni in materia di rinnovi delle concessioni autostradali.

L'ingegner SCHINTU, dopo alcune considerazioni in merito all'autostrada del Brennero e all'autostrada Brescia-Piacenza, sottolinea l'importanza che le concessioni in scadenza siano sempre rimesse in gara.

Il presidente GRILLO, nel ringraziare gli auditi ed i senatori intervenuti, comunica che il documento presentato sarà disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

Il presidente GRILLO dichiara quindi conclusa l'audizione odierna, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il Presidente GRILLO avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 19 maggio 2011, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,50.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 18 maggio 2011

230^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Interviene il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Romano.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che il Presidente del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Riprende l'audizione sospesa il 19 aprile scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che nella scorsa seduta il Ministro si è soffermato sulle linee programmatiche del proprio Dicastero.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*), pur esprimendo la propria condivisione per gli obiettivi generali delineati dal Ministro, manifesta perplessità circa il reale intendimento del Governo di dare effettivamente e concreta-

mente seguito a tali orientamenti programmatici. Finora le prospettive programmatiche delineate dai ministri Zaia e Galan sono state del tutto disattese dall'Esecutivo, che ha prospettato politiche economiche incentrate su tagli orizzontali, suscettibili di penalizzare il settore agroalimentare.

L'inadeguatezza dell'azione fin qui svolta dal Governo si evince anche in materia di semplificazione, rispetto alla quale il codice agricolo presentato è risultato del tutto incongruo e inesatto.

L'oratrice si sofferma poi sulla tematica attinente al rilancio della competitività delle aziende agricole, evidenziando che è attualmente all'esame della Commissione il disegno di legge n. 2605, atto a delineare taluni importanti interventi da adottare in tale ambito.

Chiede inoltre al Ministro di chiarire gli orientamenti che assumerà il Governo italiano rispetto ai vari profili tematici inerenti alla riforma della PAC.

L'oratrice si sofferma poi sullo stato di crisi del settore suinicolo, come pure sui profili attinenti all'accisa sul gasolio ad uso agricolo, quanto mai importante soprattutto per le produzioni in serra, ed infine sul problema dello smaltimento dei rifiuti agricoli.

La senatrice Pignedoli analizza infine i profili problematici attinenti alle quote latte, rispetto alle quali si sono registrati interventi iniqui e suscettibili di determinare effetti distorsivi sul piano della concorrenza.

Il senatore VALLARDI (*LNP*), dopo aver espresso la propria condisione per le linee programmatiche enunciate dal Ministro e in particolare per la posizione assunta dallo stesso in materia di OGM, si sofferma sulla complessa e articolata problematica attinente alle quote latte, come pure sui profili inerenti all'etichettatura – elemento quanto mai importante nella prospettiva della valorizzazione della qualità delle produzioni agricole – ed infine sulla tematica dello smaltimento dei rifiuti agricoli.

Il senatore ZANOLETTI (*PdL*), dopo aver espresso la propria condisione per il quadro programmatico delineato dal Ministro, si sofferma sul settore vitivinicolo, rispetto al quale occorrono ulteriori interventi di semplificazione, nonché sulla tematica della liberalizzazione comunitaria dei diritti di impianto della vite, suscettibile di creare rilevanti problemi per le aziende vitivinicole italiane.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) analizza i profili attinenti al ricambio generazionale nel settore agricolo, prospettando l'esigenza di promuovere l'ingresso dei giovani imprenditori in tale ambito, in un'ottica strategica proficua e avulsa da qualsivoglia profilo di tipo assistenzialistico.

Il senatore SANTINI (*PdL*) si sofferma sulle peculiarità dell'agricoltura di montagna, sottolineando l'importanza di tale segmento economico.

La senatrice MONGIELLO (*PD*) fa presente che la valorizzazione della qualità costituisce il perno attraverso il quale è possibile promuovere

il rilancio competitivo dei prodotti agroalimentari *made in Italy*. Rispetto a questi ultimi l'azione dell'Esecutivo è risultata finora carente, soprattutto sotto il profilo dell'internazionalizzazione degli stessi e della conquista di nuovi mercati esteri.

Dopo aver sottolineato l'importanza dei profili attinenti all'etichettatura dei prodotti agroalimentari, sicuramente fondamentali per contrastare i fenomeni di agropirateria, l'oratrice si sofferma su taluni nodi problematici attinenti alla produzione zootecnica, rispetto alla quale gli operatori del settore sono in attesa dei necessari provvedimenti governativi.

La senatrice Mongiello analizza poi la problematica attinente alle infrastrutture ad uso irriguo, quanto mai importanti per salvaguardare le produzioni agricole di qualità, soprattutto in talune aree del Paese.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*), dopo aver espresso la propria condivisione per le linee programmatiche illustrate dal Ministro, esprime l'auspicio che vengano affrontate talune problematiche inerenti al comparto primario, tra le quali cita a titolo esemplificativo quelle attinenti all'IVA agevolata, nonché quelle inerenti all'accesso al credito delle imprese agricole ed infine ai piani di sviluppo rurale regionali.

Il senatore PERTOLDI (*PD*), dopo essersi soffermato sulla problematica della liberalizzazione dei diritti di impianto della vite, affronta la tematica degli OGM –auspicando un'attività di coordinamento e di «regia» da parte del Ministero – e quella delle agroenergie.

Il senatore PICCIONI (*PdL*), dopo aver espresso la propria condivisione per le linee programmatiche enunciate dal Ministro, sottolinea l'importanza della tematica delle risorse idriche in agricoltura, non solo nelle aree meridionali ma anche in quelle piemontesi, soffermandosi in particolare sulla necessità di realizzare un nuovo invaso nell'area del vercellese, indispensabile per le importanti produzioni locali di riso.

La senatrice ANTEZZA (*PD*) prospetta l'esigenza di adeguati interventi di sostegno per le aree della Basilicata, della Puglia, dell'Abruzzo e delle Marche, colpite da recenti calamità di tipo alluvionale, che hanno determinato gravi danni per le aziende agricole e per quelle zootecniche. Prospetta la necessità di una moratoria dei debiti vantati dall'INPS nei confronti delle imprese agricole e di una sospensione delle procedure esecutive attivate da Equitalia rispetto alle stesse.

Chiede infine notizie sullo stato di attuazione della risoluzione approvata dalla Commissione sul settore cunicolo.

Il senatore DI NARDO (*IdV*) esprime l'auspicio che il rappresentante del Governo assicuri una continuativa presenza alle sedute della Commissione, sottolineando altresì la necessità che vengano date risposte concrete e adeguate ai gravi problemi del settore primario.

Si sofferma poi sui profili attinenti all'etichettatura dei prodotti agroalimentari, con particolare riguardo al comparto dei pomodori e sulle criticità riscontrabili per le produzioni agricole nelle aree del Mezzogiorno.

Il senatore SANCIU (*PdL*) esprime il proprio compiacimento per la chiarezza e l'adeguatezza delle linee programmatiche prospettate dal Ministro, sottolineando l'esigenza di valorizzare il ruolo dell'agricoltura nell'ambito del sistema economico italiano, nonché la necessità di attivare in ambito comunitario tutte quelle iniziative atte a tutelare il comparto primario nazionale.

Il senatore ANDRIA (*PD*), dopo aver espresso l'auspicio che il Ministro assicuri una presenza continuativa ai lavori della Commissione, sottolinea l'esigenza che lo stesso si attivi per individuare le risorse finanziarie necessarie al fine di garantire la realizzazione di un disegno compiuto di politica agricola nazionale. Si sofferma poi sulle questioni attinenti al comparto ittico e in particolare sul settore della pesca tonniere, come pure sui profili attinenti alla dieta mediterranea.

Sottolinea infine l'esigenza di interventi di sostegno per talune aree della Campania, colpite da recenti calamità di tipo alluvionale.

La senatrice CASTIGLIONE (*CN-Lo Sud*) esprime la propria condivisione per le linee programmatiche illustrate dal Ministro, esprimendo l'auspicio che vengano individuate adeguate risposte, idonee a risolvere i numerosi nodi problematici riscontrabili rispetto al settore primario.

Il ministro ROMANO, rispondendo ai vari quesiti formulati dai commissari, sottolinea preliminarmente l'intendimento di promuovere un'adeguata azione di sostegno e rilancio del settore agricolo in tutte le aree del Paese, tenendo conto delle diverse esigenze riscontrabili nelle varie realtà locali, sia pure in una prospettiva strategica di tipo unitario.

Dopo aver evidenziato che gli «stati generali» dell'agricoltura e della pesca saranno a breve convocati nella prospettiva di acquisire il contributo di tutti gli operatori del settore, il Ministro si sofferma sulle problematiche inerenti al settore ittico, prospettando l'esigenza di incrementare per l'anno in corso il periodo del fermo biologico – portandolo da 30 giorni a 45 giorni – nella prospettiva di contenere lo sforzo di pesca e di salvaguardare in tal modo gli *stock* ittici. Nell'ambito del fermo pesca sono previste attività compensative – tra le quali cita la pulizia dei fondali – finalizzate al «ripascimento» delle aree marine costiere.

Il Ministro si sofferma poi sulle iniziative promosse in ambito europeo, nella prospettiva strategica di limitare lo sforzo di pesca nel Mediterraneo. Occorre che l'Italia agisca in ambito comunitario al fine di salvaguardare le peculiarità dell'attività ittica nazionale, incentrata prevalentemente sulla pesca artigianale.

Il Ministro evidenzia inoltre che la Commissione europea ha recentemente compiuto delle verifiche sull'attività ittica italiana, riscontrando taluni fenomeni di pesca illegale, legati anche all'utilizzo di «spadare». A seguito di tale accertamento, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha prospettato talune misure atte a contrastare tali fenomeni, prevenendo in tal modo l'assunzione di misure sanzionatorie nei confronti dello Stato italiano da parte dell'Unione europea.

In ordine ai profili attinenti al settore zootecnico, sollevati dalla senatrice Mongiello, il rappresentante del Governo chiarisce che il Ministero è già pronto per emanare un apposito decreto in merito agli aspetti in questione, restando tuttavia in attesa delle necessarie determinazioni a livello regionale.

Per quel che concerne le considerazioni prospettate dal senatore Andria in merito alla dieta mediterranea, il Ministro chiarisce che gli orientamenti del Governo rispetto agli interventi da promuovere in tale ambito.

Per quanto riguarda la liberalizzazione comunitaria dei diritti di impianto va evidenziato che l'Italia ha già aderito alle iniziative atte a contrastare tale misura, lesiva degli interessi delle aziende vitivinicole nazionali.

In merito all'etichettatura dei prodotti agroalimentari il Ministro precisa che sono già pronti gli appositi decreti attuativi per talune tipologie di prodotti, «autorizzati» in ambito comunitario, mentre per le restanti tipologie è stata attivata una concertazione con gli organismi rappresentativi del settore primario, nonché dell'industria alimentare, finalizzata ad individuare le soluzioni più congrue e più idonee, anche nella prospettiva di prevenire l'attivazione di eventuali procedure di infrazione da parte dell'Unione europea.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA dopo aver sottolineato l'importanza della legge sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari, in merito alla quale la 9^a Commissione ha espletato un ruolo primario, esprime l'auspicio che la Commissione agricoltura del Parlamento europeo si attivi al fine di favorire in ambito comunitario l'introduzione di obblighi di etichettatura dei prodotti agroalimentari.

Il ministro ROMANO si sofferma poi sui provvedimenti che il Ministero adotterà a breve termine a beneficio del settore bieticolo-saccarifero, come pure sulle iniziative assunte in materia di cunicoltura.

Il rappresentante del Governo conclude il proprio intervento preannunciando l'invio mensile in Commissione di appositi *report* in merito alla situazione dei vari «dossier» concernenti il settore agricolo.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ringrazia, quindi, il rappresentante del Governo per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 18 maggio 2011

223^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bellotti.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi (n. 358)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 23, della legge 4 novembre 2010, n. 183. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 maggio scorso.

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*), rivolto un caloroso benvenuto al sottosegretario Bellotti, che per la prima volta interviene ai lavori della Commissione, fa presente che sono giunte le osservazioni non ostative della 1^a Commissione permanente e il parere della Conferenza Unificata Stato Regioni.

La senatrice CARLINO (*IdV*), intervenendo in discussione generale, osserva che la delega contenuta nell'articolo 23 del cosiddetto «collegato lavoro» si riferiva ad un riordino della materia. Il testo in esame invece appare non chiaro e presenta norme pasticciate e procedure farraginose. Ritiene particolarmente penalizzanti le disposizioni degli articoli 4 e 6. Il rischio più grave è che molti soggetti in situazioni di oggettivo bisogno restino privi di assistenza. Condivide invece i contenuti degli articoli 2 e 7. Pur reputando comprensibile la previsione di controlli per prevenire eventuali abusi, teme che la stretta sui permessi finisca con il danneggiare gli stessi diritti dei diversamente abili, invitando conclusivamente a scon-

giurare il rischio che il sistema di *welfare* si regga unicamente sulle famiglie.

Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente relatore GIULIANO (*PdL*), premesso che stamattina l'Ufficio di Presidenza della Commissione ha svolto una serie di audizioni dei rappresentanti di FISH, FAND e dell'INPS, fa presente di averne recepito talune notazioni in una bozza di parere, di cui dà lettura (vedi allegato). Precisa che la bozza ricomprende altresì alcune osservazioni contenute in una nota fattagli pervenire per le vie brevi dalla senatrice Ghedini, auspicando che si possa pervenire all'approvazione di un parere ampiamente condiviso.

La senatrice GHEDINI (*PD*), pur apprezzando positivamente che molte delle osservazioni suggerite dal suo Gruppo risultino recepite nella bozza di parere del Presidente relatore, rileva tuttavia che la formulazione prescelta, che si limita a suggerire modifiche sulla base di una valutazione di opportunità e non di coerenza, impedisce di votare a favore della proposta stessa. In particolare, sottolinea che lo schema di decreto attua solo parzialmente la delega conferita dall'articolo 23 del cosiddetto «collegato lavoro», e nell'impostazione risulta riferito al solo lavoro pubblico, pur riguardando il decreto anche i rapporti di lavoro privato. Da ciò derivano evidenti rischi di disparità di trattamento tra lavoratori e, nell'ambito dello stesso settore privato, tra i lavoratori dei diversi comparti. Particolarmente rilevante, segnatamente per i minori, è poi la questione relativa all'assistenza a soggetti portatori di *handicap* ricoverati in strutture, che pone la necessità di fruizione dei congedi da parte dei genitori, atteso che le procedure relative richiedono sovente molti mesi per il loro positivo espletamento. Un chiarimento al riguardo dovrebbe pertanto sostanziare una vera e propria condizione al Governo. Un tema delicato attiene poi al diritto al riconoscimento della contribuzione figurativa, atteso che la formulazione proposta rischia di rappresentare una penalizzazione inaccettabile, in particolare per le donne. Sarebbe inoltre necessario chiarire gli aspetti relativi alla cumulabilità tra congedo ordinario e congedo straordinario ai fini dell'assistenza ai minori con disabilità grave, nonché i profili afferenti l'accesso ai permessi e ai periodi di congedo per cure. Tali temi avrebbero dovuto sostanziare altrettante condizioni al Governo; da ciò il voto di astensione del suo Gruppo.

Si associa la senatrice CARLINO (*IdV*), preannunciando anch'essa voto di astensione.

Il senatore CASTRO (*PdL*), rammaricandosi per la circostanza che l'ampia disponibilità del relatore a recepire i suggerimenti del Gruppo PD non ne consenta l'adesione al parere da lui proposto, preannuncia invece il voto favorevole del proprio Gruppo.

Concorda la senatrice MARAVENTANO (*LNP*).

Presente il numero prescritto dei senatori, il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) mette quindi ai voti la bozza di parere favorevole con osservazioni, da lui precedentemente illustrata.

La Commissione, a maggioranza, approva.

La seduta termina alle ore 16,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 358

L'11^a Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessò che lo schema attua la delega contenuta nell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in tema di riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi;

considerato che appare auspicabile un riordino organico della materia, onde superare alcune questioni applicative riguardanti la fruizione dei permessi e dei congedi;

esaminate le disposizioni dello schema di decreto, anche attraverso audizioni dei rappresentanti delle Associazioni dei diversamente abili e dell'INPS,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le osservazioni di seguito riportate.

Con riferimento all'articolo 2, si richiama l'attenzione sulla circostanza che la modifica proposta, pur se condivisibile, come rilevato dalle Associazioni dei diversamente abili, non include formalmente le lavoratrici (articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 151 del 2001) che non hanno diritto all'esercizio del congedo di maternità in forma flessibile.

Quanto all'articolo 3, si segnala che il testo si presta a dubbi interpretativi, con specifico riguardo all'inciso «inclusi i periodi di cui all'articolo 32», non risultando chiaro se il riferimento debba intendersi ai periodi fruiti dal solo genitore lavoratore che abbia chiesto l'estensione, ovvero a quelli cui hanno diritto entrambi i genitori. Sarebbe inoltre auspicabile che il congedo parentale risultasse fruibile anche da parte del genitore di un bambino ricoverato stabilmente in una struttura sanitaria, considerata la necessità della sua presenza a fini di assistenza e cura. Si segnala altresì che l'attuale formulazione della norma rischia di dar luogo a disparità tra genitori adottivi (e affidatari) e genitori non adottivi in merito alla fruizione del congedo fino al limite specifico di otto anni di età del bambino.

Inoltre, sempre con riferimento all'articolo 3, si sottopone alla valutazione del Governo di evitare che l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, comporti il venir meno della possibilità di fruire del periodo di congedo ordinario «aggiuntivo» al prolungamento dello stesso previsto dal comma 1 del citato articolo 33.

Si rimette poi all'apprezzamento del Governo una notazione avanzata nel corso dell'audizione da parte dei rappresentanti dell'INPS, che hanno

evidenziato la necessità di indicare, all'articolo 4, un limite massimo di fruizione del beneficio, entro due anni nell'arco della vita lavorativa, (comma 5-*bis*), di aggiornare il dato dell'importo annuale spettante al richiedente del beneficio (comma 5-*ter*) e di chiarire la disposizione contenuta nell'ultimo capoverso del comma 5-*quater*.

I rappresentanti dell'INPS hanno altresì osservato che le modifiche apportate all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dall'articolo 3 del presente schema di decreto, impongono necessariamente una riformulazione anche dei commi 1 e 2 dell'articolo 42 del medesimo decreto legislativo. In particolare, poiché viene stabilito un prolungamento del congedo parentale entro gli otto anni di vita del bambino per un periodo massimo non superiore a tre anni, anche le due ore di riposo giornaliero (comma 1 dell'articolo 42), essendo alternative al congedo, dovranno essere fruite con le stesse modalità del prolungamento del congedo medesimo. La modifica al comma 2 dell'articolo 42 si rende, a giudizio dell'INPS, necessaria a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 183 del 2010.

L'articolo 4, come osservato dai rappresentanti delle Associazioni dei diversamente abili, può essere fonte di disparità in ordine ai potenziali beneficiari (coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle) dei congedi per assistere un congiunto portatore di *handicap* e non chiarisce il concetto di «convivenza» tra assistente ed assistito.

Sempre con riferimento all'articolo 4, comma 5-*ter*, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le parole «con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento» in quanto la limitazione dell'avente diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione con riferimento solo alle suddette voci comporta un trattamento peggiorativo rispetto alla situazione attuale e fa riferimento alla «retribuzione ordinaria». Inoltre, al comma 5-*quater*, esamini la possibilità di riconoscere il diritto a contribuzione figurativa per quei soggetti che usufruiscano dei congedi per assistenza dei soggetti portatori di handicap e che hanno diritto ad usufruire dei permessi non retribuiti.

All'articolo 5, si suggerisce l'inserimento di un comma aggiuntivo che chiarisca l'ambito applicativo del secondo periodo dell'articolo 80 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, comprendendo nella disposizione anche le società a partecipazione pubblica, non inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

All'articolo 6, comma 1, lettera *a*), si riconosce al dipendente che assista più persone in situazione di *handicap* grave la possibilità di usufruire di permessi giornalieri, pari a 3 giorni mensili, senza tuttavia specificare se tali condizioni debbano essere rispettate per ciascun soggetto assistito.

Al riguardo, si segnala inoltre che i rappresentanti delle Associazioni dei diversamente abili hanno evidenziato l'esistenza di un conflitto tra la disposizione in questione e la norma di cui all'articolo 24 della legge n. 183 del 2010.

Alla lettera *b*), in riferimento alla distanza stradale tra il luogo di residenza del lavoratore e quella di residenza dell'assistito, andrebbe poi chiarito se anche per il viaggio con mezzo privato ci si possa avvalere della nozione «o altra documentazione idonea» (ad esempio, dichiarazione sostitutiva, atto notorio). Su quest'ultimo aspetto, le Associazioni hanno concordato sulla mancanza di motivazione sottesa alla definizione di un limite chilometrico.

Infine, all'articolo 7 pare opportuno chiarire che il congedo in questione – così come scritto nella Relazione illustrativa – non rientri nel periodo di comporto.

Per quanto riguarda il coordinamento formale del testo, la Commissione segnala infine che:

all'articolo 4, capoverso *5-quater*, la dicitura: «di cui al presente comma» deve essere sostituita da: «di cui al precedente comma 5»;

all'articolo 4, nel testo della rubrica, la data «26 marzo 2011» deve essere sostituita da «26 marzo 2001».

Tanto premesso e precisato, la Commissione invita il Governo ad un intervento organico che raccolga il complesso della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi, al fine di – come espressamente previsto nella legge delega – agevolarne l'applicazione, ridurre i margini interpretativi e scongiurare il rischio di disposizioni contrastanti o confliggenti.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI,
PASSONI, ROILO E TREU SULL'ATTO DEL
GOVERNO N. 358**

L'11^a Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi (atto del Governo n. 358),

premessò che:

lo schema di decreto legislativo in esame di attuazione della delega conferita dall'articolo 23 della legge di delega 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato lavoro) attua solo in parte ed in modo limitato la delega stessa privilegiando soluzioni finalizzate a superare questioni interpretative ed applicative sorte, in particolare, a seguito di recenti sentenze della Corte costituzionale, rinunciando di fatto ad un riordino sistematico ed organico della materia;

inoltre, è evidente come l'impostazione dello schema di decreto legislativo in esame faccia riferimento al lavoro pubblico pur essendo l'oggetto del decreto riferito a tutti i rapporti di lavoro, pubblici e privati: il linguaggio usato e l'intervento su alcune modalità di fruizione dei diritti in esame, oggetto di contrattazione, sono conferma di una «visione» parziale delle fattispecie considerate dal testo;

ciò rischia di creare disparità di trattamento e situazioni di squilibrio tra lavoratori del settore pubblico ed il settore privato e, nell'ambito dello stesso settore privato, fra i diversi comparti;

ed ancora, il perseguimento della legittima finalità di prevenire o limitare gli abusi che si sono verificati e continuano a verificarsi con estrema frequenza non deve far dimenticare che lo scopo della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi è di garantire in modo certo il diritto di coloro che ne sono titolari;

per questo motivo si ritiene che l'apposizione di eccessive restrizioni nella fruizione di alcuni diritti in materia di congedi, aspettative e permessi presenti nello schema di decreto legislativo non possa rappresentare una soluzione opportuna ed efficace al problema degli abusi nella fruizione degli stessi;

premessò, in particolare, che:

riguardo l'articolo 2 che, recando una modifica all'articolo 20 (Flessibilità del congedo di maternità) del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, precisa che nel caso di interruzione spontanea o terapeutica

della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, sarebbe opportuno precisare che la possibilità di riprendere il servizio è un diritto della donna, non negabile da parte dell'azienda, ma subordinato esclusivamente al parere sanitario, evitando così possibili strumentalizzazioni della prevista «facoltà» da parte del datore di lavoro per ragioni di organizzazione del personale;

al contempo, per evitare che la facoltà sia oggetto di indebite pressioni da parte del datore di lavoro e per garantire, a tutela della lavoratrice, e che la ripresa dell'attività lavorativa risponda ad una reale ed effettiva volontà della lavoratrice stessa, sarebbe opportuno prevedere che la volontà di riprendere il lavoro sia certificata dalla Direzione provinciale del lavoro competente;

è necessario inoltre prevedere criteri di prevalenza nel caso di una eventuale discordanza tra i pareri del medico specialista del Servizio sanitario nazionale e del medico competente in materia di lavoro;

considerato che:

riguardo l'articolo 3, per effetto della sostituzione del comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, relativo al prolungamento del congedo parentale in caso di figlio minore con *handicap*, e della contestuale abrogazione del comma 4, si dispone che il periodo di congedo ordinario, di cui all'articolo 32, non è più supplementare al prolungamento del congedo, ma è ricompreso nel periodo massimo di tre anni di prolungamento del congedo parentale;

queste modifiche producendo l'effetto di togliere alle famiglie la possibilità di usufruire di ben dieci mesi di congedo ordinario, rappresentano una non condivisibile contrazione del diritto che il legislatore con l'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aveva riconosciuto come «aggiuntivo» al prolungamento del congedo;

il testo si presta inoltre a dubbi interpretativi poiché nella frase «inclusi i periodi di cui all'articolo 32» non è chiaro se il riferimento sia ai periodi del solo genitore lavoratore che abbia chiesto l'estensione o ai periodi a cui hanno diritto entrambi i genitori;

inoltre, poiché spesso in occasione di ricovero di una persona con disabilità, in special modo se si tratta di un minore, è di tutta evidenza la necessità della presenza dei genitori a fini terapeutici, spesso richiesta dallo stesso personale sanitario per motivi assistenziali e terapeutici, si propone quanto meno di aggiungere alla frase «a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati» la seguente locuzione «e non via sia certificazione medico-sanitaria dell'istituto di ricovero che attesti la necessità della presenza di un genitore» o, ancora meglio, si propone di sopprimere la disposizione che subordina il diritto alla fruizione dei congedi per assistenza al ricovero a tempo pieno del minore;

l'estensione agli otto anni di vita del bambino andrebbe, per coerenza logica, estesa anche al riposo giornaliero retribuito stabilito dal

comma 1 dell'articolo 42 (Riposi e permessi per i figli con *handicap grave*);

riguardo l'articolo 4 che modifica l'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, relativo ai riposi e permessi per i figli con *handicap grave*, si segnala che la previsione di un ordine di priorità dei soggetti legittimati a fruire del congedo, pur rispondendo alla necessità di dare risposta ai problemi interpretativi sorti negli ultimi anni e nel rispetto di quanto stabilito dalle sentenze della Corte costituzionale, può costituire un limite della facoltà della famiglia di garantire l'assistenza al proprio congiunto sulla base delle effettive capacità e disponibilità dei suoi membri;

si segnala poi che, diversamente da quanto previsto dalla disciplina sui permessi, in questo caso non è previsto alcun limite di età di chi dovrebbe assistere il disabile. Il testo non considera, oltre alle patologie invalidanti del familiare convivente, anche la sua età avanzata. Ciò può comportare il caso in cui il congedo non possa essere concesso al figlio della persona con *handicap grave*, se questi conviva con la moglie, non invalida, ma supponiamo, ottantenne;

fra l'altro, al comma 5 si fa riferimento al decesso, mancanza o presenza di patologie invalidanti «del padre e della madre», usando la formula congiuntiva «e» invece che quella disgiuntiva «o»;

il testo in esame, inoltre, non chiarisce la *vexata quaestio* della definizione della convivenza dando luogo a notevoli disparità di trattamento in quanto, ad esempio, c'è il rischio che rimangano esclusi i casi in cui «assistito» ed «assistente» pur abitando nello stesso stabile, abbiano ingressi principali diversi e quindi numeri civici diversi;

infine appare necessario recuperare la possibilità di godere del congedo di due anni «in modo continuativo o frazionato», come previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53;

al comma 5-*bis*, relativamente alla disposizione in cui si prevede che il congedo sia accordato «a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno», si ritiene opportuno e doveroso prevedere – così come richiesto per il ricovero di una persona con disabilità di cui all'articolo 33 del citato decreto legislativo – che venga prevista la possibilità di garantire la presenza di un genitore nel caso in cui via sia la certificazione medico-sanitaria dell'istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della presenza di un genitore«, poiché il ricovero di un minore non esclude la necessaria assistenza da parte dei genitori;

sempre con riferimento al comma 5-*bis*, la locuzione «nello stesso periodo» dovrebbe essere sostituita dalla frase «negli stessi giorni»;

al comma 5-*ter*, si propone poi di sopprimere le parole «con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento» in quanto la limitazione dell'avente diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione con riferimento solo alle suddette voci comporta un trattamento peggiorativo rispetto alla situazione attuale. Per evitare problemi interpretativi e disparità di trattamento tra lavoratori del settore pubblico e

lavoratori del settore privato, occorrerebbe fare riferimento alla «retribuzione ordinaria»;

un simile calcolo dell'indennità in questione esclude infatti che il dipendente possa percepire nei periodi di congedo quelle indennità (come ad esempio, quella di funzione) che non rientrano nelle voci fisse e continuative, ma che costituiscono una parte sostanziale della retribuzione;

infine, nei casi in cui per l'assistenza allo stesso figlio con *handicap* in situazione di gravità, i diritti siano riconosciuti ad entrambi i genitori, occorre valutare l'opportunità che gli stessi possano fruirne in condizioni di «non alternatività»;

al comma 5-*quater* non si comprende il mancato riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa per quei soggetti che usufruiscono dei congedi per assistenza dei soggetti portatori di *handicap* e che hanno diritto ad usufruire dei permessi non retribuiti. Si tratta di una vera e propria contraddizione considerato che per tutti i periodi legati all'assistenza è previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa, che ricade prioritariamente sulle donne, principali titolari degli interventi di assistenza, che sono come è noto già gravemente penalizzate in termini previdenziali;

riguardo l'articolo 5, relativo all'aspettativa per dottorato di ricerca, si segnala che le disposizioni previste dal comma 1, lettera *b*), concernenti l'applicazione della norma anche al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni costituiscono un'indebita intromissione sul terreno contrattuale, laddove si sia normata l'aspettativa attraverso la contrattazione di settore;

riguardo all'articolo 6, relativo all'assistenza a soggetti portatori di *handicap*, si segnala come le modifiche introdotte dal Collegato lavoro alle norme (articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104) per l'accertamento della sussistenza della disabilità dei portatori di *handicap* in situazione di gravità e per il riconoscimento della fruizione dei diritti degli stessi hanno dato luogo ad una procedura farraginosa, lenta e inefficace;

l'attesa di mesi per ottenere il riconoscimento di un diritto in situazioni in cui l'assistenza dovrebbe essere immediata (basti pensare ai bambini affetti fin dalla nascita da gravi patologie e disabilità) dà la misura della gravità di un diritto denegato, causa di situazioni, a volte drammatiche, in cui i genitori sono costretti a lasciare il lavoro per assistere il figlio;

le modifiche introdotte comportano una restrizione della platea dei dipendenti che hanno diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di *handicap* grave, dando luogo ad una soluzione farraginosa e foriera di disparità di trattamento: basti pensare che un lavoratore che gode dei permessi per assistere un parente di terzo grado, può usufruire di un permesso aggiuntivo per un parente di secondo grado, mentre un lavoratore che gode dei permessi per assistere un parente di secondo grado, non può usufruire di un permesso aggiuntivo per un parente di terzo grado;

la situazione appare paradossale poiché rischia di comportare disparità di trattamento a fronte di identica situazione;

infine il «limite chilometrico» appare privo di una motivazione della sua quantificazione e comunque non offre alcuna garanzia che vi sia effettiva assistenza alla persona con disabilità che ne dovrebbe beneficiare;

riguardo l'articolo 7, relativo al congedo di cure per invalidi, il testo assimilando in modo non pertinente le assenze per malattia al congedo per cure, pur introducendo una norma migliorativa per il dipendente, rischia di creare una disparità di trattamento tra il settore pubblico ed il settore privato e, nell'ambito del settore privato, tra i diversi comparti;

fra l'altro, come richiesto dalla Conferenza Unificata va chiarito come questi permessi siano correlati con le assenze per malattia previste dall'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, in relazione alle decurtazioni economiche«;

inoltre, mentre nella relazione illustrativa allo schema del decreto legislativo sull'articolo 7, relativo al congedo per cure degli invalidi, si specifica che per quanto riguarda il regime giuridico, il congedo in questione non rientra nel periodo di comporto, della non computabilità del congedo ai fini del calcolo della malattia durante il rapporto di lavoro non c'è traccia nel testo dell'articolo;

tutto ciò premesso:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alle seguenti condizioni:

che all'articolo 2 venga valutata l'eventualità di una discordanza tra il parere del medico specialista e di quello competente, al fine di stabilire l'eventuale parere prevalente;

che all'articolo 3 si chiarisca che l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non comporti il venir meno della possibilità di fruire del periodo di congedo ordinario «aggiuntivo» al prolungamento dello stesso previsto dal comma 1 del citato articolo 33;

che all'articolo 3 si chiarisca se la frase «inclusi i periodi di cui all'articolo 32» faccia riferimento ai periodi del solo genitore lavoratore che abbia chiesto l'estensione o ai periodi a cui hanno diritto entrambi i genitori;

che all'articolo 3 alla frase «a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati» sia aggiunta la seguente locuzione «e non via sia certificazione medico-sanitaria dell'istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della presenza di un genitore» o, ancora meglio, sia soppressa della disposizione che subordina il diritto alla fruizione dei congedi per assistenza al ricovero a tempo pieno del minore;

che all'articolo 4 si inserisca un limite di età di chi dovrebbe assistere il disabile, così come previsto all'articolo 6;

che all'articolo 4 si valuti l'opportunità di chiarire l'ambito di applicazione della fattispecie della convivenza, oggetto a tutt'oggi di ripetuti e disomogenei interventi amministrativi;

che all'articolo 4, capoverso comma 5, si recuperi la possibilità di godere del congedo di due anni «in modo continuativo o frazionato», come previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53;

che all'articolo 4, capoverso comma 5-bis, relativamente alla disposizione in cui si prevede che il congedo sia accordato «a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno», sia prevista la possibilità di garantire la presenza di un genitore nel caso in cui via sia la certificazione medico-sanitaria dell'istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della presenza di un genitore», poiché il ricovero di un minore non esclude la necessaria assistenza da parte dei genitori;

che all'articolo 4, capoverso comma 5-ter, si sopprino le parole «con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento» in quanto la limitazione dell'avente diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione con riferimento solo alle suddette voci comporta un trattamento peggiorativo rispetto alla situazione attuale e si faccia riferimento alla «retribuzione ordinaria»;

che all'articolo 4, capoverso comma 5-quater, si riconosca il diritto a contribuzione figurativa per quei soggetti che usufruiscano dei congedi per assistenza dei soggetti portatori di *handicap* e che hanno diritto ad usufruire dei permessi non retribuiti;

che all'articolo 6 si valuti l'opportunità di ammettere la cumulabilità dei permessi in capo allo stesso lavoratore nel caso in cui anche il «secondo» familiare da assistere sia un parente o un affine di terzo grado (almeno nei casi in cui il coniuge o il genitore siano deceduti o mancanti o invalidi o ultrasessantacinquenni) al fine di evitare situazioni di disparità di trattamento;

che all'articolo 7 si chiarisca in che modo i permessi previsti siano correlati con le assenze per malattia previste dall'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, al fine di evitare decurtazioni economiche;

che all'articolo 7 sia chiarito che il congedo in questione – così come scritto nella Relazione illustrativa – non rientri nel periodo di computo.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 18 maggio 2011

158^a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'assessore per lo sviluppo economico, ricerca e innovazione della Regione Piemonte, Massimo Giordano.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, infine, che la pubblicità della seduta sarà assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema Paese nella trattazione delle questioni relative all'UE con particolare riferimento al ruolo del Parlamento italiano nella formazione della legislazione comunitaria: audizione dell'assessore per lo sviluppo economico, ricerca e innovazione della Regione Piemonte

Riprende il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 17 maggio scorso.

La PRESIDENTE ringrazia l'assessore Giordano per la sua disponibilità a svolgere l'odierna audizione.

L'assessore GIORDANO mette in rilievo, in via preliminare, come la Regione Piemonte sia stata in grado, nel corso degli anni, di allestire una struttura burocratica ed una professionalità di elevata qualità nel campo delle relazioni con le istituzioni dell'Unione europea.

In particolare, per rendere effettiva la partecipazione della Regione alla cosiddetta «fase ascendente», è stato costituito un apposito ufficio di rappresentanza a Bruxelles, incaricato, tra l'altro, di trasmettere i documenti comunitari che possono essere di peculiare interesse per la Regione.

L'oratore fa presente, quindi, che, fino a questo momento, l'attivazione dell'articolo 5 della legge n. 11 del 2005 è risultata alquanto parziale: da un lato, il termine dei 20 giorni per la formulazione di osservazioni sui progetti legislativi dell'Unione, non è apparso sufficiente, dall'altro, i tavoli tecnici che dovevano essere messi in funzione presso il CIACE non hanno mai visto la luce.

Egli, inoltre, rammenta che un'altra sede di raccordo tra Stato centrale e Regioni, ossia il cosiddetto «Gruppo di contatto» istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, ha funzionato mediante modalità informali e occasionali, piuttosto che attraverso metodi e ruoli predefiniti di organizzazione del lavoro.

Un'ulteriore lacuna è rappresentata, secondo l'assessore, dalla mancata partecipazione di Regioni e Province nell'ambito delle delegazioni del Governo alle attività del Consiglio, come previsto dall'articolo 5, comma 1, della cosiddetta «legge La Loggia».

Peraltro, tale situazione, a suo avviso, andrebbe definitivamente sbloccata, anche alla luce della progressiva trasformazione dello Stato in senso federale, consentendo alle realtà regionali di partecipare, in modo completo, alla fase propedeutica di formazione della legislazione europea.

Conclude mettendo in risalto come l'implementazione, nelle materie di competenza regionale, della successiva «fase discendente», non potrà essere pienamente realizzata fino a quando le stesse Regioni non saranno del tutto integrate nella predetta «fase ascendente».

Seguono alcuni quesiti posti dai senatori.

La senatrice MARINARO (PD) apprezza il taglio dell'intervento svolto dall'assessore Giordano, soprattutto quando egli richiama i 3 principi essenziali che sono alla base di una proficua azione dell'Italia nell'Unione europea, ossia l'informazione, il coinvolgimento e la partecipazione al processo legislativo comunitario.

Considerato che l'adeguamento del sistema normativo nazionale alla legislazione dell'Unione europea non può, necessariamente, prescindere dal percorso federale e di decentramento in atto da tempo nel Paese,

chiede se non sia giunto il momento che anche la stessa *leadership* politica – e non solo, quindi, gli apparati amministrativi – si assuma, finalmente, la responsabilità di condurre il Paese entro l'orizzonte dell'integrazione europea.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) domanda in che maniera, dal punto di vista dell'esperienza acquisita dalla Regione Piemonte, possano essere migliorate le procedure di coinvolgimento, a livello sia nazionale che locale, nella cosiddetta «fase ascendente».

Il senatore SANTINI (*PdL*) è interessato a conoscere, nella menzionata prospettiva di rimodulazione in senso federalistico del sistema costituzionale italiano, come siano conciliabili le esigenze, da un lato, di maggiore autonomia di ciascun potere locale e, dall'altro, di un più stretto coordinamento con il Governo e con il Parlamento nazionale, al fine di costituire un «sistema Italia» veramente efficace in Europa.

Il senatore FLERES (*PdL*) chiede ulteriori approfondimenti in merito alle notevoli capacità di utilizzo dei fondi strutturali dell'Unione dimostrate dalla Regione Piemonte.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) – dopo aver premesso che il federalismo, per sua natura, si esalta nella cosiddetta «fase ascendente», mentre, per converso, il centralismo si realizza *naturaliter* nella cosiddetta «fase discendente» – chiede se l'unità di rappresentanza della Regione Piemonte a Bruxelles è effettivamente in grado di incidere, nella tutela degli interessi regionali, presso la Commissione europea e se sono state formulate, all'interno della Regione, ipotesi di riprogrammazione delle spese destinate ai diversi POR.

La PRESIDENTE chiede se, sempre relativamente all'attuazione della cosiddetta «fase ascendente», esista una qualche ripartizione di compiti tra la Giunta e l'Assemblea regionale del Piemonte.

In sede di replica, l'assessore GIORDANO risponde ai vari quesiti formulati, precisando, tra l'altro, che, per quanto attiene alla propria Regione, la richiesta che viene palesata alle istanze centrali è, in via generale, proprio quella di rendere effettivamente operative le norme e le procedure che già esistono in materia di partecipazione dell'Italia all'UE, ma che, molto spesso, sono applicate parzialmente o, addirittura, disattese.

La PRESIDENTE dichiara, quindi, conclusa l'odierna audizione.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 (n. COM (2011) 135 definitivo)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 13 aprile 2011.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*), relatore, illustra uno schema di osservazioni per la Commissione di merito, che tiene conto, in particolare, di alcuni spunti emersi nel corso dell'audizione del direttore generale dell'OLAF, Giovanni Kessler, tenutasi ieri presso la Commissione finanze e cui hanno preso parte anche alcuni membri della 14^a Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE, quindi, dopo aver verificato la presenza del numero legale, pone in votazione il suddetto progetto di osservazioni, che è accolto all'unanimità.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali (n. COM (2011) 142 definitivo)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 4 maggio scorso.

Il senatore DIVINA (*LNP*), relatore, legge una bozza di osservazioni in senso favorevole sull'atto comunitario in titolo.

La senatrice FONTANA (*PD*) dichiara il voto favorevole della propria parte politica sul testo proposto dal relatore, soprattutto in ragione del fatto che esso menziona l'importanza dell'elaborazione di contratti *standard*, che devono essere predisposti allo scopo di tutelare adeguatamente il consumatore finale.

La PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori per deliberare, mette ai voti la proposta come illustrata dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (n. COM (2011) 126 definitivo)

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (n. COM (2011) 127 definitivo)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame dell'atto comunitario n. COM (2011) 126 definitivo, congiunzione con il seguito dell'esame dell'atto comunitario n. COM (2011) 127 e rinvio. Seguito dell'esame dell'atto comunitario n. COM (2011) 127 definitivo, congiunzione con il seguito dell'esame dell'atto comunitario n. COM (2011) 126 e rinvio)

Riprende l'esame dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 4 maggio scorso.

Il senatore FLERES (*PdL*), relatore, tenuto conto dell'affinità di materia, propone la congiunzione dei due atti comunitari in titolo.

La Commissione conviene.

Successivamente, il relatore FLERES (*PdL*) sottopone all'attenzione dei commissari due schemi di osservazioni, proponendo di avviare una accurata e ponderata riflessione, in considerazione della particolare delicatezza dei temi che l'Unione europea si accinge a disciplinare.

Al riguardo, egli tiene a precisare di aver voluto intenzionalmente adottare, nella redazione delle citate proposte di osservazioni, un approccio aperto e squisitamente tecnico-giuridico, che prescindesse dalle valutazioni di natura politica e morale che ciascun parlamentare può legittimamente avere in proposito.

Si limita ad osservare, infine, di aver svolto un'analisi dalla quale si desumono, comunque, una serie di perplessità che riguardano la configurazione di un contrasto tra la normativa europea proposta e alcune disposizioni della Costituzione italiana.

Si apre la discussione generale.

La senatrice MARINARO (*PD*), pur condividendo il giudizio del relatore in merito alla complessità delle questioni disciplinate dai mentovati progetti legislativi, che ineriscono anche ai relativi profili di natura etica, invita, ciò nonostante, a mantenere il piano della discussione su un livello «distaccato» di valutazione delle implicazioni giuridiche e legislative che potranno scaturire dalla possibile adozione di una siffatta normativa.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), nel condividere la necessità di attenersi ad una disamina dei profili di sussidiarietà, proporzionalità e merito degli atti comunitari in argomento, dichiara, comunque, di non po-

tersi esimere dall'esprimere un giudizio di valore, nonché il proprio punto di vista sui principi che in essi sono contenuti.

Il senatore CASTRO (*PdL*), apprezzata la prudenza del relatore nella redazione degli schemi di osservazione, caratterizzata, come detto, da motivazioni tecniche, ritiene, pur tuttavia, che non possa essere sottaciuta la segnalazione, svolta dallo stesso relatore, riguardante il possibile rischio di collisione tra la legislazione europea *de jure condendo* e la norma costituzionale italiana.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) manifesta condivisione per l'approccio metodologico seguito dal relatore, rilevando, al contempo, che, probabilmente, sarebbe stato più opportuno assegnare i due documenti in discussione, in sede primaria, alla 14^a Commissione.

Anche secondo la PRESIDENTE, i contenuti delle due proposte suscitano non pochi dubbi sostanziali, soprattutto laddove potrebbe essere configurato il tentativo surrettizio di aggirare il dettato costituzionale mediante l'introduzione, nell'ordinamento italiano, di istituti giuridici che in esso non sono espressamente contemplati e sui quali, secondo la Carta di Nizza, si può legiferare solamente a livello nazionale.

Il seguito dell'esame congiunto viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 135
definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO
SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto n. COM (2011) 135 definitivo,

considerato che esso contiene una proposta volta a modificare il regolamento (CE) n. 1073/1999 al fine di migliorare l'efficienza operativa, la *governance* e la cooperazione con gli Stati membri dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

considerato che l'OLAF è stato istituito dalla Commissione europea con decisione n. 352 del 28 aprile 1999, a cui hanno fatto seguito il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio;

ricordato che nel 2006 era stata presentata una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1073/1999, il cui scopo era quello di migliorare l'efficienza e l'indipendenza dell'Ufficio, e che a seguito sia dei numerosi emendamenti presentati dal Parlamento europeo che delle conclusioni presentate dal Consiglio, la Commissione ha elaborato nel 2010 la presente proposta modificata di regolamento;

ricordato che l'obiettivo cardine perseguito dall'Ufficio è quello di contrastare le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea e dei suoi cittadini, nella considerazione che l'evasione dei dazi e delle imposte o l'utilizzazione impropria di sussidi costituiscono un danno per il contribuente europeo;

acquisite utili informazioni nel corso dell'audizione informale del Direttore dell'OLAF svolta il 17 maggio 2011,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica prescelta appare correttamente individuata nell'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale l'Unione e gli Stati membri combattono contro la frode che lede i loro interessi finanziari mediante misure che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi ed organismi dell'Unione;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto la modifica, dal punto di vista tecnico, di un atto riguardante il funziona-

mento di un Ufficio dell'Unione non può che essere effettuata dall'Unione stessa;

la proposta appare, nel suo complesso, conforme anche al principio di proporzionalità, poiché si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi prefigurati. Inoltre, giacché la proposta consiste in una modifica a un regolamento preesistente, essa può essere realizzata solo attraverso un successivo atto legislativo europeo. Si osserva peraltro che la proposta in alcuni suoi punti potrebbe essere resa maggiormente snella rinviando alcuni passaggi a una successiva regolamentazione in sede amministrativa;

nel merito, si sottolinea come la proposta miri a promuovere i principi di indipendenza e responsabilità nella gestione dell'Ufficio, oltreché una maggiore efficienza delle indagini e una più stretta collaborazione con gli Stati membri;

si apprezza la volontà della Commissione europea di venire incontro alle esigenze degli Stati membri, prevedendo all'articolo 3 della proposta che, nell'ambito delle indagini esterne, l'Ufficio agisca «... *in conformità delle regole e delle prassi che disciplinano le indagini amministrative dello Stato membro interessato, nonché delle garanzie previste dal presente regolamento*» e di concerto con un «*servizio di coordinamento antifrode*» designato a livello nazionale; tutto ciò potrebbe essere utile al fine di migliorare il *modus operandi* dell'Ufficio nello svolgimento delle indagini esterne. Si evidenzia che sarebbe importante prevedere un obbligo di cooperazione con l'OLAF in capo alle autorità dei singoli Stati membri. Sempre per quanto concerne le indagini esterne, inoltre, si ritiene importante l'inserimento all'articolo 10-*bis* di una norma volta ad incoraggiare la cooperazione dell'Ufficio con *Europol* ed *Eurojust*, ma anche con le autorità competenti di Stati terzi o di Organizzazioni internazionali, attraverso la previsione della possibilità di concludere accordi amministrativi con tali organismi relativamente all'esecuzione delle indagini;

si evidenzia il disposto dell'articolo 6, paragrafo 5, secondo cui l'Ufficio, per quel che concerne le indagini interne all'Unione, dovrebbe tempestivamente informare le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE i cui membri o il cui bilancio siano interessati da un'indagine affinché questi possano adottare le opportune misure del caso. Si osserva, tuttavia, che a differenza di quanto accadeva nel regolamento (CE) n. 1073/1999, il disposto proposto dall'articolo 4 della presente proposta modificata di regolamento non fa riferimento al protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'UE. Si invita, pertanto, a valutare l'opportunità di inserire un riferimento al suddetto protocollo;

si condivide il rafforzamento dei diritti procedurali delle persone interessate dalle indagini (articolo 7-*bis*), soprattutto alla luce di quanto previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, anche se tale rafforzamento va calibrato al fine di non eccedere in una regolamentazione di dettaglio. Allo stesso modo, si sottolinea positivamente l'iniziativa di cui all'articolo 8, relativa alla nomina di un responsabile indipendente per la salvaguardia del diritto fondamentale alla protezione dei dati perso-

nali, nonché la richiesta di maggiore riservatezza nelle indagini dell'OLAF e di maggiore prudenza e imparzialità nelle comunicazioni al pubblico;

in riferimento all'articolo 12, paragrafo 1, della proposta, si osserva che la disposizione secondo cui «*il mandato del direttore generale dell'Ufficio ha una durata settennale e non è rinnovabile*» potrebbe essere incoerente con la necessità di una certa continuità nella gestione e amministrazione dell'Ufficio; si invita, quindi, a valutare la possibilità di mantenere il disposto dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1073/1999, secondo cui «*l'Ufficio è posto sotto la direzione di un direttore nominato dalla Commissione, per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta*». In tal modo, il direttore generale, potendo rimanere in carica per due mandati, pari ad un massimo di dieci anni, avrebbe l'opportunità di consolidare la sua opera al servizio dell'OLAF;

si rammenta, infine, che nell'ambito della risoluzione approvata a conclusione dell'esame della Comunicazione della Commissione europea sulle modalità di controllo delle attività di *Europol* da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali (COM(2010) 776 definitivo), la 14^a Commissione ha ritenuto condivisibile l'opzione di fondo sostenuta dalla Commissione europea nel paragrafo 5.1 della Comunicazione di cui sopra, con cui si prefigura l'istituzione di un *forum* misto permanente per il controllo di *Europol*, considerato come naturale proseguimento istituzionalizzato degli incontri tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali, svoltisi a Bruxelles con continuità negli ultimi anni. Alla luce di tutto ciò, si vorrebbe approfittare di questa sede per ribadire l'idea secondo cui tale *forum* dovrebbe avere delle interazioni regolari non solo con *Europol*, ma anche con le altre istituzioni e agenzie dell'Unione competenti in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia quali, a titolo di esempio, *Eurojust* e *Frontex*, nonché – e ciò rileva direttamente in questa sede – con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 142
definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO
SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto n. COM (2011) 142 definitivo,

considerato che la crisi finanziaria ha avuto un forte impatto sui cittadini europei e, soprattutto, sui cittadini che avevano contratto un mutuo ipotecario per l'acquisto di immobili, determinando per molti mutuatari notevoli difficoltà nel far fronte ai prestiti, con conseguente aumento di inadempimenti e pignoramenti;

rilevato che nella concessione di mutui ipotecari si sono concentrati due profili di criticità: da un lato la scelta del tipo di prodotto collegato alla concessione del mutuo, spesso viziata da un *deficit* informativo da parte del mutuatario nella fase precontrattuale e, comunque, da una oggettiva complessità dell'operazione; dall'altro, però, come osserva la Commissione europea, *«resta il fatto che il comportamento irresponsabile di alcuni operatori del mercato ha contribuito a creare la bolla immobiliare ed è stato uno degli elementi determinanti della crisi finanziaria»*;

considerato che con la direttiva in esame si definisce un quadro per alcuni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti contratti di credito relativi a immobili residenziali per i consumatori e per alcuni aspetti dei requisiti prudenziali e di vigilanza per gli intermediari del credito e i creditori;

considerato che la proposta della Commissione ha un duplice obiettivo: 1) mira a creare un mercato unico dei mutui ipotecari residenziali efficiente e competitivo, in cui i consumatori, i creditori e gli intermediari del credito possano godere di un elevato livello di protezione e sia assicurata la fiducia dei consumatori, la mobilità dei clienti, l'attività transfrontaliera di creditori e intermediari del credito e la parità di condizioni, rispettando nel contempo i diritti fondamentali sanciti nella Carta di Nizza, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali; 2) mira a promuovere la stabilità finanziaria, garantendo che i mercati del credito ipotecario operino in maniera responsabile,

formula per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

relativamente alla base giuridica, si conviene sull'utilizzazione dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base

al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno;

per quanto riguarda il rispetto del principio di sussidiarietà, si esprime una valutazione di conformità. Iniziative intraprese dai soli Stati membri in questo settore darebbero vita a regolamentazioni diverse, che potrebbero compromettere o creare nuovi ostacoli per il buon funzionamento del mercato interno e dare origine a livelli diseguali di protezione dei consumatori. Sono, al contrario, necessari *standard* comuni a livello di Unione europea al fine di completare il mercato interno dei mutui ipotecari residenziali. Durante la consultazione effettuata dalla Commissione europea preliminarmente alla presentazione della proposta, i tre aspetti per i quali l'azione a livello di Unione ha trovato maggiore consenso presso i diversi interessati sono stati i seguenti: l'obbligo di realizzare una valutazione del merito creditizio; la necessità di informazioni precontrattuali chiare, comprensibili e raffrontabili; la necessità di garantire che tutti coloro che intervengono nel mercato del credito siano soggetti a regolamentazione e vigilanza adeguate. Questi aspetti – sui quali si conviene – sono stati sufficientemente elaborati nell'ambito della proposta in esame;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, esso appare rispettato in quanto la proposta non disciplina tutti gli aspetti della concessione e accensione di mutui, ma si concentra solo su alcuni aspetti delle operazioni di credito ipotecario. Inoltre, lo strumento giuridico prescelto è una direttiva, che dovrebbe consentire una maggiore flessibilità nell'armonizzazione, anche in considerazione del fatto che le strutture dei mercati dell'edilizia abitativa e dei mercati dei crediti ipotecari differiscono notevolmente da uno Stato membro all'altro;

nel merito, l'articolo 6, paragrafo 4, della proposta attribuisce alla Commissione europea, tramite la procedura degli atti delegati, il potere di specificare i requisiti di conoscenza e competenza richiesti dallo stesso articolo al personale dei creditori e degli intermediari del credito e alle persone fisiche che fanno parte del personale dirigente dei creditori e degli intermediari del credito. In relazione a tale potere, si auspica un esercizio dello stesso tale da assicurare la migliore tutela possibile nei confronti dei consumatori, evidentemente accresciuta – anche sotto il profilo delle possibili azioni risarcitorie, dato il maggior grado di esigibilità di condotte improntate alla buona fede e alla correttezza – allorché si entri in relazione con soggetti dotati di una migliore qualificazione professionale.

L'articolo 9 della proposta è dedicato all'informativa precontrattuale. Secondo il paragrafo 2 di tale articolo, gli Stati membri provvedono affinché il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito forniscano al consumatore senza indebito ritardo «*le informazioni personalizzate necessarie a raffrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implica-*

zioni e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere un contratto di credito». Al riguardo, per rendere effettivo tale obbligo sembra opportuno che venga prevista la predisposizione di contratti *standard* aventi un contenuto omogeneo, sintetico e facilmente intelligibile. In tal modo, i consumatori possono comparare le condizioni richieste dai vari istituti eroganti il credito e scegliere in maniera informata il prodotto che soddisfa al meglio le proprie esigenze.

In relazione all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), per cui gli Stati membri devono assicurare che il creditore rifiuti il prestito qualora, dalla valutazione del merito di credito del consumatore, dovesse risultare che le prospettive di rimborso del prestito nel corso della durata del contratto di credito siano negative, si esprime una valutazione positiva, essendo tale facoltà a tutela anche degli stessi debitori.

In relazione all'articolo 24, si sottolinea l'importanza di prevedere adeguate sanzioni amministrative per le violazioni della direttiva imputabili ai soggetti che erogano il credito e agli intermediari del credito. Tali sanzioni, oltre ai caratteri della effettività, della proporzionalità e della dissuasività, dovrebbero essere applicate sia alla persona fisica direttamente responsabile della violazione, sia alla eventuale persona giuridica per conto della quale la prima presta la sua attività.

Inoltre, le sanzioni dovrebbero possedere, oltre alla carica dissuasiva insita nella elevata misura delle stesse, tale da colpire la condotta già realizzata in violazione della direttiva, anche una forte componente interdittiva, tale da inibire il successivo svolgimento della medesima attività a chi si sia già reso responsabile di siffatte violazioni.

Infine, dovrebbe essere sempre prevista la divulgazione al pubblico delle sanzioni applicate per la violazione della direttiva qualora si abbia motivo di ritenere che la violazione abbia arrecato danno ad un numero significativo di soggetti. Nel caso in cui, secondo l'articolo 24, paragrafo 2, della proposta, la divulgazione possa essere impedita dal grave rischio che determinerebbe per i mercati finanziari ovvero per il danno sproporzionato per le parti coinvolte, si dovrebbero predisporre modalità di divulgazione della sola condotta – anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa – adottata in violazione della direttiva che, nell'evitare quanto sopra detto, possa tuttavia avere un effetto di segnalazione nei confronti dei consumatori potenzialmente coinvolti; ciò potrà avvenire, ad esempio, rappresentando nei fatti la condotta, ma preservando l'anonimato degli interessati.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTA DAL
RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM
(2011) 126 definitivo SOTTOPOSTO A PARERE
MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto n. COM (2011) 126 definitivo,

considerato che uno degli obiettivi dell'Unione europea è creare uno spazio giudiziario basato sul principio del mutuo riconoscimento delle decisioni;

tenuto conto che la libera circolazione delle decisioni risponde ad una esigenza sociale determinata dal fatto che un numero sempre maggiore di persone si spostano da uno Stato all'altro dando origine a famiglie composte da persone aventi diversa nazionalità o residenti in Stati diversi;

valutate le difficoltà che le coppie internazionali incontrano soprattutto al momento dello scioglimento, per separazione, divorzio o morte del coniuge, a causa delle diversità degli ordinamenti giuridici nazionali;

tenuto conto che l'Unione europea, al fine di superare tali ostacoli, ha recentemente adottato un regolamento in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione e che è in fase di negoziazione un regolamento in materia di successioni, mediante i quali sono stabiliti dei criteri oggettivi per determinare la legge applicabile e l'autorità giurisdizionale competente nel caso di separazione, divorzio o successione in seno ad una coppia internazionale;

considerato che l'atto in questione mira a completare il suddetto quadro giuridico poiché disciplina le questioni riguardanti i rapporti patrimoniali dei coniugi, prevedendo in particolare disposizioni in merito: *a)* alla giurisdizione competente; *b)* alla legge applicabile; *c)* alla libera circolazione delle decisioni;

considerato che la Commissione europea riconduce la proposta al «diritto di famiglia», di cui l'ordinamento dell'Unione europea non fornisce una chiara definizione normativa, anche se, «*ai fini della presente direttiva*», l'articolo 2 della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, qualifica come «familiare», tra gli altri: *a)* il coniuge ...;

considerato che la nozione di «matrimonio» differisce da Stato a Stato e che nella proposta si intende con «*contratto di matrimonio*»: «*qualsiasi accordo con cui i coniugi organizzano i rapporti patrimoniali tra loro e con terzi*». Si tratta, quindi, di una nozione prettamente patrimo-

nialistica e che attiene agli aspetti del matrimonio inteso come «rapporto»; sembra esulare, invece, dalla nozione il profilo del matrimonio inteso come «atto», rimesso al diritto interno degli Stati membri, come ricordato dal considerando n. 10 della proposta;

richiamato il disposto dell'articolo 29, comma primo, della Costituzione italiana che afferma che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio;

richiamato, altresì, l'insegnamento della Corte costituzionale che, con la sentenza 15 aprile 2010, n. 138, ha statuito che la nozione di matrimonio definita dal codice civile del 1942 «*stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso*». Né l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, con l'attribuzione dello stesso valore giuridico dei trattati alla Carta dei diritti fondamentali, può consentire una sopravvenuta incompatibilità delle norme del codice civile che disciplinano l'istituto del matrimonio come unione di persone di sesso diverso. È bensì vero che l'articolo 9 della Carta, nel riaffermare «*il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia*», già contenuto nell'articolo 12 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo per «*uomini e donne in età matrimoniale*», sembra costituire un progresso verso il riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso; tuttavia lo stesso articolo 9 della Carta, come peraltro l'articolo 12 della CEDU, demandano la concreta disciplina alle «*leggi nazionali*», rimettendo quindi la materia alla discrezionalità del Parlamento. E, come soggiunge la Corte costituzionale nella citata sentenza, all'articolo 9 della Carta sono associate le «*spiegazioni*» che, pur non avendo *status* di legge, rappresentano un indubbio strumento di interpretazione. Tali «*spiegazioni*», con riferimento all'articolo 9, chiariscono che «*l'articolo non vieta né impone la concessione dello status matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso*»;

ritenuto pertanto necessario che tale posizione sia portata all'attenzione del legislatore europeo affinché ne tenga conto nel successivo *iter* negoziale, evitando che possano sorgere contestazioni e dubbi sulla portata delle relative definizioni, determinando una situazione di incertezza;

ricordato, infine, che la Corte di giustizia con sentenza del 1° aprile 2008, causa C-267/06, *Makuro*, ha evidenziato che lo «*stato civile*» e le prestazioni che ne derivano costituiscono materie che rientrano nella competenza degli Stati membri e che il diritto comunitario non deve pregiudicare tale competenza. La Corte ha, tuttavia, ricordato che gli Stati membri, nell'esercizio della competenza loro spettante in materia di «*stato civile*», devono rispettare il diritto comunitario, e in particolare le disposizioni relative al principio di non discriminazione, nella specie costituite dalla direttiva 2000/78/CE, sulla parità di trattamento in materie di occupazione e di condizioni di lavoro;

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostanti, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è stata individuata dalla Commissione europea nell'articolo 81, paragrafo 3, primo comma, del Trattato sul fun-

zionamento dell'Unione, che stabilisce che nelle materie che rientrano nel «diritto di famiglia» e che hanno implicazioni transnazionali, la competenza a legiferare ricade sul Consiglio, che delibera secondo la procedura legislativa speciale all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo. Come si è detto, l'articolo 29 della Costituzione italiana qualifica la famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio e pertanto non vi sono obiezioni sulla scelta della base giuridica della proposta, che regola alcuni aspetti patrimoniali connessi al rapporto di coniugio;

la proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto il fine di favorire la libera circolazione delle persone nell'Unione europea, permettere ai coniugi di organizzare il loro regime patrimoniale e, tendenzialmente, di aumentare la certezza del diritto, può essere raggiunto solo mediante norme comuni a livello dell'Unione. Inoltre, la proposta non comporta l'armonizzazione delle norme sostanziali relative ai diritti di proprietà dei coniugi, né incide sulla legislazione fiscale nazionale degli Stati membri;

la proposta risulta conforme al principio di proporzionalità poiché non va oltre quanto necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi e, secondo le stime della Commissione europea contenute nella valutazione di impatto, dovrebbe comportare – insieme con la proposta di cui al COM(2011) 127 def. – un taglio dei costi indotti dalla situazione attuale nella misura di 0,4 miliardi di euro;

nel merito, si osserva che, al fine di evitare incertezze, andrebbe precisata meglio la nozione di matrimonio. Considerata, infatti, la posizione assunta dalla Corte costituzionale con la sentenza 15 aprile 2010, n. 138, i cui contenuti sono richiamati in premessa, l'Italia avrebbe difficoltà nel considerare come «matrimonio» – e quindi nel riconoscere i diritti patrimoniali che la proposta di regolamento attribuisce ai «coniugi» – un'unione matrimoniale tra persone dello stesso sesso. Tale «matrimonio» sarebbe incoerente con l'articolo 29 della Costituzione, anche nella lettura datane dalla Corte costituzionale nel 2010.

Si suggerisce, quindi, al fine di mantenere la possibilità per tali coppie di regolamentare i loro rapporti patrimoniali, e in attuazione dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali sul principio di non discriminazione, di prevedere che i «matrimoni tra persone dello stesso sesso» possano essere fatti rientrare – almeno per l'Italia – nella disciplina recata dalla differente proposta in materia di regimi patrimoniali delle unioni registrate di cui al COM (2011) 127 def., anch'essa oggetto di esame.

In alternativa a tale possibilità, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere: a) l'inserimento, all'articolo 5 della proposta, di una clausola – di tenore analogo all'articolo 5, paragrafo 2, della proposta sui regimi patrimoniali delle unioni registrate di cui al COM(2011) 127 def. – secondo cui l'autorità giurisdizionale competente a decidere sulle questioni inerenti il regime patrimoniale tra coniugi, in base ai vari criteri incentrati sulla nozione di «residenza abituale», possa dichiararsi incompetente ove il suo diritto nazionale non contempra l'istituto del matrimonio tra persone

dello stesso sesso; *b*) la modifica dell'articolo 23 che valga a consentire agli Stati membri che abbiano specifici problemi di ordine costituzionale nel riconoscere matrimoni tra persone dello stesso sesso di includere tale preclusione nel giudizio di manifesta incompatibilità con l'ordine pubblico del foro; *c*) la modifica dell'articolo 27, per consentire agli Stati membri che abbiano specifici problemi di ordine costituzionale nel riconoscere matrimoni tra persone dello stesso sesso di prevedere un ulteriore motivo di diniego del riconoscimento di una decisione.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTA DAL
RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM
(2011) 127 definitivo SOTTOPOSTO A PARERE
MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto n. COM (2011) 127 definitivo,

considerato che uno degli obiettivi dell'Unione europea è creare uno spazio giudiziario basato sul principio del mutuo riconoscimento delle decisioni;

tenuto conto che la libera circolazione delle decisioni risponde ad una esigenza sociale determinata dal fatto che un numero sempre maggiore di persone si spostano da uno Stato all'altro dando origine a famiglie composte da persone aventi diversa nazionalità o residenti in Stati diversi;

considerato che 14 Stati membri, tra i quali non figura l'Italia, hanno introdotto nel loro ordinamento l'istituto delle unioni registrate;

valutate le difficoltà che le coppie internazionali incontrano soprattutto al momento dello scioglimento, per separazione o morte del *partner*, a causa delle diversità degli ordinamenti giuridici nazionali;

tenuto conto che l'Unione europea, al fine di superare tali ostacoli, ha recentemente adottato un regolamento in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione e che è in fase di negoziazione un regolamento in materia di successioni, mediante i quali sono stabiliti dei criteri oggettivi per determinare la legge applicabile e l'autorità giurisdizionale competente nel caso di separazione, divorzio o successione in seno ad una coppia internazionale;

considerato che l'atto in questione mira a completare il suddetto quadro giuridico poiché disciplina le questioni riguardanti i rapporti patrimoniali delle coppie internazionali, prevedendo in particolare disposizioni in merito: *a)* alla giurisdizione competente; *b)* alla legge applicabile; *c)* alla libera circolazione delle decisioni;

considerato che la Commissione europea riconduce la proposta al «diritto di famiglia», di cui l'ordinamento dell'Unione europea non fornisce una chiara definizione normativa, anche se, «*ai fini della presente direttiva*», l'articolo 2 della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, qualifica come «familiare», tra gli altri: ... *b)* il *partner* che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al

matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

tenuto conto della necessità di garantire la tutela dei diritti fondamentali e il divieto di qualsiasi forma di discriminazione;

ricordato, infine, che la Corte di giustizia, con sentenza del 10 maggio 2011, causa C-147/08, *Römer*, ha affermato che «*allo stato attuale del diritto dell'Unione, la legislazione in materia di stato civile delle persone rientra nella competenza degli Stati membri*». Nell'effettuare tale valutazione, la Corte di giustizia ha però affermato che, qualora nell'ordinamento dello Stato membro interessato (nella specie, la Germania) il matrimonio sia riservato a persone di sesso diverso e coesista con una normativa sulle unioni civili registrate, riservata a persone dello stesso sesso, sussiste una discriminazione diretta fondata sulle tendenze sessuali (secondo la direttiva 2000/78/CE) qualora il *partner* di un'unione civile registrata si trovi in una situazione di diritto e di fatto paragonabile a quella di una persona coniugata e purtuttavia percepisca una pensione complementare di vecchiaia di importo inferiore;

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:

la base giuridica prescelta dalla Commissione europea è l'articolo 81, paragrafo 3, che stabilisce che nelle materie che rientrano nel «diritto di famiglia» e che hanno implicazioni transnazionali, la competenza a legiferare ricade sul Consiglio, che delibera secondo la procedura legislativa speciale all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo. Sulla riconduzione delle unioni registrate alla materia del «diritto di famiglia» si formula un'espressa riserva, essendo necessario che venga fornita una congrua motivazione che giustifichi la scelta di tale base giuridica;

fermo quanto sopra, la proposta non risulta contraria al principio di sussidiarietà in quanto il fine di favorire la libera circolazione delle persone nell'Unione europea, permettere alle coppie internazionali di organizzare il loro regime patrimoniale e, tendenzialmente, di aumentare la certezza del diritto, può essere raggiunto solo mediante norme comuni a livello dell'Unione;

la proposta risulta conforme al principio di proporzionalità poiché non va oltre quanto necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi e, secondo le stime della Commissione europea contenute nella valutazione di impatto, dovrebbe comportare – insieme con la proposta di cui al COM(2011) 126 def. – un taglio dei costi indotti dalla situazione attuale nella misura di 0,4 miliardi di euro;

nel merito, desta perplessità l'applicazione del regolamento all'interno dell'ordinamento italiano. Questo, come noto, non conosce l'istituto delle unioni registrate, ma contempla taluni istituti di diritto civile che, per via pretoria o anche normativamente, si applicano anche ai componenti di unioni di fatto, come ad esempio quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 392 del 1978 sulla successione del convivente *more uxorio* nel contratto di locazione. Si tratta, però, di fattispecie singolari.

E, del resto, secondo le conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di giustizia, rese il 15 luglio 2010 nel caso *Römer* citato in premessa, «*la competenza lasciata agli Stati membri in materia di stato civile implica che la regolamentazione del matrimonio o di qualsiasi altra forma di unione giuridicamente vincolante tra persone dello stesso sesso o di sesso opposto, nonché lo status giuridico dei figli e degli altri familiari in senso ampio, è riservata agli Stati membri. Solo questi ultimi possono decidere se il loro ordinamento giuridico nazionale ammetta o meno una qualsiasi forma di rapporto giuridico accessibile alle coppie omosessuali, o se l'istituzione del matrimonio sia riservata unicamente alle coppie di sesso opposto*» (punti 75 e 76).

In assenza di una tale regolamentazione interna, il punto sostanziale concerne la difficoltà di enucleare diritti ed obblighi di fonte legale in capo a chi – nell'ordinamento italiano – non abbia ritenuto di contrarre matrimonio.

Analogamente alla distinzione operata per il COM(2011) 126 def. tra regolamentazione dell'atto di matrimonio – rimessa alla competenza degli Stati membri – e regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, oggetto di disciplina europea, può essere ricondotta a legittimità la suddetta proposta – anche per l'ordinamento italiano – se si esclude una sua incidenza sul riconoscimento delle unioni registrate.

Invero, nulla impedisce a due persone, non coniugate e non facenti parte di un'unione registrata, di regolamentare, su un piano prettamente privatistico e con effetti esclusivamente *inter partes*, i rapporti patrimoniali conseguenti alla cessazione dell'unione di fatto o della convivenza. La libertà di autodeterminazione delle coppie di fatto – che sono un *tertium genus* rispetto alle «coppie coniugate» e alle «coppie registrate» – potrebbe infatti essere meglio garantita da una regolamentazione convenzionale dei rapporti patrimoniali tra gli stessi componenti della coppia piuttosto che da una regolamentazione ad essi imposta *ex lege*.

In questo caso, anche la circolazione in sede europea della regolamentazione convenzionale di tali rapporti patrimoniali non assumerebbe la forma di un implicito riconoscimento delle unioni registrate, ma si atteggierebbe a circostanza che incide sulla migliore definizione dei problemi posti dalla cessazione del vincolo (di fatto) tra due persone. La base giuridica dell'articolo 81, paragrafo 3, incentrata sul diritto di famiglia allora perderebbe di pregnanza potendo la disciplina rifluire nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile generale, di cui all'articolo 81, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento.

Risulterebbe così integra per l'Italia la possibilità di adottare in futuro uno specifico provvedimento legislativo che introduca, accanto alla famiglia legittima, forme regolamentate di convivenza. Spetta, infatti, solo al Parlamento – come rilevato dalla Corte costituzionale, nella citata sentenza 15 aprile 2010, n. 138 – individuare «*le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette*» (nella specie si trattava di unioni omosessuali). Resta comunque salva, per la Corte costituzionale «*la possibilità d'intervenire a tutela di specifiche situazioni*», attraverso il con-

trollo di ragionevolezza, ove «sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale».

In aggiunta a queste considerazioni, andrebbe comunque verificato con grande attenzione il disposto dell'articolo 24 della proposta di regolamento, che esclude che possa essere vietato il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione riguardante gli effetti patrimoniali di un'unione registrata per il solo motivo che la legge dello Stato membro richiesto non contempla (come l'Italia) l'istituto dell'unione registrata o non gli attribuisce gli stessi effetti patrimoniali.

Tra l'altro, la possibilità per le autorità giurisdizionali degli Stati che non contemplano le unioni registrate di declinare la propria competenza a decidere sulle questioni inerenti gli effetti patrimoniali delle unioni registrate ad essi devolute, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della proposta, introduce un elemento di incoerenza complessiva rispetto al testo dell'articolo 24, che andrebbe quindi composto.

Infine, dovrebbe essere inserita all'interno di questo strumento normativo – piuttosto che nel diverso strumento di cui al COM(2011) 126 def. – la disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi dello stesso sesso.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 18 maggio 2011

77^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Katia Anedda, presidente dell'Associazione «Prigionieri del Silenzio» e l'avvocato Francesca Carnicelli, legale della medesima associazione.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti dell'Associazione «Prigionieri del Silenzio», sulla situazione dei detenuti italiani all'estero

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 10 maggio scorso.

In apertura di seduta il presidente MARCENARO ringrazia le personalità audite ricordando che la Commissione sta conducendo una indagine

sul tema della condizione degli istituti penitenziari in Italia. Un aspetto specifico della detenzione che la Commissione ha ritenuto di dover approfondire riguarda la situazione degli italiani detenuti all'estero.

Katia ANEDDA, presidente dell'Associazione «Prigionieri del Silenzio», ricorda come l'associazione sia nata nel 2008 in occasione della detenzione all'estero del suo compagno Carlo Parlanti, per iniziativa di sette donne particolarmente sensibili all'argomento. L'associazione «Prigionieri del Silenzio», composta solo di volontari, ha seguito una cinquantina di casi ed è attualmente l'unica associazione non a scopo di lucro che si occupa specificamente del tema dei detenuti italiani all'estero. L'associazione dedica particolare attenzione ai famigliari dei detenuti poiché sono loro ad avere bisogno di speciale assistenza, in quanto debbono affrontare – messo nella più totale assenza di informazioni – le grandi difficoltà legali, finanziarie e morali che si presentano quando un congiunto – magari anche colpevole – si trova ad affrontare una detenzione all'estero. La situazione delle carceri purtroppo, non solo nei paesi cosiddetti in via di sviluppo ma anche in molti di quelli considerati civili – e magari critici nei confronti dell'Italia proprio sulla questione carceraria – è pessima e troppo spesso caratterizzata da una assoluta mancanza di diritti dei detenuti. In questo contesto va registrato come di fronte a questo problema, che secondo le cifre abbastanza dettagliate fornite dal Ministero degli affari esteri riguarda 2.905 persone, lo Stato, attraverso le strutture diplomatiche, è troppo spesso impreparato e non dà assistenza adeguata.

L'avvocato Francesca CARNICELLI, legale dell'Associazione «Prigionieri del Silenzio», sottolinea come i diritti fondamentali della persona, anche in presenza di un sospetto di colpevolezza o di una colpevolezza accertata che ha portato all'istituzione di una pena detentiva, vadano sempre rispettati. È sufficiente porre mente alle difficoltà anche del tipo più elementare che si presentano allorché ci si trova esposti all'estero alla privazione della libertà – basta pensare alla mancanza di conoscenza della lingua ed alle conseguenti difficoltà di comunicazione con il proprio avvocato all'estero – per comprendere quanto sia delicata ed importante la funzione svolta dall'associazione. È del tutto evidente che occorrerebbe maggiore assistenza da parte delle istituzioni italiane all'estero, in primo luogo consolati e ambasciate.

Prendono quindi la parola i senatori GRANAIOLA (PD), PERDUCA (PD), FLERES (PdL), Mariapia GARAVAGLIA (PD) e DI GIOVAN PAOLO (PD).

Segue un breve intervento del presidente MARCENARO.

A tutti rispondono Katia ANEDDA e l'avvocato Francesca CARNICELLI.

Il presidente MARCENARO ringrazia le personalità audite e i senatori che hanno partecipato al dibattito.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 18 maggio 2011

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale

Ulteriore nuovo testo C. 1952

Parere alla VIII Commissione della Camera

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Salvatore Piscitelli, illustra il provvedimento in esame, recante norme volte a migliorare la qualità dell'edilizia residenziale attraverso l'introduzione di un «marchio di qualità» da applicare agli edifici residenziali che certifichi la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento del comfort abitativo. Riferisce che l'articolo 1 istituisce un sistema unico per la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale, denominato «casa qualità», al fine di armonizzare, in conformità al titolo V della parte seconda della Costituzione, le norme nazionali, regionali e degli enti locali relative ai requisiti delle costruzioni per assicurarne il risparmio energetico; la sostenibilità ambientale; il benessere dei fruitori. Osserva che l'articolo 2 statuisce che, ai fini dell'istituzione del sistema «casa qualità» e in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, il provvedimento promuove la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e stabilisce i principi fondamentali nell'ambito delle materie di governo del territorio, di edilizia e di efficienza energetica; prevede inoltre, per le regioni a statuto ordinario, l'adeguamento delle legislazioni regionali ai citati principi, secondo le competenze attribuite alle regioni per le materie di legislazione concorrente. Fa notare che l'articolo 3 dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Mi-

nistro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono adottate Linee guida recanti i requisiti minimi del sistema «casa qualità», i livelli di prestazione e i relativi metodi di verifica e di calcolo. Evidenzia che gli articoli da 4 a 7 precisano i termini secondo cui la certificazione del sistema «casa qualità» comprende la valutazione su efficienza energetica, soddisfacimento delle esigenze dei fruitori e soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità. Sottolinea che l'articolo 8 stabilisce che la dichiarazione per la certificazione con sistema «casa qualità» viene presentata alle regioni o province autonome, ovvero alle province o comuni a seguito di apposita delega regionale, insieme alla domanda del permesso di costruire, ai fini della verifica delle dichiarazioni e del rilascio della relativa certificazione. Precisa che presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è costituito un Osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione del «sistema casa qualità», cui partecipano anche le regioni secondo modalità definite di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si sofferma quindi sull'articolo 9, che affida allo Stato il compito di promuovere specifiche iniziative per il sostegno del settore immobiliare, destinate unicamente alle unità immobiliari certificate col sistema «casa qualità». Rileva che l'articolo 10 reca le disposizioni transitorie, mentre l'articolo 11 stabilisce che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Il deputato Mario PEPE (*PD*) preannuncia il suo voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 18 del DPR n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione

Ulteriore nuovo testo C. 797

Parere alla XII Commissione della Camera

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, riferendo che il testo in esame, attraverso una novella all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 128, precisa che nelle aziende sanitarie locali, negli ospedali costituiti in aziende ospedaliere e in aziende ospedaliero-

universitarie, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e nelle strutture sanitarie private accreditate, ai servizi di anestesia e rianimazione può essere attribuita da regioni e province autonome di Trento e Bolzano la denominazione «unità operative di anestesia, rianimazione, terapia intensiva, tecniche analgesiche e terapia iperbarica» e ai medici specialisti in tale disciplina deve essere riconosciuta la competenza professionale corrispondente a tale denominazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 38 del 2010, che contempla l'individuazione di figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore. Osserva che la modifica è volta a rendere l'ordinamento dei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione conforme ai rinnovati ordinamenti del corso di laurea in medicina e chirurgia e delle scuole di specializzazione in anestesia e rianimazione, che includono, tra le competenze professionali degli anestesisti, la terapia intensiva, la terapia antalgica e la terapia iperbarica. Evidenzia che il testo riconosce in capo a regioni e province autonome la facoltà di attribuire la più conforme denominazione ai servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. Segnala che il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia tutela della salute e professioni, di competenza concorrente tra Stato e regioni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14.

Presidenza del Vicepresidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo

Audizione di rappresentanti dell'ANPCI

(Svolgimento e conclusione)

Mario PEPE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
Introduce, quindi, l'audizione.

Franca BIGLIO, *presidente dell'Associazione nazionale piccoli comuni italiani (ANPCI)*, svolge un'ampia relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) e, a più riprese, Gianvittore VACCARI (LNP), ai quali replica Franca BIGLIO, *presidente dell'ANPCI*.

Mario PEPE, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14.40.

ALLEGATO 1

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. (Ulteriore nuovo testo C. 1952)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1952, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante: «Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale»;

considerato che il testo reca disposizioni inerenti al «governo del territorio», con specifici profili afferenti alla materia urbanistica ed edilizia, riconducibili dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni; preso atto che il testo fissa sostanzialmente norme di principio;

rilevato che tra le finalità della legge si delinea la tutela dell'ambiente, assegnata dall'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera s), alla competenza esclusiva dello Stato;

considerato che la certificazione con sistema «casa qualità» viene verificata e quindi rilasciata dalle regioni o province autonome e rilevato che le autonomie territoriali possono altresì promuovere ed attuare specifici interventi agevolativi diretti a favorire la diffusione del predetto sistema «casa qualità»;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di demandare alle regioni l'adozione delle linee guida di cui all'articolo 3, in conformità alle previsioni del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione che attribuisce alle regioni la potestà regolamentare nelle materie di competenza concorrente.

ALLEGATO 2

**Modifica all'articolo 18 del DPR n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione
(Ulteriore nuovo testo C. 797)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 797, in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante «Modifica all'articolo 18 del DPR n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione»;

considerato che il testo in esame reca norme in materia di tutela della salute e di professioni, di competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 18 maggio 2011

90ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 14,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per la RAI il dottor Pier Paolo Pioli e il dottor Luca Romano.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE dà comunicazione di alcuni esposti pervenuti alla Commissione da parte del partito Italia dei Valori in relazione all'informazione assicurata dalla RAI alle tematiche referendarie.

Informa altresì della necessità di fornire un'interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5, del Documento n. 12, contenente la regolamentazione relativa alle campagne referendarie, approvato dalla Commissione nella seduta del 4 maggio.

La Commissione prende atto.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni

(Seguito della discussione e rinvio. Seguito dell'esame di schemi di risoluzione e rinvio)

Riprende il seguito della discussione, rinviato nella seduta del 20 aprile 2011.

In relazione alla situazione generale e agli impegni parlamentari, il PRESIDENTE informa che, nel corso di una riunione informale tra i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è concordato di proporre un rinvio del seguito dell'esame al periodo successivo allo svolgimento dei turni di ballottaggio delle elezioni amministrative in corso.

Il relatore, senatore BUTTI (*PdL*), presenta alcuni emendamenti al testo da lui predisposto, volti a modificarlo in relazione all'esigenza di superare i rilievi di inammissibilità alle disposizioni 16 e 20, nonché accogliere i suggerimenti avanzati, e propone che venga fissato un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Dopo brevi interventi dei senatori PROCACCI (*PD*) e MORRI (*PD*) e dei deputati BELTRANDI (*PD*) e CAPARINI (*LNP*), il PRESIDENTE propone di disporre il rinvio e di convocare un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi al termine della seduta in corso nel corso del quale stabilire il termine per la presentazione dei subemendamenti.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

SULL'APPLICAZIONE DELLA DELIBERA RELATIVA ALLE CAMPAGNE REFERENDARIE

Il deputato BELTRANDI (*PD*) segnala come gli *spot* illustrativi dei referendum predisposti e trasmessi dalla società concessionaria non garantiscano un'effettiva informazione sui temi in questione, aggravando il ritardo con cui l'opinione pubblica viene informata circa i quesiti referendari. Peraltro, le fasce orarie individuate per gli spazi di comunicazione politica non sembrano corrispondere a quelle di maggiore ascolto, mentre i temi dei referendum non sono assolutamente trattati dai programmi di approfondimento.

Ricordando le segnalazioni già pervenute da Italia dei Valori, il PRESIDENTE si prefigge di predisporre una specifica segnalazione della questione nei confronti della RAI.

A fronte degli impegni assunti dalla RAI, e forse non mantenuti, il senatore MORRI (*PD*) esprime pieno supporto al Presidente, che invita a rivolgersi alla società concessionaria a nome dell'intera Commissione.

Condividendo la posizione dei colleghi, il senatore PARDI (*IdV*) rileva come la RAI sembri voler relegare la comunicazione politica sui referendum soltanto ad alcune reti, radiofoniche e televisive, peraltro senza

voler ottemperare all'obbligo di assicurare il massimo ascolto, come invece previsto dalla delibera.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno esprimere solidarietà al senatore Butti in relazione alle ingiuste accuse da questi ricevute in merito ai tempi dell'*iter* della delibera sulle campagne referendarie.

Ribadisce quindi la propria intenzione di intraprendere gli opportuni contatti con la RAI al fine di invitarla ad un'applicazione della delibera quanto più rispettosa dell'esigenza di dare ampia divulgazione alle tematiche referendarie.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE PROGRAMMATE

Il PRESIDENTE comunica che, in relazione al rinvio precedentemente deliberato, le sedute previste per oggi, alle ore 20, e per domani, giovedì 19 maggio 2011, alle ore 14,30, non avranno più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14,55.

ALLEGATO

Atto d'indirizzo sulle garanzie del pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento nel servizio pubblico radiotelevisivo**TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE****3.7**

IL RELATORE

Alla disposizione 3, dopo le parole: «La RAI», sopprimere le parole: «, che all'interno dei suoi palinsesti rivela un forte squilibrio»,.

8.5

IL RELATORE

Alla disposizione 8, sostituire le parole: «La RAI si impegna a ridurre il numero di programmi a conduzione tradizionale a vantaggio di format che trattino il tema della puntata» con le seguenti: «La RAI si impegna a sperimentare format di approfondimento giornalistico innovativi che trattino gli argomenti».

10.6

IL RELATORE

Alla disposizione 10, dopo le parole: «consente una», sostituire le parole: «una sorta di interazione» con le seguenti: «l'interazione»; sostituire altresì le parole: «la posta elettronica o l'invio di SMS» con le seguenti: «l'uso della stessa».

16.9

IL RELATORE

Sostituire la disposizione 16 con la seguente:

«16. Nel caso in cui i più importanti programmi settimanali di approfondimento informativo-politico si concentrino nelle prime serate, onde evitare il determinarsi di una evidente posizione dominante da parte di alcuni operatori dell'informazione rispetto ad altri, la RAI potrà valutare l'opportunità di sperimentare l'apertura di altri spazi informativi e/o di approfondimento affidati ad altri realizzatori e conduttori, da posizionare negli stessi giorni, nella stessa fascia oraria, sulle medesime Reti, anche all'interno del periodo di programmazione degli approfondimenti già presenti.».

20.6

IL RELATORE

Alla disposizione 20, dopo le parole: «tele o radio giornali», inserire le seguenti: «qualora contrattualmente prevista.».

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è riunito dalle ore 14,55 alle ore 15,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 18 maggio 2011

Presidenza del Presidente
Maurizio LEO

La seduta inizia alle ore 8,50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale

Audizione di rappresentanti dell'ANCI

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che sono presenti il dott. Franco Floris, sindaco di Andora, il dott. Salvatore Cherchi, delegato ANCI finanza locale, la dott.ssa Silvia Scozzese, responsabile dell'area della finanza locale dell'ANCI.

Introduce quindi il tema oggetto dell'audizione e cede la parola al dott. Franco FLORIS e, successivamente, al dott. Salvatore CHERCHI che svolgono due distinte relazioni, al termine delle quali intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD) e i senatori Giuliano BARBOLINI (PD) e Lucio D'UBALDO (PD).

Il dott. Franco FLORIS, il dott. Salvatore CHERCHI e la dott.ssa Silvia SCOZZESE rispondono alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 18 maggio 2011

Presidenza del Presidente
Giorgio JANNONE

La seduta inizia alle ore 11.

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati

Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), dottoressa Amalia Ghisani e dottor Massimo Antichi

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il dottor Massimo ANTICHI, *Direttore generale dell'ENPALS*, fa presente che la Presidente Ghisani è impegnata contemporaneamente in un'audizione informale presso la XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera. È stato quindi delegato a svolgere la relazione sui temi oggetto di audizione.

Interviene a più riprese per porre domande e formulare osservazioni il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*.

Il dottor Massimo ANTICHI, *Direttore generale dell'ENPALS*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare il Direttore generale dell'ENPALS per la sua partecipazione all'odierna seduta,

dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 11,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 18 maggio 2011

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 8,35.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del comandante del Gruppo tutela ambiente di Napoli e responsabile Noe per il Sud, maggiore Giovanni Caturano

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del comandante del gruppo tutela ambiente di Napoli e responsabile Noe per il Sud, maggiore Giovanni Caturano, che ringrazia per la sua presenza.

Giovanni CATURANO, *comandante del Gruppo tutela ambiente di Napoli e responsabile Noe per il Sud*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (*PD*) e Raffaele VOLPI (*LNP*), i senatori Vincenzo DE LUCA (*PD*) e Candido DE ANGELIS (*MISTO*), nonché il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Giovanni CATURANO, *comandante del Gruppo tutela ambiente di Napoli e responsabile Noe per il Sud*, risponde ai quesiti posti. Quindi, in considerazione della delicatezza della materia, chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il maggiore Caturano per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,35, riprende alle ore 14,15.

Audizione dell'amministratore delegato dell'azienda servizi igiene ambientale di Napoli (A.S.I.A.) e presidente di Federambiente, Daniele Fortini

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'amministratore delegato dell'azienda servizi igiene ambientale di Napoli (A.S.I.A.) e presidente di Federambiente, Daniele Fortini, che ringrazia per la sua presenza.

Daniele FORTINI, *amministratore delegato dell'azienda servizi igiene ambientale di Napoli (A.S.I.A.) e presidente di Federambiente*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Vincenzo DE LUCA (*PD*) e Daniela MAZZUCONI (*PD*), nonché i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, e Alessandro BRATTI (*PD*).

Daniele FORTINI, *amministratore delegato dell'azienda servizi igiene ambientale di Napoli (A.S.I.A.) e presidente di Federambiente*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor Fortini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Seguito dell'esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Calabria (relatori on. Gaetano Pecorella; on. Alessandro Bratti)

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 18 maggio 2011

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle ore 15,40 alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
Sull'esposizione a possibili fattori patogeni,
con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito

Mercoledì 18 maggio 2011

31ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
GALPERTI

indi del Presidente
COSTA

Interviene il prof. Antonio Cassone, consulente del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità in tema di vaccini e bioterrorismo, accompagnato dalla dott.ssa Stefania Salmaso, Direttore del Centro Nazionale di epidemiologia sorveglianza e promozione della salute dell'Istituto Superiore di Sanità.

La seduta inizia alle ore 14,45

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Audizione del prof. Antonio Cassone, consulente del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Il PRESIDENTE rivolge un cordiale saluto agli intervenuti e li ringrazia per la cortese sollecitudine con cui hanno accolto l'invito della Commissione. Ricorda quindi che l'audizione odierna, come altre che l'hanno preceduta, intende approfondire la riflessione in corso sulla questione dei vaccini. A tale proposito, ricorda che la Deliberazione del Senato 16 marzo 2010, con cui è stata istituita la Commissione, ha elencato, al comma 1 dell'articolo 1, le materie dell'inchiesta parlamentare, e tra queste le lettere *d*) ed *e*) indicano le componenti dei vaccini somministrati

al personale militare e le modalità di somministrazione degli stessi. Proprio in relazione a tali problematiche, la Commissione ha ascoltato, tra gli altri, i rappresentanti del Coordinamento nazionale danneggiati da vaccini (CONDAV) e il dott. Massimo Montinari, già ascoltato anche nel corso dell'inchiesta svolta nella XIV legislatura, che hanno posto il problema sia della tossicità di alcune componenti di vaccini somministrati al personale militare, sia dei rischi che possono derivare da somministrazioni multiple. In particolare, i rappresentanti del CONDAV hanno segnalato i casi di militari di leva deceduti per patologie tumorali senza essersi mai recati in missione all'estero, ed hanno ventilato la possibilità che all'origine delle patologie potessero esservi reazioni avverse determinate, tra l'altro, dai metalli utilizzati come coadiuvanti nella composizione di tali vaccini. Analoghe argomentazioni sono state svolte dal dott. Montinari. La Commissione ha successivamente ascoltato la responsabile dell'Ufficio di farmacovigilanza dell'AIFA, che ha espresso forti perplessità sull'attendibilità scientifica di taluni rilievi formulati nel corso delle predette audizioni, in particolare per quel che riguarda la tossicità dei vaccini. La relativa documentazione è stata peraltro inviata al prof. Cassone.

Dunque – prosegue il Presidente – la Commissione si trova davanti a vari interrogativi, riguardanti in particolare la presenza di componenti potenzialmente tossici nei vaccini e i tempi entro i quali si possono manifestare eventuali reazioni avverse. Considerato anche che i vertici dell'Autorità sanitaria militare, interpellati su questo punto, hanno precisato che ai militari sono somministrati i vaccini comunemente in commercio, la Commissione ha ritenuto utile rivolgersi all'Istituto Superiore di Sanità per acquisire la sua opinione su tale delicata materia.

Dà quindi la parola al prof. Cassone.

Il prof. CASSONE dichiara preliminarmente di voler informare la Commissione che, nel corso della sua attività di ricercatore, si è trovato spesso a lavorare a stretto contatto con l'industria farmaceutica privata, come peraltro è inevitabile quando si esercita la sua professione. Intende con tale precisazione sgomberare il campo da qualsiasi equivoco che si potrebbe creare su tale punto. Chiarisce inoltre che l'Istituto Superiore di Sanità ha ricevuto finanziamenti dall'industria farmaceutica soltanto attraverso convenzioni chiare e trasparenti, per finalità di ricerca.

Passando quindi a svolgere alcune considerazioni di carattere generale sulla sicurezza e l'efficacia dei vaccini, osserva in primo luogo che ci sono due modi per immunizzarsi contro le malattie infettive: il primo è costituito dall'immunizzazione naturale conseguente al superamento di una malattia ed il secondo è la vaccinazione con un vaccino efficace. Quest'ultima modalità comporta alcune conseguenze, che vanno dall'accettazione di un modesto effetto infiammatorio locale o sistemico, con frequenza da un caso su dieci ad un caso su cento, al verificarsi di un effetto avverso grave, tipo anafilassi, con circa un caso su centomila, fino all'effetto invalidante ed addirittura letale che si riscontra in un caso su un milione.

Ciò premesso, il prof. Cassone fa presente che la letteratura scientifica e la sanità pubblica qualificata, a livello nazionale e internazionale, convengono nel ritenere che i vaccini sono gli unici farmaci in grado di eliminare, se non di eradicare, gli agenti infettivi; sono i farmaci con il maggior beneficio rispetto al rischio e rispetto ai costi e sono i farmaci che subiscono i controlli sanitari più estesi ed accurati, prima e dopo l'approvazione per l'uso umano, anche perché somministrati a soggetti sani, con finalità di prevenzione.

Nella fase di predisposizione dei vaccini sono inoltre numerosi i controlli volti ad assicurarne efficacia e sicurezza: gli antigeni e gli adiuvanti sono purificati al massimo livello possibile, con le migliori tecnologie in uso e la loro tollerabilità viene misurata sin dagli stadi iniziali. Durante la formulazione del vaccino ogni componente viene ripetutamente valutata *in vitro* e negli animali sperimentali per ogni traccia di tossicità, che deve essere esclusa al cento per cento.

Una volta conseguita l'approvazione delle competenti autorità nazionali o sovranazionali, ogni lotto di vaccino è sottoposto al cosiddetto «controllo di Stato» nel quale un'autorità europea o nazionale effettua altri e definitivi controlli che assicurino la congruità di ogni lotto a quanto approvato per l'uso umano. Si tenga presente che, in sede di valutazione della sicurezza, a topi e cavie vengono somministrate dosi da tremila a cinquemila volte superiori a quelle usate sull'uomo e solo se gli animali non mostrano alcun segno di tossicità e crescono bene, il lotto vaccinale viene approvato. Inoltre, la formulazione finale del vaccino viene sottoposta a nuovi controlli definitivi che assicurino l'assenza di tossicità organica o genetica.

D'altra parte – prosegue il prof. Cassone – ogni farmaco ha insito nel suo uso una serie di effetti collaterali avversi e i vaccini, pur essendo i farmaci più sicuri, non sfuggono a questa regola: inoltre, è nella logica della stimolazione immunitaria che ogni vaccino provochi un certo grado di infiammazione, senza la quale esso sarebbe privo di efficacia. Nella stragrande maggioranza dei casi l'infiammazione si manifesta in forma molto lieve, o non si manifesta affatto, e ancora più rara è la reazione febbrile. Ciò non toglie che sia possibile migliorare sempre più il profilo di sicurezza dei vaccini, come dimostrano i casi di sostituzione di alcuni vaccini anti-pertosse e anti-tifoidi con prodotti analoghi, più sicuri e più efficaci. Per una sempre maggiore sicurezza è inoltre atteso un contributo decisivo dalla farmacogenomica: infatti, gran parte degli effetti collaterali prodotti dai vaccini sono dovuti non tanto ai componenti degli stessi quanto alla predisposizione genetica dell'individuo. La farmacogenomica studia questo problema dal punto di vista dell'individuazione delle caratteristiche genetiche suscettibili di reagire in modo negativo alla somministrazione dei vaccini. Uno sviluppo della ricerca in questo settore renderebbe pertanto possibile un'azione di prevenzione delle reazioni avverse al livello dei singoli individui.

La dottoressa SALMASO dichiara preliminarmente di intervenire sia come responsabile del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'ISS, sia come esperto del gruppo europeo EMEA che si occupa specificamente di vaccini. Infatti, da circa quindici anni, i vari paesi dell'Unione Europea hanno consentito, attraverso le competenti agenzie nazionali, a standardizzare i criteri di valutazione dei vaccini mediante procedure centralizzate e condivise, in base alle quali ciascun produttore di tali farmaci deve fornire evidenze che riguardano l'efficacia – ove possibile –, l'immunogenicità, il dosaggio ed il calendario di vaccinazione, l'età ed i gruppi *target*, i casi di vaccinazioni in somministrazione con altri farmaci, gli adiuvanti e la sicurezza della popolazione destinataria del farmaco. Dopo avere dato conto delle misure che vengono adottate per la valutazione dell'efficacia clinica, la dott.ssa Salmaso fa presente che anche successivamente all'ingresso sul mercato, ciascun vaccino è sottoposto a controllo per quel che concerne l'impatto che ha sulla popolazione e tali verifiche, oltre a documentare l'efficacia di ciascun farmaco, sono utili al fine di accertare l'opportunità di correttivi di varia natura come, ad esempio, la necessità di richiami, dovuti all'affievolimento dell'efficacia dei vaccini nel tempo.

Tra le diverse misure di sicurezza che vengono adottate, la dott.ssa Salmaso indica quindi l'obbligo gravante sulle aziende produttrici di dare conto periodicamente degli studi sugli effetti collaterali e sulla loro frequenza, nonché di produrre rapporti annuali di farmacovigilanza, che sono poi sottoposti al vaglio dell'agenzia pubblica nazionale – nel caso italiano, dell'AIFA – alla quale spetta la decisione sulla sussistenza di criticità e sulla adozione di eventuali misure.

La dott.ssa Salmaso precisa quindi che i vaccini somministrati al personale militare non sono diversi da quelli prodotti per la generalità della popolazione e sono gli stessi che, nel caso delle vaccinazioni obbligatorie, sono somministrate ai bambini, soltanto dopo l'effettuazione di controlli molto stringenti, effettuati, come già detto, sulla base di procedimenti centralizzati a livello Europeo.

Il Presidente COSTA chiede quindi di sapere se le procedure di accertamento dell'idoneità dei vaccini avvengono sempre con un protocollo unico a livello europeo e, in caso affermativo da quanto tempo è in vigore questa prassi.

La dott.ssa SALMASO precisa che all'inizio degli anni 90 si diede vita ad un sistema di controllo europeo centralizzato che fu reso obbligatorio per i vaccini genetici. Alla fine dello stesso decennio si è verificato un generale consenso tra le agenzie competenti dei paesi membri dell'Unione europea per l'adozione di procedure centralizzate di controllo, gestite da una rete di laboratori di qualità certificata. In questo contesto, l'Istituto Superiore di Sanità provvede al «controllo di Stato» dei farmaci, che viene poi certificato dall'AIFA.

Il prof. CASSONE precisa che la rete europea di laboratori, certificata da norme UNI-ISO, stabilisce protocolli standard, verifica ogni due anni l'adeguatezza delle procedure di controllo e, attraverso specifiche ispezioni, accerta anche la conformità delle procedure adottate in ciascun laboratorio ai protocolli standardizzati. Si tratta di un sistema che funziona a livello europeo, mentre la disciplina negli Stati Uniti è leggermente diversa.

Il PRESIDENTE chiede quindi se le procedure di verifica e controllo a cui ha fatto riferimento il prof. Cassone abbiano fatto mai sorgere sospetti circa la eventuale pericolosità di prodotti già immessi sul mercato.

La dott.ssa SALMASO precisa che l'accertamento di un rischio anche potenziale produce il rigetto della domanda di registrazione del farmaco e, d'altra parte, il controllo di Stato ha esattamente il fine di controllare la qualità dei prodotti.

Il PRESIDENTE chiede quindi se successivamente alla registrazione, siano mai stati verificati caso di tossicità di vaccini messi in commercio.

La dott.ssa SALMASO chiarisce che il servizio di farmacovigilanza dell'AIFA riceve tutte le segnalazioni di reazioni avverse: se il numero di esse risulta maggiore rispetto a quello atteso si procede alle debite valutazioni, anche comparative, e se da esse risulta che un prodotto di analoghi effetti induce un minor numero di reazioni avverse, quello segnalato viene sospeso. Si applica quindi un principio di precauzione, in base al quale prima si sospende la distribuzione di un farmaco per una sospetta tossicità e solo successivamente si indaga sulle cause che hanno determinato un numero non previsto di reazioni avverse.

Il prof. CASSONE aggiunge che può anche capitare che nella fase di controllo un test possa rivelarsi meno preciso di quanto previsto. In tal caso, la rete dei laboratori si riunisce e discute come sostituire il test. Inoltre, il principio di precauzione impone di prendere in considerazione anche la sola plausibilità biologica che si crei un danno derivante dalla componente di un vaccino. Ad esempio, dal 2000 non viene più usato il mercurio per la produzione di vaccini, anche se nessuno ne ha dimostrato con assoluta certezza la tossicità.

La senatrice SBARBATI (*UDC, SVP, Aut: UV-MAIE-IS-MRE*) chiede qual è la dimensione di un lotto sottoposto al «controllo di Stato» e quale agenzia svolge questa funzione.

Il prof. CASSONE precisa che i lotti sono di dimensione variabile e possono variare da centinaia di migliaia di dosi ad alcune migliaia. Ogni nazione dispone di un'agenzia incaricata di svolgere il «controllo di Stato»; tuttavia, laddove alcune competenze siano deficitarie in uno Stato,

ci si può accordare, in ambito europeo, affinché il predetto controllo possa essere svolto da altri Stati membri.

La senatrice SBARBATI (*UDC, SVP, Aut: UV-MAIE-IS-MRE*) chiede quindi se sono stati accertati errori nella fase del «controllo di Stato».

Il prof. CASSONE precisa che è successo raramente che un vaccino sottoposto a controllo si sia poi rivelato meno efficace rispetto alle previsioni.

La senatrice SBARBATI (*UDC, SVP, Aut: UV-MAIE-IS-MRE*) ricorda a tale proposito una sua esperienza personale riguardante l'assunzione di un vaccino antitifico che, alla prova dei fatti, durante un suo viaggio in Africa si è rivelato inefficace, anche se probabilmente la sua assunzione ha ridotto la durata della malattia.

Dopo che la dott.ssa SALMASO ha fatto presente che non esistono prodotti biologici efficaci al cento per cento, il prof. CASSONE osserva che specialmente i vaccini antitifici si sono rivelati meno efficaci del previsto e che d'altra parte ci sono altri vaccini la cui efficacia non è pienamente verificata.

La senatrice SBARBATI (*UDC, SVP, Aut: UV-MAIE-IS-MRE*) osserva quindi che dalla odierna audizione è risultato che gli effetti collaterali più letali si verificano non a causa delle componenti dei vaccini ma per una particolare predisposizione genetica di chi li assume. Chiede quindi se vi sia al momento la possibilità di prevedere reazioni avverse di particolare gravità in relazione alla somministrazione di alcuni vaccini.

Prendendo quindi ad esempio la pandemia influenzale di alcuni anni or sono, ricorda che in quel periodo ebbe occasione di conoscere il Ministro polacco della sanità, che, durante una conversazione, le sconsigliò il ricorso al vaccino. C'è quindi da chiedersi quale sia il peso degli interessi delle case farmaceutiche produttrici in campagne che coinvolgono l'intera opinione pubblica. L'impatto relativamente modesto della pandemia influenzale sulla salute della popolazione ha infatti ingenerato effetti di sfiducia e di diffidenza rispetto ad allarmi che sono apparsi poi scarsamente fondati, tanto più che risulta l'esistenza di scorte di vaccini non smaltite e probabilmente ormai inutilizzabili.

Il prof. CASSONE, con riferimento alla prima domanda della senatrice Sbarbati, chiarisce che al momento non vi sono cognizioni scientifiche sufficienti ad assicurare la prevenzione di effetti collaterali gravi: ad esempio, non si sa individuare l'anafilassi, ma al primo segno di essa si sospende la somministrazione di farmaci sospetti. Ai fini della prevenzione vi sono grandi aspettative sulla farmacogenomica che consente già oggi di conoscere l'origine genetica di alcune malattie e, in un futuro non troppo lontano, potrebbe consentire l'individuazione dei casi di predi-

sposizione genetica ad effetti avversi prodotti dalla somministrazione di alcuni farmaci, consentendo un'adeguata prevenzione.

La dott.ssa SALMASO precisa che nell'ambito delle attività dell'Istituto Superiore di Sanità i settori che si occupano del controllo sui farmaci e della consulenza ad agenzie regolatrici non ricevono nessun tipo di finanziamento privato né hanno mai stipulato contratti o convenzioni con l'industria privata.

Per quanto riguarda la problematica delle reazioni avverse, chiarisce che attualmente il principio di prevenzione viene applicato nel senso di rimuovere ogni possibile fattore di rischio anche laddove non vi siano evidenze di un rapporto causale diretto. Sempre in tema di individuazione delle cause di alcune reazioni, osserva, a titolo esemplificativo, che è difficile ricondurre l'insorgere dell'autismo alle vaccinazioni, come qualcuno ipotizza, se si considera che esso si manifesta attorno all'età di tre anni, quando ciascun bambino è stato già sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie.

Per quel che riguarda il vaccino antinfluenzale pandemico, la dott.ssa Salmaso dichiara di sentirsi corresponsabile delle scelte a suo tempo effettuate, in quanto fornitrice dei dati in base ai quali sono state adottate le successive decisioni. Di fatto, tali scelte hanno consentito di giungere preparati al momento in cui si è manifestato un virus influenzale di nuovo tipo: i vaccini pandemici sono stati sottoposti a tutti i procedimenti di verifica normalmente previsti, anche perché le autorità sanitarie pubbliche avevano chiesto in anticipo ai produttori di predisporre tempestivamente tali farmaci. Occorre tra l'altro considerare che il settanta per cento delle industrie produttrici ha sede in Europa e l'industria italiana è tra le più importanti del settore. Indubbiamente – prosegue la dott.ssa Salmaso – la pandemia è stata clinicamente più mite ed è stata di breve durata, ma la macchina di prevenzione era adeguatamente attrezzata, anche se l'emergenza si è rivelata meno grave e relativamente più controllabile del previsto.

La senatrice SBARBATI (*UDC, SVP, Aut: UV-MAIE-IS-MRE*) osserva che spetta alle autorità sanitarie pubbliche formulare previsioni attendibili su casi analoghi a quello testè affrontato, anche se occorre ammettere che spesso e volentieri farmaci di ampia diffusione come i vaccini sono oggetto di campagne mediatiche non sempre pienamente fondate. Cita a tale proposito il caso di trasmissioni televisive che hanno messo in evidenza la scarsa efficacia del vaccino contro il papilloma virus.

La dott.ssa SALMASO fa presente che il vaccino contro il papilloma virus è stato registrato con un procedura centralizzata e attualmente ne sono in commercio due tipi. Per quel che le risulta, finora esso si è dimostrato efficace e sicuro.

Il prof. CASSONE ricorda che in previsione della pandemia egli partecipò alla discussione circa la quantità di dosi di vaccino da acquistare e, in tale occasione, gli fu imputato un atteggiamento eccessivamente restrittivo quanto alla spesa. Tuttavia gli eventi successivi sembrano avere confermato la sua previsione.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) chiede agli intervenuti una valutazione circa la relazione presentata alla Commissione dal dott. Montinari, e in particolare chiede di commentare alcune gravi affermazioni in essa contenute circa la tossicità dei vaccini somministrati al personale militare e la riconducibilità ad essi di alcuni decessi.

La dott.ssa SALMASO precisa di avere letto il resoconto sommario delle sedute in cui il dott. Montinari fu ascoltato e di avere consultato in modo non approfondito la relazione dello stesso. L'Istituto Superiore di Sanità è disponibile a fornire un parere specifico su tale argomento. Dal resoconto sommario, oltre ad alcune inaccettabili illazioni sulla contiguità dell'Istituto rispetto agli interessi dell'industria farmaceutica, si evince che i rilievi del dott. Montinari si riferiscono essenzialmente al procedimento di somministrazione dei vaccini in ambito militare. Anche in questo caso, a suo parere, l'affermazione per la quale tali somministrazioni hanno prodotto effetti così gravi, non appare convincente.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) fa quindi presente che il dott. Montinari si è soffermato sulla tossicità di alcune componenti degli involucri e delle capsule di vaccini somministrati per via orale.

La dott.ssa SALMASO osserva che involucri e capsule sono sottoposti agli stessi controlli ai quali è sottoposto il farmaco in essi contenuto. Tutte le sostanze di cui si compone qualsiasi involucro sono assoggettate a verifica e di essa deve essere fatta menzione nella documentazione che l'azienda produttrice è tenuta a presentare e a sottoporre al vaglio delle agenzie sanitarie pubbliche.

Il PRESIDENTE ricorda che sulla Commissione grava l'onere di accertare se la somministrazione di alcuni vaccini possa aver concorso all'insorgenza di alcune gravi patologie tra il personale militare. Su questo argomento, la relazione del dott. Montinari è particolarmente allarmante, ma ad essa si aggiungono anche i timori di molti militari e delle loro famiglie, nonché un diffuso allarme sociale legato ad episodi luttuosi di cui la Commissione è venuta direttamente a conoscenza. Per tali motivi, chiede ai rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità di svolgere un esame dettagliato del documento del dott. Montinari, partendo proprio dall'interrogativo riguardante la tossicità dei vaccini.

La dott.ssa SALMASO e il prof. CASSONE aderiscono alla richiesta del Presidente.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che dal Gabinetto del Ministro è pervenuto l'invito, rivolto alla Commissione, a prendere parte alla riunione del Comitato di indirizzo territoriale di Salto di Quirra che avrà luogo venerdì 20 maggio. Nel corso dell'incontro, la Commissione di esperti presenterà la propria relazione finale sulle attività di monitoraggio ambientale del PISQ.

Considerato che una delegazione della Commissione si è recentemente recata in Sardegna, e considerato anche il generale interesse di tutti i componenti della Commissione a conoscere le valutazioni della Commissione di esperti del Comitato di indirizzo territoriale di Salto di Quirra sull'esito dell'attività di monitoraggio ambientale del PISQ, il Presidente, nell'esprimere un vivo ringraziamento per l'invito, propone di declinare lo stesso e di prevedere l'iscrizione, all'ordine del giorno di una prossima seduta, di un'audizione del dott. Onnis, coordinatore della Commissione di esperti, al fine di consentire a tutti i componenti della Commissione di conoscere la relazione finale sulla predetta attività di monitoraggio ambientale.

Conviene la Commissione.

La senatrice GRANAIOLA (PD) sollecita quindi lo svolgimento di un sopralluogo presso l'area del CISAM di San Piero a Grado, presso Pisa, da lei già richiesto in precedenti sedute.

Il PRESIDENTE assicura la senatrice Granaiola che il sopralluogo da lei richiesto verrà esaminato dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi politici nell'ambito della programmazione dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 18 maggio 2011

118^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MASCITELLI

Intervengono il dottor Emilio Lupo, il dottor Luigi Attenasio, il dottor Cesare Bondioli, il dottor Luciano Sorrentino, il dottor Giuseppe Ortano e il dottor Gaetano Interlandi, esponenti della Società italiana di Psichiatria democratica.

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale: audizione di esponenti della Società italiana di Psichiatria democratica

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

Il dottor Emilio LUPO, il dottor Cesare BONDIOLI e il dottor Luciano SORRENTINO svolgono delle relazioni, soffermandosi sulle criticità che caratterizzano l'attuale impostazione della psichiatria giudiziaria e sulle proposte intese a porvi rimedio.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, il PRESIDENTE e i senatori PORETTI, SOLIANI e BIONDELLI.

Replicano il dottor Emilio LUPO, il dottor Cesare BONDIOLI, il dottor Luigi ATTENASIO e il dottor Giuseppe ORTANO.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per gli spunti di riflessione forniti alla Commissione.

La seduta termina alle ore 14,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 18 maggio 2011

154^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14.

(2715) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26, recante misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) riferisce sul decreto-legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,10.

FINANZE E TESORO (6^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 18 maggio 2011

48^a Seduta

Presidenza del Presidente
FERRARA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 8^a Commissione:

(2697) Deputato ZELLER ed altri. – Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 451 di martedì 17 maggio 2011, seduta n. 157 della Commissione Politiche dell'Unione europea (14^a)

- alla pagina 80, dodicesima riga, *al posto della parola* «fasce» *leggasi* «fase»;
- alla pagina 81, quinta riga, *sostituire le parole:* «che i due disegni di legge» *con le seguenti:* «che è stata avviata la trattazione dei due disegni di legge».

